DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 86 — 11 aprile 1882

PARTE UFFICIALE

CODICE DI COMMERCIO PEL REGNO D'ITALIA

annesso alla Legge del 2 *aprile* 1882, *Num.* 681 *(Serie* 3ª*), pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *del* 6 *aprile* 1882, *Num.* 82.

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. In materia commerciale, dove non dispongano le leggi speciali sul commercio, si osservano gli usi mercantili, ed in mancanza si applica il diritto civile. Gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali.

Art. 2. Le Borse di commercio, le fiere ed i mercati, i magazzini generali, i punti franchi, e gli altri istituti, che servono al commercio, sono governati da leggi speciali e da regolamenti.

TITOLO II.
Degli atti di commercio.

Art. 3. La legge reputa atti di commercio:

1. Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione, e parimenti la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio;
2. Le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci in natura o lavorate, e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando ne fu fatto lo acquisto a scopo di rivendita;
3. Le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale;
4. I contratti di *riporto* sopra obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio;
5. Le compre e le vendite di quote o azioni di società commerciali;
6. Le imprese di somministrazioni e di spettacoli pubblici;
7. Le imprese di fabbriche o di costruzioni;
8. Le imprese di manifatture;
9. Le imprese editrici, tipografiche o librarie;
10. Le operazioni di Banca;
11. Le cambiali e gli ordini in derrate;
12. Le imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua;
13. La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi;
14. Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione;
15. Le spedizioni marittime;
16. Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi;
17. I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione;
18. Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione;
19. Le assicurazioni terrestri mutue e a premio contro i danni e sulla vita;
20. Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffizi di affari;
21. Le operazioni di mediazione in affari commerciali;
22. I depositi per causa di commercio;
23. I depositi nei magazzini generali, e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi rilasciate.

Art. 4. Si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le obbligazioni dei commercianti, che non sono di natura essenzialmente civile, se il contrario non risulti dall'atto stesso.

Art. 5. Non è atto di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, nè la rivendita che poi se ne facesse.

L'assicurazione di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio, e l'assicurazione sulla vita è atto di commercio rispetto all'assicuratore soltanto; le assicurazioni terrestri mutue non sono atti di commercio, se non quando riguardano oggetti o stabilimenti di commercio.

Il conto corrente e l'assegno bancario non sono atti di commercio rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale.

Art. 6. Lo Stato, le provincie ed i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, i quali rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali.

TITOLO III.

Dei commercianti.

Art. 7. Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio, per professione abituale, e le società commerciali.

Art. 8. I minori emancipati, maschi o femmine, per potere esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore emancipante con atto davanti il pretore, e, se furono emancipati dal Consiglio di famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deliberazione dello stesso Consiglio, omologata dal Tribunale civile, secondo le disposizioni dell'articolo 319 del Codice civile.

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione devono essere presentati alla cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario il minore intende di stabilire la sua residenza, per essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò destinato, ed affissi nella sala del Tribunale, nella sala del comune e nei locali della Borsa più vicina.

Il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite affissioni.

Prima della trascrizione e delle affissioni suddette, il minore non può imprendere l'esercizio del commercio.

Art. 9. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori emancipati, anche non commercianti, rispetto ai fatti che sono dichiarati atti di commercio nell'articolo 3.

Art. 10. I minori commercianti possono ipotecare ed alienare i loro beni immobili.

Art. 11. Il genitore che esercita la patria potestà, ed il tutore, non possono continuare l'esercizio di un commercio nell'interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal Tribunale civile, ed il secondo con deliberazione del Consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale. Anche questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei modi stabiliti nell'art. 8.

Art. 12. La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 8.

Nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 135 del Codice civile, l'autorizzazione del marito non è necessaria alla donna maritata di età maggiore, ma nei casi indicati nell'art. 136 del Codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del Tribunale.

La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante.

Art. 13. La moglie commerciante può, senz'altra autorizzazione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tale caso, se è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito, ristrettamente agli utili della comunione. Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili, ed ipotecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati, nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

La moglie, ancorchè commerciante, non può entrare in società commerciali, assumendo responsabilità illimitata, senza un'autorizzazione speciale del marito o del Tribunale.

Art. 14. L'autorizzazione per esercitare il commercio data al minore dai genitori o dal Consiglio di famiglia o di tutela, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere revocati. L'atto di revoca deve essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 8.

Tuttavia la revoca seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia già impreso l'esercizio del commercio non ha effetto, se non sia approvata dal Tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata.

La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.

Art. 15. Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto, entro un mese dalla sua data, alla cancelleria del Tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi stabiliti nell'art. 8.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote, e se fu stipulata comunione di beni.

Art. 16. Il notaro, che ha ricevuto il contratto di matrimonio, deve fare la trasmissione ordinata dall'articolo precedente, sotto pena dell'ammenda di lire 25, estensibile alla multa di lire 100, oltre la destituzione e il risarcimento dei danni verso i creditori, se l'ommissione fu dolosa.

Art. 17. Il coniuge che vuole imprendere la professione di commerciante, dopo il suo matrimonio, è obbligato a fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha impreso il commercio, salve le sanzioni stabilite nel libro terzo.

Art. 18. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, dev'essere pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 8.

La trascrizione e l'affissione deve precedere almeno d'un mese la sentenza che pronunzia sulla domanda di separazione. Anche la sentenza che ammette la separazione dev'essere pubblicata nei modi stessi, entro un mese dalla sua data.

In mancanza della prescritta pubblicazione, i creditori per titolo di commercio possono, per giusti motivi, opporsi in qualunque tempo alla separazione pronunziata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie, ed hanno inoltre l'azione accordata nell'articolo 1422 del Codice civile, quando la separazione sia fatta in frode dei loro diritti.

Art. 19. Gli articoli 15, 16 e 17 sono applicabili ai contratti di matrimonio nei quali l'ascendente commerciante si obbliga per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

TITOLO IV.

Dei libri di commercio.

Art. 20. Il commerciante deve tenere un libro giornale, che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri, che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

Art. 21. Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.

L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle

perdite, e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

Art. 22. Il giornale e il libro degli inventari, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e firmati a ciascun foglio da un giudice del Tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell'ultima pagina dei libri suddetti, e del libro copia-lettere, dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro-giornale dev'essere presentato una volta all'anno al Tribunale di commercio od al pretore, e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei comuni, ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro-giornale può eseguirsi da un notaro, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio.

Art. 23. Nei Tribunali di commercio è tenuto un registro, in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri-giornali.

I pretori, che hanno firmati o vidimati i detti libri, devono trasmetterne ogni anno la nota al Tribunale di commercio.

Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 24. I libri suddetti devono essere tenuti per ordine di date, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non possono farvisi abrasioni; ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Art. 25. I commercianti devono conservare per dieci anni dall'ultima registrazione i libri che sono in obbligo di tenere e le lettere ed i telegrammi ricevuti.

Art. 26. La comunicazione dei libri, degli inventarii e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'articolo 20, non può essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di società, di fallimenti o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria.

Art. 27. Nel corso di una controversia, ancorchè non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, ad istanza di una delle parti, e anche d'uffizio, l'esibizione dei libri, per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

Può ordinare altresì l'esibizione di singole lettere o telegrammi riguardanti la controversia stessa.

TITOLO V.

Dei mediatori.

Art. 28. Il mediatore è responsabile della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte, che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati.

Art. 29. Il mediatore incaricato di un'operazione non è solo per ciò autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti, salvi gli usi contrari locali o speciali del commercio.

Art. 30. Il mediatore che non manifesta ad uno dei contraenti il nome dell'altro, si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed, eseguendolo, resta surrogato nei diritti verso l'altro contraente.

Art. 31. Al mediatore non compete il diritto di mediazione, se l'affare non è stato conchiuso.

Art. 32. Chiunque esercita la professione di mediatore, deve tenere i seguenti libri:

1. Un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione, tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali;

2. Un giornale numerato, firmato e vidimato, secondo le disposizioni dell'art. 22, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

Il mediatore deve dare alle parti, nel momento della conclusione del contratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto da lui sottoscritta e perfettamente conforme alla fatta registrazione. Questa copia è fatta sottoscrivere dalle parti, se queste vi consentono.

Ai mediatori si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 20 e degli articoli 24 e 25.

Art. 33. L'autorità giudiziaria può ordinare ai mediatori di presentare i loro libri al fine di collazionare le copie da essi rimesse alle parti colle note e colle scritture originali, e chiedere ad essi gli schiarimenti opportuni.

Art. 34. Le norme riguardanti l'accertamento dei corsi e gli uffici pubblici spettanti ai mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti.

TITOLO VI.

Delle obbligazioni commerciali in generale.

Art. 35. Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all'accettante.

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia richiesta, e per la qualità del contratto non sia necessaria, secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto, appena l'altra parte ne abbia intrapresa l'esecuzione.

Fino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revoca impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte, dopochè questa ha intrapresa l'esecuzione, il revocante è tenuto a risarcire i danni che ne siano derivati.

Le promesse unilaterali sono obbligatorie, appena giungono a notizia della parte a cui sono fatte.

Art. 36. Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta, accompagnato da proposta novella.

Art. 37. In ogni caso, in cui si deve determinare il giusto prezzo, o il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi, dei premi di assicurazione, dei corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è desunto dalle liste di Borsa del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino, dalle mercuriali e da ogni altra fonte di prova.

Art. 38. Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno, e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto con la moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, al corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausula « *effettivo* » od altra equivalente.

Art. 39. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni che, rispetto ad essi, non sono atti di commercio.

Art. 40. I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto.

Art. 41. Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa dall'art. 1165 del Codice civile.

Art. 42. Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il retratto litigioso di cui è parola negli articoli 1546, 1547 e 1548 del Codice civile.

Art. 43. Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:

Con atti pubblici;

Con scritture private;

Con le note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'articolo 32;

Con fatture accettate;

Con la corrispondenza;

Coi telegrammi;

Coi libri delle parti contraenti;

Con testimoni, semprechè l'autorità giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale, anche nei casi preveduti dall'articolo 1341 del Codice civile;

Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile.

Art. 44. Il telegramma fa prova come scrittura privata, quando l'originale contenga la sottoscrizione della persona in essa indicata come mittente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona suddetta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto.

Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da notaro, si applicano i principii generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri modi stabiliti dai regolamenti telegrafici, è ammessa la prova in contrario.

La data dei telegrammi stabilisce, fino a prova contraria, il giorno e l'ora in cui sono effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici.

Art. 45. In caso di errori, di alterazioni o di ritardi nella trasmissione dei telegrammi, si applicano i principii generali intorno alla colpa; ma il mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo collazionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, si presume esente da colpa.

Art. 46. Nelle materie commerciali, il mandato, e qualunque dichiarazione di consenso, anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaro, secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio.

Art. 47. I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi a servire di prova in giudizio tra commercianti in materia di commercio.

Le annotazioni scritte sui libri di un commerciante dal commesso che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dal principale.

Art. 48. I libri che i commercianti sono in obbligo di tenere, e per i quali non furono osservate le formalità stabilite, non possono essere prodotti, nè fare fede in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo di questo Codice.

Art. 49. Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

Art. 50. Se la parte ai libri della quale l'altra offre di prestar fede ricusa di presentarli, il giudice può deferire a questa il giuramento sull'oggetto controverso.

Art. 51. Spetta al giudice attribuire ai libri ed alle attestazioni dei mediatori, su la conclusione e su le condizioni dei contratti, quella forza provante, che secondo le circostanze possono meritare.

Art. 52. Quando il presente Codice prescrive la prova per iscritto, non può ammettersi la prova per testimoni, fuorchè nei casi in cui è permessa dal Codice civile.

Art. 53. Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono, per ragione di esso, soggetti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni, che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge.

Art. 54. La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.

Essa può essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 43.

La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine, e quella delle loro girate, si ha per vera sino a prova contraria.

Art. 55. Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere a chi lo ha creato un titolo duplicato, o un titolo equivalente.

Quando un titolo al portatore fosse distrutto, l'autorità giudiziaria, citato colui che lo ha creato, e provata la distruzione, può ordinare che al possessore sia consegnato un duplicato o un titolo equivalente, con le cautele che reputa opportune.

Tutte le spese sono a carico del richiedente.

Rispetto ai titoli del Debito Pubblico, si osservano le leggi speciali.

Art. 56. La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro colui che li ha trovati o rubati, e contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso.

Art. 57. La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, e dove si fanno o si eseguono gli atti suddetti, salva l'eccezione dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale.

TITOLO VII.

Della vendita.

Art. 58. La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 59. La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, è pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'articolo 37.

La determinazione del prezzo può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto, o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

La nomina dell'arbitro è fatta dall'autorità giudiziaria, se le parti non si accordano.

Art. 60. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare la quantità, specie e qualità promessa nel tempo e nel

luogo convenuto, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento del medesimo, siano perite, o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.

Art. 61. La vendita di merci che si trovano in viaggio, con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave, che trasporta o deve trasportare le merci vendute, entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso, il compratore, trascorso il termine ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo all'epoca fissata per la consegna della merce, o, in difetto, a quella stabilita per la designazione della nave.

Se nessun termine è stabilito dalla convenzione o dall'uso per la designazione della nave, il compratore ha diritto di domandare che il termine sia stabilito dall'autorità giudiziaria.

Art. 62. Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente, ed il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha la facoltà di recedere dal contratto o di prorogare una o più volte il termine.

Art. 63. Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave si intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata il contratto debba aversi per risolto.

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute.

Art. 64. Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per causa di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato, e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata, per tutti gli effetti del contratto.

Art. 65. Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione del prezzo.

Art. 66. Nella vendita commerciale di cosa mobile la condizione risolutiva ha luogo di diritto a favore della parte che prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento del contratto abbia offerto all'altra parte, nei modi usati in commercio, la consegna della cosa venduta, o il pagamento del prezzo, se questa non adempie la sua obbligazione. Se la vendita ha per oggetto obbligazioni dello Stato, od altri titoli di credito circolanti in commercio, è necessaria l'offerta reale.

In mancanza di tali offerte e di speciali stipulazioni, lo scioglimento del contratto è regolato dalle disposizioni del Codice civile intorno alla condizione risolutiva tacita, salvo sempre verso l'inadempiente il diritto al risarcimento del danno.

Art. 67. Se il compratore di cosa mobile non adempie la sua obbligazione, il venditore che ne vuole l'adempimento può depositare la cosa venduta per conto e a spese del primo in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, presso una solida casa di commercio. Egli può anche, previo avviso al compratore, far vendere la cosa per conto di questo al pubblico incanto, e, se la stessa ha un prezzo di Borsa o di mercato, può farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, salvo il suo diritto al pagamento della differenza fra il prezzo ricavato e il prezzo convenuto, e al risarcimento dei danni.

Il previo avviso non è necessario, se vi sia pericolo nel ritardo; in ogni caso il venditore deve tosto dar notizia al compratore dei risultati dell'esecuzione coattiva.

Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa sempre col mezzo di un pubblico ufficiale per conto e a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni.

Art. 68. Se il termine convenuto nella vendita commerciale di cosa mobile è essenziale alla natura dell'operazione, la parte che ne vuole accettare l'adempimento, non ostante la scadenza del termine stabilito nel suo interesse, è in obbligo di darne avviso all'altra parte nelle ventiquattr'ore successive alla scadenza del termine stesso, salvi gli usi speciali del commercio.

Nel caso suddetto la vendita della cosa, permessa nell'articolo precedente, non può farsi che entro il giorno successivo a quello dell'avviso suddetto, salvi gli usi commerciali.

Art. 69. Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le condizioni particolari della cosa venduta o della persona del compratore.

Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dallo scoprimento dei medesimi, ferma in ogni caso la disposizione dello articolo 1505 del Codice civile.

Trascorsi i detti termini il compratore non è più ammesso a far reclami per i vizi della cosa venduta.

Art. 70. Il presidente del Tribunale di commercio, o, nei luoghi dove non ha sede un Tribunale, il pretore, può ordinare, sopra ricorso del compratore o del venditore, che la qualità e la condizione della cosa venduta sia verificata da uno o più periti nominati d'ufficio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o il sequestro della cosa venduta in un luogo di pubblico deposito, o, in mancanza, in altro luogo da designarsi, e, dove la conservazione della cosa possa produrre grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta, e devono stabilirsi le forme e le condizioni di questa.

Il provvedimento del presidente o del pretore dev'essere notificato prima dell'esecuzione all'altra parte o al suo rappresentante, se l'una o l'altro si trovino nel luogo. Negli altri casi dev'essere notificato dopo l'esecuzione nel termine stabilito dall'articolo 931 del Codice di procedura civile.

Il compratore, che non si è giovato delle disposizioni del presente articolo, è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente l'identità e i vizi della merce.

Art. 71. Le disposizioni degli articoli 66, 67 e 68 si applicano ai contratti di Borsa stipulati nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

TITOLO VIII.

Del riporto.

Art. 72. Il contratto di riporto è costituito da una vendita a pronto pagamento di titoli di credito circolanti in commercio, e dalla contemporanea rivendita a termine, per un prezzo determinato, alla stessa persona, di titoli della stessa specie.

Per la validità del contratto è necessaria la consegna reale dei titoli dati a riporto. La proprietà di questi è trasferita nel compratore.

Le parti possono convenire che i premi, i rimborsi e gli interessi da conseguirsi sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a vantaggio del venditore.

Art. 73. La rivendita può essere prorogata, per accordo delle

parti, ad uno o più termini successivi, sui titoli dati a riporto, senza bisogno di ripetere la consegna reale dei titoli stessi.

Art. 74. Se alla scadenza del termine del riporto, le parti liquidano le differenze, per farne separato pagamento, e rinnovano il riporto sopra titoli per quantità o per specie diversi, o per diverso prezzo, si reputa conchiuso un nuovo contratto.

TITOLO IX.

Delle società e delle associazioni commerciali.

CAPO I.

Delle società.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 75. Le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio e si distinguono nelle specie seguenti:

1. La società *in nome collettivo*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2. La società *in accomandita*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatarii, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti, limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

3. La società *anonima*, nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato, che per la sua quota, o per la sua azione.

Le società cooperative sono soggette alle disposizioni, che regolano quella specie di società, di cui assumono i caratteri sopra indicati, salve le disposizioni speciali. In esse la responsabilità dei soci è illimitata é solidaria, se non è stabilito altrimenti nell'atto costitutivo.

Art. 76. La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra società.

Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

Art. 77. Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

Art. 78. Il cessionario ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota di interesse ad essi attribuita.

Art. 79. Il socio che ha conferito nella società uno o più crediti, non è liberato fino a che la società non abbia ottenuto il pagamento della somma, per la quale ebbe luogo il conferimento.

Se il pagamento non si ottiene colla escussione del debitore, il socio medesimo risponde della somma stessa, coll'interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, e salvo il risarcimento dei danni.

Art. 80. Se il valore delle cose conferite da uno dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di Borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società, e, in difetto, secondo il giudizio di periti.

Art. 81. In mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società.

Art. 82. Il socio che tarda a consegnare la quota conferita, è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in denaro, è tenuto al pagamento degli interessi al corso legale di commercio, oltre al risarcimento del maggior danno derivato, salve le disposizioni degli articoli 166 e 184.

Art. 83. Il socio non può opporre a compensazione dei danni cagionati alla società, per dolo, abuso di facoltà, o colpa, i vantaggi che in qualunque modo le avesse procurati.

Art. 84. I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della società, nè di sequestrare e vendere la di lui quota od azione, se si tratterà di società con quote od azioni trasmissibili.

Art. 85. La partecipazione agli utili concessa agli impiegati od altri dipendenti della società, per rimunerazione totale o parziale dell'opera loro, non attribuisce per se sola ad essi la qualità di soci.

SEZIONE II.

Della forma del contratto di Società.

Art. 86. Il contratto di società deve essere fatto per iscritto.

Le società in accomandita per azioni, le società anonime, e le società cooperative devono costituirsi per atto pubblico.

Art. 87. L'atto costitutivo della società in nome collettivo, e della società in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:

1. Il nome, il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;

2. La ragione sociale e la sede della società;

3. I soci che hanno la firma sociale;

4. L'oggetto della società, la quota, che ciascun socio conferisce in denaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito, ed il modo di valutazione;

5. La parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

6. Il giorno in cui la società deve incominciare, e quello in cui deve finire.

Art. 88. L'atto costitutivo o lo statuto della società anonima, e della società in accomandita per azioni, deve indicare:

1. La denominazione e la sede della società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2. La qualità e la specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della società;

3. L'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;

4. Le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci o dagli azionisti;

5. Il valore dei crediti, o altri beni conferiti;

6. Le norme, con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

8. Il numero degli amministratori, e i loro diritti e doveri, esprimendo quale fra essi abbia la firma sociale, e, nelle società in accomandita per azioni, il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;

9. Il numero dei sindaci;

10. Le facoltà dell'assemblea generale dei soci o degli azionisti, e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli 154, 155 e 156.

Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti

contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, nel modo stabilito nell'art. 131.

Art. 89. Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 87, e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaro, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato, entro 15 giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro della società, ed essere affisso nella sala del Tribunale, nella sala del comune e nei locali della Borsa più vicina.

Un regolamento da pubblicarsi per Regio decreto darà le norme per la uniforme tenuta del registro delle società.

Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni e delle società anonime, deve essere, per cura e sotto responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale civile nel cui circondario è stabilita la sede della società.

Il Tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 91. Se la società al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev'essere depositato, trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabilito dall'art. 89, presso il Tribunale di commercio nel cui circondario è istituita la rappresentanza.

Le società in accomandita per azioni e le società anonime devono, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, così all'interno come all'estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della società, e di quelli nel cui circondario vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.

Il notaro, che vi abbia preso parte, e gli amministratori devono far eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società.

Art. 92. L'estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo, e in accomandita semplice, deve essere pubblicato, a cura degli amministratori, nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabilimenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito dell'estratto medesimo presso il Tribunale.

Art. 93. Un estratto dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, contenente tutte le indicazioni richieste nell'art. 88, dev'essere, a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ov'è la sede della società entro un mese dalla data del provvedimento indicato nell'art. 90.

Art. 94. L'atto costitutivo e lo statuto delle società anonime e in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso con tutti i documenti annessi nel Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Un decreto Reale stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel Bollettino medesimo.

Art. 95. Fino a che non sieno avvenute le pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti, la società non è legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.

I cambiamenti dell'atto costitutivo e dello statuto non hanno effetto prima che siano stati pubblicati nella forma indicata nell'articolo 96.

Art. 96. La mutazione, il recesso o l'esclusione dei soci, i cambiamenti della ragione sociale, della sede o dell'oggetto della società, o dei soci che hanno la firma sociale, la riduzione, l'aumento, o la reintegrazione del capitale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito nel contratto, la fusione con altra società, e la prorogazione oltre il termine suddetto, devono risultare, per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e gli atti relativi devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati per estratto, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Gli atti suddetti, e in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto delle società in accomandita per azioni e delle società anonime, devono risultare da deliberazione, presa in conformità alle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale civile per la verificazione dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, e per l'autorizzazione della trascrizione nel registro delle società, affissione e pubblicazione, secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 97. È in facoltà di ogni socio di adempiere, a spese sociali, le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione degli atti costitutivi e degli statuti della società e degli atti indicati nell'articolo 96, o di far condannare gli amministratori della società ad eseguirle.

Art. 98. In mancanza dell'atto scritto, e delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scioglimento della società.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.

Tale mancanza non può essere dai soci opposta ai terzi, i quali, avendo contrattato con una società esistente di fatto, hanno diritto di ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci.

Le società in accomandita per azioni e la società anonima non esistono come tali, se non siano costituite per atto pubblico, e fino a che non siano state adempiute le disposizioni degli articoli 90 e 93. Qualora poi, dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'articolo 90, non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato, i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni.

In ogni caso, i promotori, gli amministratori, e tutti coloro che operano in nome di una società, per la quale non siano state adempiute le forme e le pubblicazioni prescritte, contraggono responsabilità personale e solidaria per tutte le obbligazioni assunte per la società.

Art. 99. I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto, fino a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 96.

Art. 100. La riduzione del capitale sociale non può avere esecuzione, se non siano trascorsi tre mesi dopochè la dichiarazione o la deliberazione della società sia stata pubblicata nel giornale indicato dall'articolo 93, coll'espresso avvertimento, che chiunque vi abbia interesse può far opposizione entro il termine stesso.

L'opposizione sospende l'esecuzione della riduzione del capitale, fino a che non sia ritirata o respinta con sentenza divenuta irrevocabile.

Art. 101. I creditori particolari del socio in nome collettivo, o

del socio responsabile senza limitazione nella società in accomandita, dei quali il diritto sia liquidato con sentenza passata in cosa giudicata, possono fare opposizione contro la deliberazione dei soci di prorogare la società oltre il termine stabilito per la sua durata.

L'opposizione sospende, rispetto agli opponenti, l'effetto del prolungamento della società, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui si tratta.

Art. 102. Le società non si ritengono sciolte, rispetto ai terzi, prima del termine stabilito per la loro durata, se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento.

Art. 103. In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della società, e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferiscono, deve essere indicata chiaramente la specie e la sede della società. Dev'essere parimenti indicato se la società sia *cooperativa*.

Il capitale delle società per azioni dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata, quale risulta tuttora esistente dall'ultimo bilancio approvato.

Sezione III.

Delle varie specie di società.

§ 1. — Della società in nome collettivo.

Art. 104. Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci, o le loro ditte, possono far parte della ragione sociale.

Il socio che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, l'obbligazione contratta dal sostituito rimane a rischio di questo e del suo mandante, e la società non è obbligata, rispetto al sostituito, che fino alla somma degli utili che abbia conseguiti dall'operazione.

Art. 105. I soci in nome collettivo sono obbligati in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. Tuttavia i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata l'azione contro la società.

Art. 106. Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate secondo gli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

La maggioranza, determinata dalle quote d'interesse, decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al numero 1 dell'articolo 1723.

Art. 107. La maggioranza dei soci, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la specie della società e le convenzioni sociali, nè può entrare in operazioni diverse da quelle determinate nel contratto.

Art. 108. Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate, oltre il capitale promesso, a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per le obbligazioni contratte in buona fede per conto della società.

Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, deve essere risarcito di quanto ha perduto e del danno che ha sofferto.

Art. 109. Il socio, che, senza il consenso scritto degli altri soci, impiega i capitali o le cose della società ad uso o traffico proprio, o di terzi, è obbligato a conferire alla società i vantaggi conseguiti, ed a risarcire il danno, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi è luogo.

Art. 110. Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il socio, che contravviene a questo divieto, è responsabile per le somme prese, come se non avesse completato il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno.

Art. 111. I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni preesistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci e questi non pattuirono che dovessero cessare.

Art. 112. In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente, la società, salva la disposizione dell'articolo 185, ha diritto di ritenere, che il socio abbia agito per conto di essa, o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue dopo decorsi tre mesi, dal giorno in cui la Società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte.

§ 2. — Della Società in accomandita.

Art. 113. La Società in accomandita è amministrata da soci responsabili senza limitazione.

Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale.

Se, nonostante questa disposizione, vi è compreso il nome del socio accomandante, questi è responsabile solidariamente e senza limitazione di tutte le obbligazioni sociali.

Art. 114. Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale, ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo rispetto ai soci obbligati in solido, ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti.

Art. 115. Le disposizioni degli articoli 105, 111 e 112 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido.

Art. 116. Il socio accomandante è tenuto, sino al limite della sua quota, a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buonafede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi.

Art. 117. L'accomandante non può fare verun atto di amministrazione, che produca diritti od obblighi alla società, nemmeno per procura generale, ovvero speciale per uno o più affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende responsabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte le obbligazioni della società.

Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume personalmente e solidariamente colla società le obbligazioni nascenti da esso.

I pareri e i consigli, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, la revoca o la nomina degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni date all'amministratore, nei limiti del contratto sociale, per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbligano il socio accomandante.

Art. 118. Nelle società in accomandita per azioni, l'amministratore può essere revocato per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti, presa colla maggioranza richiesta nell'articolo 157, riservata ai soci dissenzienti la facoltà concessa nel penultimo capoverso dell'articolo stesso.

L'amministratore revocato resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte durante la sua amministrazione, salvo il regresso verso la società.

Se la revoca è fatta senza giusti motivi, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno.

Art. 119. L'assemblea generale, colla maggioranza, e sotto le riserve indicate nell'articolo precedente, può surrogare altra per-

sona all'amministratore revocato, morto, interdetto, o inabilitato; ma, se gli amministratori sono più, la nomina deve anche essere approvata dagli altri.

L'amministratore surrogato diviene socio accomandatario responsabile senza limitazione.

§ 3. — **Della società anonima.**

Art. 120. La società anonima è amministrata da uno o più mandatari temporanei, revocabili, soci o non soci.

Art. 121. Gli amministratori non contraggono, a causa dell'amministrazione loro, responsabilità personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità della esecuzione del loro mandato, e a quella che deriva dalle obbligazioni, che la legge loro impone.

Non possono fare altre operazioni, che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo; in caso di trasgressione, sono responsabili tanto verso i terzi, quanto verso la società.

Art. 122. Ogni amministratore deve depositare, per garanzia della sua gestione, tante azioni, che rappresentino la cinquantesima parte del capitale sociale, non però al di sopra di 50,000 lire di valore nominale delle azioni.

Il deposito si fa nelle Casse della società, se dall'atto costitutivo, o dall'assemblea generale, non è designato un altro luogo.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative, e, in ogni caso, il vincolo dev'essere inscritto nel libro delle azioni.

Art. 123. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale; possono però la prima volta essere nominati nell'atto costitutivo, ma il mandato non può essere conferito per più di quattro anni.

Se non è stabilita la durata del mandato, questo s'intende conferito per due anni.

Se gli amministratori nominati contemporaneamente sono più d'uno, la metà del loro numero decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza della metà del termine del mandato, e deve essere surrogata.

Se sono in numero dispari, la decadenza suddetta ha luogo per uno di meno della metà, salva convenzione diversa.

La designazione degli amministratori, per i quali ha luogo la decadenza, è fatta mediante sorteggio.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili, quando l'atto costitutivo, o lo statuto della società non disponga altrimenti.

Art. 124. In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai sindaci, se l'atto costitutivo o lo statuto non contengono disposizione contraria, procedono a surrogare il mancante, fino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi, ed a maggioranza assoluta di voti.

Se vi ha un solo amministratore, in caso di rinunzia, deve essere convocata l'assemblea generale; in caso di morte o di impedimento fisico, la nomina provvisoria viene fatta dai sindaci, ma l'assemblea generale deve essere convocata d'urgenza per la nomina definitiva.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime.

§ 1. — **Della costituzione della società.**

Art. 125. I promotori sono responsabili solidariamente e senza limitazione delle obbligazioni che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa, se vi è luogo.

Essi assumono a loro rischio e pericolo le conseguenze degli atti e le spese necessarie alla costituzione della società, e se questa non viene, per qualsivoglia causa, costituita, non possono rivalersi contro i sottoscrittori delle azioni.

Art. 126. Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o benefizio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, da azioni, o da obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito od assunto il collocamento delle azioni.

Ogni patto contrario è nullo.

Possono però i promotori riservarsi una partecipazione non maggiore di un decimo agli utili netti della società durante uno o più esercizi, ma non mai per più di cinque anni di esercizio, purchè questi non superino il terzo della durata della società, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto se non è approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 133.

Art. 127. La società può essere costituita con uno o più atti pubblici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell'intiero capitale sociale, sia accertata l'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, e si contenga la nomina degli amministratori e delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaci fino alla prima assemblea generale.

Art. 128. La società può anche essere costituita per mezzo di pubblica sottoscrizione. In tale caso i promotori devono compilare un programma che indichi lo scopo, il capitale, le clausole principali dell'atto costitutivo, o dello statuto, e la partecipazione che si riservano agli utili della società, o contenga il progetto di statuto. Il programma deve essere sottoscritto dai promotori, e deve prescrivere un termine, trascorso il quale, l'obbligazione dei sottoscrittori rimane estinta, se la società non è regolarmente costituita. Il programma deve pure indicare la persona, che presiederà l'assemblea accennata nell'articolo 133.

Il programma, colle sottoscrizioni autentiche dei promotori, dev'essere, prima della pubblicazione, depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura società.

Art. 129. Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte a' piedi di uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e il cognome, o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione, che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o il progetto di statuto.

Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa, che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o l'atto costitutivo, o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico uffiziale, qualunque sia il modo con cui furono raccolte.

Art. 130. Per procedere alla costituzione della Società è necessario che sia sottoscritto per intiero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non siano intieramente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le

assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Art. 131. I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel giornale degli annunzi giudiziarii del luogo, dove la società deve avere la sua sede, assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori, che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbligazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Art. 132. Il versamento prescritto nell'articolo 130 deve essere eseguito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, o presso uno dei sei Istituti di emissione indicati nell'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920.

Le somme depositate non possono essere restituite, che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

Art. 133. Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'articolo 130, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 131, salvo che il programma o lo statuto stabiliscano diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea:

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina, nelle società anonime, gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci.

Art. 134. Ognuno degli azionisti, il quale dichiari nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

Se viene domandato un termine più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la maggioranza. Ogni dilazione maggiore di un mese dev'essere assentita da tre quarti degli intervenuti.

Art. 135. Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della società, col concorso degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti.

Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione.

Art. 136. Ogni vendita o cessione di azioni, fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società, è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta colla clausola « *ora per quando la società sarà costituita,* » o altra equivalente.

Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

Art. 137. Ogni operazione fatta dai promotori, all'infuori degli atti occorrenti alla costituzione della società, è nulla rispetto ad essa, quando non sia approvata dall'assemblea generale.

§ 2. — **Degli amministratori.**

Art. 138. Gli amministratori hanno obbligo di chiedere e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze attinenti alla costituzione della società. Essi devono notificare la loro nomina alla cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della società, entro tre giorni dacchè ne hanno notizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del cancelliere, o altrimenti in forma autentica.

Art. 139. Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori della società devono tenere:

1. Il libro dei soci, il quale deve indicare il nome e il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sottoscrittori di azioni, e i versamenti fatti sulle quote o sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e deve contenere le dichiarazioni di cessione delle quote o delle azioni nominative, secondo le disposizioni dell'art. 168;

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e, in questo caso, le copie di essi;

3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

A questi libri si applicano le disposizioni degli articoli 22 e 24.

Art. 140. Quando vi sono più amministratori, è richiesta, per la validità delle loro deliberazioni, la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non richiede un numero maggiore.

Art. 141. Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 139.

Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a spese dei soci stessi.

Art. 142. La nomina di tutti gli impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo o dallo statuto all'assemblea generale.

Art. 143. Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto sia autorizzato dall'assemblea generale, semprechè l'acquisto si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, e le azioni siano liberate per intiero. In nessun caso essi possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione.

L'atto costitutivo delle società cooperative può derogare a queste disposizioni.

Art. 144. Le società di assicurazione sulla vita e le società amministratrici di tontine nazionali od estere devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, un quarto se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto Reale.

Art. 145. Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un terzo, devono convocare i soci per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o di limitarlo alla somma rimanente, o di sciogliere la società.

Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se i soci convocati in assemblea non deliberino di reintegrarlo, o di limitarlo alla somma rimanente.

Quando la società si trovi in istato di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al Tribunale, secondo le disposizioni del libro terzo.

Art. 146. Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi:

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci;
2. Della reale esistenza dei dividendi pagati;
3. Della esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;
4. Dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali;
5. E, in generale, dell'esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, e che non siano propri esclusivamente di un ufficio determinato e personale.

Art. 147. Se per patto sociale, o per deliberazione dell'assemblea generale, la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo al Consiglio d'amministrazione, il direttore è responsabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli amministratori, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli amministratori stessi.

Art. 148. La responsabilità per gli atti o le omissioni nelle società aventi più amministratori, non si estende a quello tra essi che, essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Art. 149. L'amministratore che, in una determinata operazione, ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne sono, ed ai sindaci, ed astenersi dalle relative deliberazioni.

In questo caso, e nei casi preveduti nell'articolo precedente, quando le deliberazioni non siano approvate dai sindaci, gli amministratori che vi hanno parte sono responsabili delle perdite che derivassero alla società dall'operazione suddetta.

Art. 150. Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio, e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, o se è condannato ad una pena criminale per qualunque reato, o ad una pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa.

Art. 151. L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

Ogni socio ha però diritto di denunziare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi devono tener conto delle ricevute denunzie nelle loro relazioni all'assemblea. I sindaci sono obbligati di presentare intorno ai fatti denunciati le loro osservazioni e proposte, allorchè la denunzia è fatta dai rappresentanti di almeno un decimo del capitale sociale.

La rappresentanza del decimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso uno degli Istituti di emissione indicati nell'articolo 132 o presso un notaio del luogo dove è stabilita la sede della società o presso i sindaci. I titoli devono restare depositati fino all'esito della prossima assemblea generale, e servono anche a legittimare l'intervento dei deponenti a tale assemblea.

Se i sindaci reputano fondato ed urgente il reclamo di soci rappresentanti il decimo del capitale sociale, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più prossima. L'assemblea deve sempre prendere una deliberazione intorno al reclamo.

Art. 152. Qualora siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci rappresentanti la ottava parte del capitale sociale possono denunciare i fatti al Tribunale di commercio, giustificando la suddetta rappresentanza nel modo stabilito nell'articolo precedente.

Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, ove riconosca l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, può ordinare con decreto l'ispezione dei libri della società, e nominare, a tale uopo, uno o più commissari, a spese dei richiedenti.

L'ispezione non ha luogo finchè i richiedenti non abbiano data cauzione per le spese occorrenti, nelle somma determinata dal Tribunale.

La relazione dei commissari deve essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal Tribunale.

Il Tribunale esamina la relazione in camera di consiglio, e pronuncia con decreto.

Se il sospetto apparisca infondato, il Tribunale può ordinare che la relazione sia pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari per intiero o soltanto nelle sue conclusioni.

In caso contrario, il Tribunale ordina i provvedimenti urgenti, che reputa necessari, e l'immediata convocazione dell'assemblea generale.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo, non ostante opposizione od appello.

§ 3. — Delle assemblee generali.

Art. 153. Le assemblee generali dei soci o degli azionisti sono *ordinarie* e *straordinarie*.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, devesi in essa:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;
2. Surrogare gli amministratori che escono di ufficio;
3. Nominare i sindaci;
4. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Art. 154. La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso, da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e con quegli altri mezzi di pubblicità che sono prescritti dall'atto costitutivo o dallo statuto della società.

L'avviso deve contenere la nota, o l'ordine del giorno, delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione, presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno, è nulla.

Art. 155. Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo o lo statuto non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dai promotori o dalla persona designata dal programma indicato nell'articolo 128, per presiedere la prima assemblea.

In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 156. Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della società, è necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni socio ha un voto ed ogni azionista ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque e fino a cento azioni, ha un voto ogni cinque azioni, e se ne possiede più di cento ha un voto per ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nell'atto costitutivo o nello statuto può essere derogato a queste disposizioni.

Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci o dagli azionisti intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso pubblicato per la prima, il termine stabilito nell'art. 154 può ridursi a giorni otto.

Art. 157. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone altrimenti, è sempre necessaria la presenza di soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci intervenuti, che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, per deliberare:

1. Lo scioglimento anticipato della società;
2. La prorogazione della sua durata;
3. La fusione con altre società;
4. La riduzione del capitale sociale;
5. La reintegrazione o l'aumento del capitale stesso;
6. Il cambiamento dell'oggetto della società;
7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 3, 5 e 6, e dalla prorogazione della durata della società, se non è acconsentita nell'atto costitutivo, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro quote od azioni, in proporzione dell'attivo sociale.

Il recesso dev'essere dichiarato dagli intervenuti all'assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura di essa, e dagli altri soci entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione nel giornale indicato nell'art. 93, sotto pena di decadenza.

Art. 158. Gli amministratori devono convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da soci rappresentanti il quinto del capitale sociale, e siano in essa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

Art. 159. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci. L'esercizio di questo diritto può essere limitato nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

Art. 160. Gli amministratori non possono dar voto:

1. Nell'approvazione dei bilanci;
2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 161. Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti, che corrispondano alla metà del capitale rappresentato nell'assemblea, non si credano abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica all'adunanza indicata nell'art. 133.

Art. 162. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto o della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dell'art. 157.

Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto od alla legge può essere fatta opposizione da ogni socio, e il presidente del Tribunale di commercio, sentiti gli amministratori ed i sindaci, può sospenderne l'esecuzione, mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori.

§ 4. — Delle azioni.

Art. 163. Le azioni devono essere di eguale valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti, se non è stabilito altrimenti nell'atto costitutivo, salvo sempre ad ogni azionista il diritto di voto nelle assemble generali. Le azioni possono essere nominative o al portatore.

Art. 164. I titoli delle azioni nominative, o al portatore, devono contenere:

1. Il nome della società;
2. La data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita;
3. L'ammontare del capitale sociale, ed il numero e la somma totale delle azioni;
4. La durata della società.

Essi sono sottoscritti da due amministratori, o dallo amministratore unico.

Art. 165. Le azioni non pagate per intiero sono sempre nominative.

I sottoscrittori, e i successivi cessionari, sono responsabili dello ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque alienazione di esse.

Art. 166. La situazione delle azioni deve essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale. Essa deve indicare i versamenti fatti, il numero delle azioni decadute, e non rimesse in circolazione, e la somma sopra di esse versata.

Art. 167. Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente, a rischio e per conto dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Qualora la vendita promossa non possa avere luogo per mancanza di compratori, la società può dichiarare decaduta l'azione, e ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità.

Art. 168. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione nel libro menzionato nel numero 1 dell'articolo 139.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

In caso di morte dell'azionista, e in mancanza di opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro degli azionisti e sui titoli delle azioni, è necessaria la presentazione del titolo, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell'art. 165.

Art. 169. Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad iscrivere, nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare.

§ 5. Delle obbligazioni.

Art. 170. Le società non possono emettere titoli di obbligazioni al portatore, o nominativi, per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella Cassa dei Depositi e Prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

L'emissione di biglietti di Banca, od altri titoli equivalenti, è regolata da leggi speciali.

La disposizione della prima parte di questo articolo non si applica alle cambiali, ai libretti di deposito, ai buoni nominativi od altri titoli di debito dipendenti da singoli affari.

Art. 171. L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta dall'atto costitutivo o dallo statuto, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa colla maggioranza richiesta nella prima parte dell'articolo 157.

Se l'emissione è da farsi col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, insieme col progetto del manifesto indicato nell'articolo seguente, deve essere depositata presso il Tribunale di commercio, per i provvedimenti indicati nell'articolo 90.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 170 deve essere depositato, insieme alla deliberazione ed al progetto di manifesto, anche il documento comprovante l'eseguito deposito dei titoli ivi indicati.

La deliberazione dell'assemblea non può avere effetto se non dopo trascritta nel registro della società.

Art. 172. Gli amministratori, per procedere alla emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1. Il nome, l'oggetto e la sede della società;

2. Il capitale sociale;

3. Le date dell'atto costitutivo, e di quelli che recano cambiamenti all'atto stesso od allo statuto, e le date della loro pubblicazione;

4. La situazione della società, secondo l'ultimo bilancio approvato;

5. L'ammontare complessivo e individuale, il modo di pagamento e di rimborso delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, indicando quale interesse producano, e se siano al portatore o nominative;

6. La data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 170 si devono aggiungere le indicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati.

Art. 173. Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione.

Art. 174. I titoli delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi.

§ 6. — Del bilancio.

Art. 175. Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1. Il capitale sociale realmente esistente;

2. La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita, ed amministratrici di tontine, deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 144.

Art. 176. Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il Tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello che sarà stabilito con Regio decreto, e certificata conforme alla verità, con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare il loro bilancio al modello che sarà stabilito nel modo stesso.

Art. 177. I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio, e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

Art. 178. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

Art. 179. Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del Tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle società, e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94.

Art. 180. Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato.

Le società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, negli statuti od in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

Può essere tuttavia espressamente pattuito il pagamento di interessi da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni, ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione, e ripartito con quelle, a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati.

Art. 181. Sopra gli utili netti della società deve essere annualmente prelevato almeno un ventesimo, per formare un fondo di riserva, fino a che tale fondo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Se il fondo di riserva, dopo che è stato compiuto, viene diminuito per qualsiasi ragione, esso dev'essere reintegrato nel modo stesso.

§ 7. — Dei sindaci.

Art. 182. In ogni assemblea ordinaria, e in quella indicata nell'articolo 133, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti.

Non sono eleggibili, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità od affinità.

In caso di morte, di rinunzia, o di decadenza d'alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine d'età; e, se ciò non basti a rendere completo il numero dei sindaci, si provvede provvisoriamente secondo le disposizioni dell'articolo 124.

Art. 183. I sindaci devono:

1. Stabilire, d'accordo con gli amministratori della società, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2. Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare frequenti e saltuari riscontri di cassa, e non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4. Riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, relative alle condizioni stabilite per l'intervento dei soci nell'assemblea;

6. Rivedere il bilancio e preparare sopra di esso la relazione, nel termine assegnato negli articoli 153 e 178.

7. Vigilare le operazioni di liquidazione della società;

8. Convocare, con le norme dell'articolo 154, l'assemblea straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria, in caso di omissione da parte degli amministratori;

9. Intervenire a tutte le assemblee generali;

10. E, in generale, sorvegliare che le disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci delle società non soggette alle disposizioni dell'art. 176 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelle delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

Art. 184. L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano con le regole del mandato.

Sezione V. — *Dell'esclusione dei soci, dello scioglimento e della fusione delle società.*

§ 1. — **Dell'esclusione dei soci.**

Art. 185. Può essere escluso dalla società in nome collettivo, e dalla società in accomandita semplice, il socio amministratore, che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'Amministrazione o nella contabilità, che si assenta, e, invitato in forma autentica a ritornare, non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza.

Dalla società in accomandita semplice, può essere escluso il socio accomandante, quando la cosa da lui conferita nella società sia perita prima della consegna, o anche dopo, se gliene era riservata la proprietà.

Dalla società in nome collettivo, ed in accomandita, può essere escluso:

1. Il socio responsabile senza limitazione, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato dall'atto di società; e il socio accomandante, che si ingerisce nell'amministrazione contro il divieto espresso nell'art. 117;

2. Il socio, che contravviene alle disposizioni degli articoli 109 e 111;

3. Il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;

4. Il socio caduto in fallimento, interdetto o inabilitato.

Il socio escluso non è liberato dalle obbligazioni incorse e dal risarcimento dei danni.

Art. 186. L'esclusione del socio non opera per sè sola lo scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite, ed ha diritto agli utili fino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi, e non può ritirare la sua quota sociale fino al loro compimento.

Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di denaro, che ne rappresenti il valore.

Art. 187. Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società, fino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata.

§ 2. — **Dello scioglimento delle società.**

Art. 188. Le società commerciali si sciolgono:

1. Per il decorso del tempo stabilito alla loro durata;

2. Per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della società, o per l'impossibilità di conseguirlo;

3. Per il compimento della impresa;

4. Per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;

5. Per la perdita intiera del capitale o per la perdita parziale indicata nell'articolo 145, quando i soci deliberino di non reintegrarlo;

6. Per deliberazione dei soci;

7. Per la fusione con altre società.

Art. 189. Decorso il termine stabilito per la sua durata, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata.

Art. 190. La società in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di uno dei soci.

La società in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono più.

Lo scioglimento non ha luogo nelle accomandite per azioni, se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'articolo 119.

Art. 191. Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; in caso di contravvenzione, essi contraggono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia spirato il termine della durata della società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci, che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal Tribunale.

§ 3. — **Della fusione delle società.**

Art. 192. La fusione delle società deve essere deliberata separatamente dalle società che devono fondersi.

Art. 193. La pubblicazione prescritta nell'articolo 96 deve essere fatta da ciascuna delle società che hanno deliberato la fusione, secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94, e se fra esse si trovi una o più società in accomandita per azioni od anonima, coll'espresso avvertimento prescritto nell'articolo 100. Ciascuna società deve inoltre pubblicare, colle forme stesse, il suo bilancio, e quelle che per effetto della fusione cessano di esistere, devono pubblicare anche la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle loro passività.

Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 90, 91 e seguenti.

Art. 194. La fusione non può aver effetto che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvo se consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

Il certificato comprovante l'eseguito deposito deve essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Durante il suddetto termine ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, fino che non sia revocata o respinta con sentenza passata in giudicato.

Art. 195. Trascorso senza opposizione il termine indicato nell'articolo precedente, la fusione può essere eseguita, e la società che rimane sussistente, o che risulta dalla fusione, assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

SEZIONE VI.
Della liquidazione delle società.

§ 1. — Della liquidazione in generale.

Art. 196. Se l'atto costitutivo o lo statuto della società non hanno determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.

Se i soci non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorità giudiziaria, ad istanza degli amministratori, o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dello articolo 209.

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari dei beni sociali, e devono provvedere agli affari urgenti.

Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della società, l'atto di nomina, o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo atto, che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II.

Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della società o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

Art. 197. Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società, o contro di essa, può essere esercitata, se non in nome dei liquidatori, o contro di essi.

Tutti gli atti emananti da una società disciolta devono indicare che essa è *in liquidazione.*

Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti, sia dalla legge, sia dagli atti costitutivi o dagli statuti, in quanto non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.

I doveri degli amministratori incombono, colla stessa responsabilità, ai liquidatori.

Art. 198. Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori per morte, rinuncia o revoca, la surrogazione deve farsi nel modo stabilito per la nomina.

Art. 199. I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono, in unione agli amministratori della società, formare un inventario ed un bilancio, sottoscritti dagli uni e dagli altri, e dimostranti esattamente lo stato attivo e passivo della società.

Essi devono ricevere e custodire i libri ad essi consegnati dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tenere esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni relative alla liquidazione per ordine di data.

Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione.

Art. 200. I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. In caso di contravvenzione, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.

Non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società; ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano depositate presso uno degli istituti indicati nell'articolo 132, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogniqualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali.

Art. 201. Se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali.

Art. 202. Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio, ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

Eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della società;

Vendere agl'incanti gli immobili sociali;

Vendere agl'incanti o ad offerte private od anche in massa ogni proprietà mobiliare della società, fare transazioni e compromessi, liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della società e rilasciare quietanze;

Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali.

Art. 203. I liquidatori i quali con propri mezzi abbiano pagato i debiti della società non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

Art. 204. I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato.

Art. 205. I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, fino a concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate, o per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società.

Art. 206. La liquidazione non esonera i soci, e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento.

§ 2. — Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Art. 207. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio della liquidazione, e proporre la divisione tra i soci.

Se la liquidazione e la divisione sono approvate non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

Trascorso quel termine, senza che siano dedotti i motivi e sia introdotto il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.

Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei.

Art. 208. Approvato il conto, è compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessari ai singoli condividenti, devono essere depositati presso quello dei soci, che viene designato a pluralità dei voti, e questi deve conservarli per cinque anni.

§ 3. — Norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita p r azioni ed anonime.

Art. 209. La nomina dei liquidatori dev'essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinunzia o rivocazione, è necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi, che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei surrogatori è fatta dall'autorità giudiziaria ad istanza degli interessati.

Art. 210. Con la nomina dei liquidatori cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti.

Art. 211. Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori ai quali spetta l'approvarlo, o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo.

Art. 212. Qualora uno o più degli amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno facoltà di contraddirlo, con le stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarà unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea.

Art. 213. Se la liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, i liquidatori devono, alla chiusura di ogni esercizio, fare il bilancio secondo le disposizioni della legge e dell'atto costitutivo.

Art. 214. Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna quota o azione sul reparto dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci è depositato al Tribunale di commercio, e pubblicato in conformità degli articoli 93 e 91.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione fatta ai termini dell'articolo 93, i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.

La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è efficace sullo stesso reclamo anche riguardo agli altri soci.

Art. 215. Spirato il detto termine senza che siano stati presentati reclami e regolarmente proseguiti i giudizi relativi, il bilancio si intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori, salvo il pagamento dei reparti, sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione per chi l'ha rilasciata.

Art. 216. La disposizione dell'articolo 130 colla quale è stabilito che non si possano emettere nuove azioni sino a che le prime non siano interamente pagate, non è applicabile alle società cooperative che assumono le forme delle società anonime od in accomandita per azioni.

Art. 217. Le porzioni spettanti ai soci od agli azionisti, che non si presentarono ad esigerle entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo precedente, devono essere depositate nella Cassa dei Depositi e Prestiti, coll'indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Art. 218. Compiuta la liquidazione e la ripartizione, o il deposito indicato nell'articolo precedente, i libri della società cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il Tribunale di commercio, libera l'ispezione a chiunque vi abbia interesse, purchè anticipi le spese occorrenti.

Sezione VII.
Disposizioni riguardanti le società cooperative.

Art. 219. L'atto costitutivo delle società cooperative, oltre le indicazioni richieste negli articoli 87 e 88, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1. Le condizioni dell'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;
2. Le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;
3. Le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

Art. 220. Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi, e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese, e gli amministratori devono essere eletti fra i soci, e possono essere dall'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Sono benanche applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti, o nell'atto costitutivo.

Art. 221. Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 139, e in esso devono inoltre indicare:

1. La data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci;
2. Il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario è stabilita la sede della società, un elenco dei soci entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

Art. 222. Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila. Se le quote sono rappresentate da azioni, le azioni non possono eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea, o dal Consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Art. 223. I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non in caso d'impedimento riconosciuto legittimo dalla medesima.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

Art. 224. L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due soci, che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci, o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa, che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci non può aver luogo che per i motivi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale, o dal Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

Art. 225. Per gli affari conchiusi dalla società fino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio receduto, escluso o cedente rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita dall'atto costitutivo.

Art. 226. Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

Sezione VIII.

Disposizioni riguardanti le società civili e le società estere.

Art. 227. Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza.

Art. 228. Le società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente Codice riguardanti il deposito e la trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; e devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la società nello Stato.

Queste persone hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società nazionali.

Se le società estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 75, si devono adempiere le formalità prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle società anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilità stabilita per gli amministratori delle società anonime medesime.

Le società costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come società nazionali, e sono soggette, anche per la forma e validità del loro atto costitutivo, benchè stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni della presente legge.

Art. 229. L'inadempimento delle formalità prescritte nell'articolo precedente produce, per le società sopra indicate, le conseguenze legali stabilite per le società nazionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ed i rappresentanti di qualsivoglia specie, responsabili personalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 230. Le società in nome collettivo od in accomandita semplice, costituite all'estero, devono depositare per intiero il loro atto costitutivo nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione intendono di collocare il loro principale stabilimento nel Regno, entro il termine e per gli effetti indicati nell'articolo 89.

Esse devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 91, relativamente agli stabilimenti secondari od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno.

Le altre specie di società costituite all'estero devono uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 90 nel luogo ove istituiscono il loro principale stabilimento, e alla disposizione del primo capoverso dell'articolo 91, rispetto agli stabilimenti secondari ed alle rappresentanze.

CAPO II.

Delle associazioni.

Sezione I.

Dell'associazione in partecipazione.

Art. 231. L'associazione in partecipazione ha luogo, quando un commerciante od una società commerciale danno ad una o più persone, o società, una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche dell'intiero loro commercio.

Art. 232. L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti.

Art. 233. L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obbligazioni, che verso colui col quale hanno contrattato.

Art. 234. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare che, nei rapporti fra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove ciò non avvenga, hanno diritto al risarcimento del danno. Salvo questo caso, il loro diritto è limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione, dei relativi profitti e delle perdite.

Art. 235. Salvo il disposto degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione.

Art. 236. Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le società.

In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non è ammessibile, fuorchè nei casi in cui è permessa dal Codice civile.

Sezione II.

Dell'associazione di mutua assicurazione.

Art. 237. L'associazione di mutua assicurazione è quella con la quale più persone si obbligano a sopportare e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi, appartenenti a certi atti od oggetti del loro commercio.

Art. 238. L'associazione mutua commerciale dev'essere provata per iscritto.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

Art. 239. L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili.

Art. 240. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego ed il deposito prescritto dall'articolo 144.

Art. 241. Gli associati non sono obbligati, che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa, per cui fu ammesso nell'associazione.

Art. 242. Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità.

Art. 243. L'interdizione, o la morte dell'associato non lo esclude dall'associazione.

CAPO III.

Disposizioni penali e transitorie.

Art. 244. Sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale per la truffa coloro, che simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una società per azioni, od annunziando al pubblico scientemente come addette alla società persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti.

Art. 245. Sono puniti con multa sino a 5000 lire, salve le maggiori pene comminate dal Codice penale:

1. I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;

2. Gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità ai bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai soci, agli

azionisti, od agli accomandanti, interessi non prelevati sugli utili reali;

3. Gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni al disotto del loro valore nominale, acquistate azioni della società, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 143, o accordato anticipazioni sopra azioni della società;

4. Gli amministratori e i direttori che abbiano posto ad effetto una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 100 e 194;

5. Gli amministratori e i direttori delle società d'assicurazioni sulla vita e delle società amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 144;

6. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 200 e 215.

La stessa pena si applica ai sindaci che, nei casi indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5, non abbiano, per i fini suddetti, adempiuto gli obblighi loro.

Art. 246. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita, per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del Tribunale civile, o del Tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi fino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

Art. 247. Gli amministratori delle società cooperative che non depositano nella cancelleria del Tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco dei soci prescritto nell'articolo 221, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi, sono puniti colla multa fino a lire 300.

Art. 248. Ogni contravvenzione alle disposizioni degli articoli 103, 154 e 164 è punita colla multa non eccedente le lire 100.

Art. 249. Le società costituite anteriormente all'attuazione del presente Codice sono soggette alle disposizioni degli articoli 103, 166, 177, 178 e 179, ed a quelle che riguardano le liquidazioni, le fusioni e le riduzioni di capitale.

Le società già esistenti che vogliono introdurre modificazioni nei loro atti costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro durata, devono uniformare i loro statuti alle disposizioni del presente Codice.

TITOLO X.
Della cambiale e dell'assegno bancario.

CAPO I.
Della cambiale.

Sezione I.
Requisiti essenziali della cambiale.

Art. 250. La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare, o di pagare, alla scadenza, una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.

Requisiti essenziali, comuni alle due specie di cambiali, sono:

1. La data;

2. La denominazione di « *cambiale* » espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente, o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;

3. L'indicazione della persona del prenditore;

4. Della somma da pagarsi;

5. Della scadenza, e

6. Del luogo del pagamento;

7. La sottoscrizione del traente, o dell'emittente, col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale;

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, può anche denominarsi « *lettera di cambio* », e deve inoltre indicare:

8° La persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi « *pagherò cambiario* » o « *vaglia cambiario.* »

Non è necessario, che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

Art. 251. La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita:

1. A vista;

2. A certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, a uno o più mesi vista;

3. A certo tempo data;

4. A giorno fisso;

5. In fiera.

Art. 252. In mancanza di speciale indicazione del luogo del pagamento, il luogo indicato accanto alla designazione del trattario nelle cambiali tratte, e il luogo dell'emissione dei pagherò o vaglia cambiarii si reputa come il luogo di domicilio del trattario, o dell'emittente, e come il luogo, in cui deve farsi il pagamento.

Art. 253. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti, esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi gli effetti ordinari dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta.

Art. 254. La cambiale può essere tratta sopra una persona, e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

Sezione II.
Della girata.

Art. 255. La girata trasferisce la proprietà della cambiale, e tutti i diritti che ne derivano.

I giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza.

Art. 256. Se il traente, l'emittente, od il girante ha vietato il trasferimento della cambiale per mezzo di girata, colla clausola « *non all'ordine,* » od altra equivalente, le girate fatte malgrado il divieto producono soltanto, rispetto a colui che appose la clausola, gli effetti di una cessione.

Art. 257. La girata dev'essere scritta sulla cambiale, datata e sottoscritta dal girante; ma essa è valida, ancorchè il girante scriva soltanto il suo nome e cognome, o la sua ditta, a tergo della cambiale.

Ogni possessore ha diritto di riempiere le girate in bianco.

Art. 258. La girata colla clausola « *per procura, per incasso, per mandato, valuta in garanzia,* » od altra equivalente, non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio, ed anche a girarla per procura.

Se alla girata fu aggiunta la clausola « *senza garanzia,* » od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.

Art. 259. La girata d'una cambiale già scaduta produce soltanto gli effetti di una cessione.

Sezione III.
Dell'accettazione.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 260. La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.

Il traente e ciascuno dei giranti può stabilire un termine mi-

nore, e in questo caso colui che ha stabilito il termine, e gli obbligati che lo seguono, sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non è presentata entro il termine stabilito.

Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero, col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

Art. 261. L'accettazione deve essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall'accettante.

Essa si esprime colla parola « *accetto* », ma per la validità dell'accettazione basta che l'accettante scriva il suo nome e cognome o la sua ditta sulla faccia anteriore della cambiale.

Art. 262. L'accettazione della cambiale a certo tempo vista deve essere datata; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione, accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Art. 263. L'accettazione di una cambiale, pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, deve indicare la persona per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito.

Art. 264. L'accettazione deve esser data all'atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr'ore, e non può essere revocata dopo che la cambiale è stata restituita.

Art. 265. L'accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.

Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione, e produce l'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.

Art. 266. La mancanza od il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Art. 267. L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.

§ 2. — Dell'accettazione per intervento o per onore.

Art. 268. La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento dalle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno.

Art. 269. La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato, in questa qualità, l'accettazione.

Art. 270. L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratari che susseguono alla persona, in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue se la cambiale non sia presentata all'accettante per onore entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato, e i giratari che lo precedono, conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro autori, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.

Art. 271. Se non è indicata la persona, per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 272. L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore l'atto provante la mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato.

Sezione IV.
Dell'avallo.

Art. 273. Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo, ossia con la obbligazione di un terzo.

L'avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.

Esso si esprime colle parole « *per avallo* » od altre equivalenti.

Art. 274. Chi dà l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l'obbligazione della persona, per la quale l'avallo è dato.

Se non è dichiarata la persona per la quale l'avallo è dato, questo si reputa dato, nelle cambiali tratte, per l'accettante, e, se la cambiale non è ancora accettata, per il traente; e, nei pagherò o vaglia cambiari, si reputa dato per l'emittente.

Il possessore della cambiale deve adempiere verso l'avallante tutti quegli atti che sono necessari a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo è dato.

Art. 275. Il datore di avallo, che paga la cambiale scaduta, è surrogato nei diritti del possessore verso la persona, per la quale l'avallo fu dato, e verso gli obbligati anteriori.

Sezione V.
Dei duplicati e delle copie.

§ 1. — Dei duplicati.

Art. 276. Il prenditore ha diritto di avere dal traente, o dall'emittente, uno o più duplicati della cambiale.

Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente, o l'emittente.

Art. 277. Ogni duplicato dev'essere dello stesso tenore della cambiale salva la diversa indicazione di « *prima, seconda* », ecc.

In mancanza di questa diversa indicazione, i duplicati si considerano come altrettante cambiali distinte.

Art. 278. Se più esemplari di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, questi è responsabile delle girate, come se si trattasse di cambiali diverse. Eguale responsabilità assumono i giranti posteriori.

Se più esemplari sono accettati, l'accettante è obbligato per ciascuna accettazione.

Se più esemplari sono girati a persone diverse, e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

Art. 279. Chi ha spedito un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona, a cui quello fu spedito; ma la mancanza di questa indicazione non nuoce agli effetti della cambiale.

Il possessore di un duplicato, contenente tale indicazione, non può esercitare l'azione di regresso per mancanza di pagamento, o di accettazione se non prova, nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo:

1. Che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario, e

2. Che l'accettazione, o il pagamento, non potè ottenersi sul duplicato.

§ 2. — Delle copie.

Art. 280. Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Le copie devono essere conformi all'originale, e contenere tutte le indicazioni, che in esso si trovano, con l'aggiunta « *fin qui copia* » od altra equivalente.

Art. 281. L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia producono obbligazione per l'accettante e per i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale.

SEZIONE VI.

Della scadenza.

Art. 282. La cambiale a vista scade all'atto della presentazione.

Art. 283. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione, o da quella della presentazione, accertata nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Art. 284. I mesi sono computati secondo il calendario gregoriano.

La scadenza alla metà di un mese indica il giorno 15 del mese stesso.

La scadenza al principio o al fine di un mese indica il primo o l'ultimo giorno del mese.

Art. 285. La cambiale pagabile in fiera scade la vigilia del giorno stabilito come ultimo della fiera, o nel giorno della fiera, se essa non dura che un giorno.

SEZIONE VII.

Del pagamento.

§ 1. — Disposizioni generali.

Art. 286. Il possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate, che giungano fino a lui.

Le girate cancellate si hanno per non scritte.

Chi paga non è tenuto ad indicare l'autenticità delle girate.

Art. 287. La cambiale dev'essere presentata per il pagamento, e pagata, nel luogo in essa indicato, e nel giorno della scadenza.

Se il giorno della scadenza è festivo, il giorno del pagamento è il primo giorno seguente non festivo.

Art. 288. La cambiale tratta a vista, ed il pagherò o vaglia cambiario a vista o a certo tempo vista, devono essere presentati per il pagamento nel termine, e per gli effetti indicati nell'articolo 260.

Art. 289. Non sono ammesse dilazioni di grazia, di favore, o di uso per il pagamento della cambiale.

Art. 290. Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza, deve pagarsi la somma minore.

Art. 291. Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accettata per l'intiera somma; ma per conservare l'azione di regresso per la somma non pagata, deve accertare la mancanza parziale di pagamento.

Art. 292. La cambiale deve essere pagata con la moneta in essa indicata, secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Art. 293. Il possessore della cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Chi paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

Art. 294. Il creditore cambiario per ottenere il pagamento della cambiale deve darne quietanza sulla stessa.

In caso di pagamento parziale il creditore deve farne menzione sulla cambiale, e darne quietanza separata.

Se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto, anche l'atto di protesto e il conto di ritorno devono essere consegnati al debitore che paga.

Art. 295. La mancanza totale, o parziale, di pagamento si prova nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo.

Il protesto per mancanza di pagamento dev'essere fatto nel primo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento.

Art. 296. Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, il trattario o l'accettante, o l'emittente, dopo trascorso il termine per fare il protesto, ha diritto di depositare in giudizio la somma indicata nella cambiale, a spese e rischio del possessore, senza bisogno di alcun avviso.

Art. 297. Non è ammessa opposizione al pagamento che nei soli casi di smarrimento della cambiale, o di fallimento del possessore.

§ 2. — Del pagamento per intervento o per onore.

Art. 298. Se la cambiale non è pagata dal trattario, dallo accettante, dall'emittente, o dalle persone indicate al bisogno, può essere pagata da un terzo.

Il pagamento per intervento dev'essere dichiarato nell'atto di protesto.

Art. 299. Chi paga la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del possessore, nei limiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 300. Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, o dell'emittente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 271.

Art. 301. Il trattario, che in tale qualità si presenta per pagare una cambiale protestata, ancorchè non l'abbia accettata, dev'essere preferito ad ogni altro.

Se il trattario si presenta a pagare per intervento, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

SEZIONE VIII.

Del protesto.

Art. 302. Il protesto dev'essere fatto da un notaro o da un usciere.

Non è necessaria l'assistenza dei testimoni.

Art. 303. Il protesto deve farsi con un solo atto:

1. Al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento, ed, in mancanza di tale indicazione, alla residenza o alla dimora del trattario, o dell'accettante, ovvero dell'emittente, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

2. Alla residenza, o alla dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o per pagarla al bisogno;

3. Alla residenza o alla dimora di colui che avesse accettata la cambiale per intervento.

In caso di errore o di falsità nell'indicazione dei luoghi suddetti, il notaro o l'usciere deve dichiarare nel protesto le ricerche fatte per ritrovarli.

Art. 304. Il protesto deve contenere:

1. La trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate e di ogni altra dichiarazione od annotazione, che in essa si trova;

2. L'indicazione della persona alla quale è fatto il protesto, dell'oggetto della richiesta e della data in cui fu fatta;

3. L'enunciazione della risposta avuta, o dei motivi, per i quali non ne fu data alcuna.

Se la cambiale è smarrita, e non ne esiste un duplicato o una copia, il protesto, invece della trascrizione, deve contenere una precisa descrizione della cambiale stessa.

Art. 305. I notari e gli uscieri devono consegnare al richiedente l'originale del protesto, e trascrivere tutti i protesti per intiero,

giorno per giorno, e per ordine di data, in un registro particolare, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori.

Art. 306. Nessun atto, per parte del possessore della cambiale, può supplire al protesto, per provare l'adempimento degli atti necessari a prescrivere l'azione cambiaria.

Tuttavia il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione, datata e sottoscritta dalla persona, che rifiuta di accettare o di pagare, entro il termine per fare il protesto, e registrata entro due giorni dalla data.

Se la dichiarazione suddetta è fatta per atto separato dalla cambiale, essa deve contenerne la trascrizione esatta, quale è richiesta nel numero 1 dell'art. 304.

Art. 307. La morte o il fallimento del trattario, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensano il possessore della cambiale dall'obbligo di accertare la mancanza di pagamento nei modi stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 308. La clausola « *senza protesto* » o « *senza spese,* » od altra, che dispensi dall'obbligo di protestare, apposta dal traente, dall'emittente, o da un girante, si ha per non scritta.

Sezione IX.
Della rivalsa.

Art. 309. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma, che gli è dovuta, con una tratta a vista sul traente o sopra un altro fra gli obbligati in via di regresso.

Colui che ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori.

Art. 310. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno.

Il conto di ritorno deve indicare:

1. La somma capitale della cambiale non pagata, coll'interesse dal giorno della scadenza;
2. Le spese di protesto od altre spese legittime, come commissione di Banca, senserie, bollo e porto di lettere;
3. La persona sulla quale la rivalsa è tratta;
4. Il ricambio.

Art 311. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corso del cambio dal luogo in cui la cambiale era pagabile sul luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante, che ha riscattata la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, si regola secondo il corso del cambio dal luogo, da cui è tratta la rivalsa, sul luogo di residenza della persona, sulla quale è tratta.

Il ricambio non è dovuto, se il corso del cambio non è accertato nei modi stabiliti nell'articolo 37.

Art. 312. Ogni girante, che ha riscattato la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, ha diritto di cancellare la propria girata, e tutte le girate posteriori.

Sezione X.
Dell'azione cambiaria.

Art. 313. Provata la mancanza di accettazione, nei modi stabiliti nella sezione VIII del presente capo, il traente e i giranti sono solidariamente e rispettivamente obbligati a dare cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza, e per il rimborso delle spese.

Art. 314. Il possessore di una cambiale accettata ha diritto di ottenere cauzione dai giranti e dal traente, se l'accettante sia fallito, od abbia sospeso i pagamenti, o se una esecuzione contro di lui sia riuscita inutile, qualora provi, nei modi stabiliti nella sezione VIII, che la cauzione non fu prestata dall'accettante, e che una nuova accettazione non potè ottenersi dalle persone indicate al bisogno.

Ciascun giratario può chiedere cauzione agli obbligati anteriori, producendo le prove suddette.

Art. 315. Se la cambiale è pagabile in luogo diverso dalla residenza dell'accettante o dell'emittente, e presso una persona diversa, il mancato pagamento deve essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, anche per conservare l'azione contro lo accettante, e contro l'emittente.

Art. 316. Il possessore della cambiale deve dar avviso al suo girante del mancato pagamento della cambiale entro due giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'articolo 306.

Ogni girante deve dare eguale avviso al suo autore immediato entro due giorni dalla ricevuta notizia, e così di seguito fino al traente, o al primo girante del pagherò cambiario.

L'avviso si reputa dato colla consegna alla posta della lettera che lo contiene.

Se un girante non ha indicato nella girata il luogo del suo domicilio, l'avviso del non seguito pagamento deve darsi al di lui autore.

Chi non adempie all'obbligo suddetto, o non dà l'avviso al suo autore immediato, è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 317. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può esercitare l'azione cambiaria contro alcuni degli obbligati, o contro uno solo di essi, senza perdere il suo diritto verso gli altri.

Egli non è tenuto ad osservare l'ordine delle girate.

Art. 318. L'azione del possessore della cambiale scaduta ha per oggetto il pagamento della somma indicata nella cambiale, degli interessi e delle spese giustificate dal conto di ritorno, secondo le disposizioni degli articoli 310 e 311.

L'azione del girante, che ha riscattato la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, ha per oggetto il pagamento della somma indicata nel conto di ritorno, cogli interessi dal giorno del pagamento, e il rimborso delle sue spese e del ricambio.

Art. 319. Se il possessore della cambiale esercita l'azione individualmente contro uno degli obbligati in via di regresso, deve citarlo in giudizio, entro 15 giorni dalla data del protesto, o della dichiarazione indicata nell'art. 306.

Quando il luogo in cui risiede il debitore, contro il quale si agisce, e quello in cui la cambiale era pagabile, facciano parte di giurisdizioni diverse di Corti d'appello, il termine per fare la citazione è eguale a quello stabilito per la comparizione, nei numeri 4 e 5 dell'art. 148 del Codice di procedura civile.

Per le cambiali datate da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del Regno, o datate da queste e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

Art. 320. Se la cambiale è datata nel Regno e pagabile in paese estero, l'azione di regresso contro gli obbligati residenti nel Regno dev'essere esercitata nel termine:

Di sessanta giorni, se la cambiale è pagabile in uno Stato di Europa, o delle coste dell'Asia o dell'Africa bagnate dal Mediteranneo, dal Mar Nero, dal canale di Suez, o dal Mar Rosso;

Di centoventi giorni, se è pagabile in un'altra piazza dell'Asia o dell'Africa, o in una piazza dell'America sui versanti dell'oceano Pacifico;

Di duecentoquaranta giorni in tutti gli altri casi.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza, con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

Art 321. Se il possessore esercita l'azione di regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, si applicano a ciascuno di questi i termini stabiliti negli articoli precedenti.

I termini stessi si applicano per l'esercizio dell'azione di regresso spettante ai giranti.

Se il girante ha riscattato la cambiale, o l'ha pagata per via di rimessa, i termini decorrono dal giorno in cui l'ha pagata; se fu citato in giudizio per il pagamento della cambiale, i termini decorrono dalla data della citazione.

Art. 322. Per l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, sì per il capitale, che per gli accessori.

Le opposizioni al precetto appartengono alla giurisdizione commerciale. Esse non sospendono l'esecuzione; ma il presidente del Tribunale di commercio, o il pretore competente per la somma, possono, ad istanza dell'opponente, esaminati i prodotti documenti, ed ove concorrano gravi motivi di opposizione, sospendere, in tutto o in parte, gli atti esecutivi, con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia data cauzione.

Art. 323. Nei giudizi cambiari, ancorchè promossi mediante citazione, il debitore non può opporre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione, e le eccezioni personali a colui che la esercita.

Tuttavia queste eccezioni personali non possono ritardare l'esecuzione o la condanna al pagamento, se non sono liquide o di pronta soluzione, e, in ogni caso, fondate su prova scritta. Ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto ha luogo la esecuzione o la condanna al pagamento, con cauzione o senza, secondo il prudente discernimento del giudice.

Art. 324. Il possessore della cambiale decade dall'azione di regresso, dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

1. Per la presentazione della cambiale a vista o a tempo vista;
2. Per il protesto in mancanza di pagamento;
3. Per l'esercizio dell'azione di regresso.

I giranti decadono egualmente dall'azione di regresso verso gli obbligati anteriori, dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

La domanda giudiziale, sebbene proposta davanti a giudice incompetente, impedisce la decadenza.

Art. 325. Nonostante la decadenza dell'azione cambiaria, il traente resta obbligato verso il possessore della cambiale per la somma, della quale egli trarrebbe altrimenti indebito profitto a danno del possessore stesso.

Nel caso preveduto nell'articolo 315, questa disposizione si applica anche all'accettante di una cambiale tratta ed all'emittente di un pagherò cambiario.

Sezione XI.

Della cambiale con firme di persone incapaci o con firme false o falsificate.

Art. 326. La cambiale con firme di persone incapaci è efficace rispetto alle persone capaci che la sottoscrissero.

La stessa regola si applica nel caso in cui la stessa cambiale contenga firme false e firme vere.

Art. 327. Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati verso il possessore come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

Sezione XII.

Delle cambiali smarrite.

Art. 328. Una cambiale smarrita può essere dichiarata inefficace ai riguardi di qualunque possessore che non eserciti i suoi diritti entro il termine stabilito secondo le disposizioni seguenti.

Art. 329. Il presidente del Tribunale di commercio nel cui circondario è il luogo di pagamento della cambiale, qualora riconosca giustificata la proprietà e lo smarrimento di essa, ordina con decreto la pubblicazione di un avviso contenente la trascrizione esatta o una precisa descrizione della cambiale smarrita, e l'invito a chiunque la posseda di presentarla in giudizio nel termine di giorni quaranta, se è datata nel Regno, coll'avvertimento che, in difetto, essa sarà dichiarata inefficace riguardo al possessore.

Se la cambiale è datata fuori del Regno, si applicano i maggiori termini indicati nell'articolo 320.

L'avviso dev'essere affisso nella sala del Tribunale, nei locali della Borsa più vicina e nella sala comunale del luogo di pagamento, e dev'essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo stesso e in quegli altri giornali che, secondo le circostanze del caso, il presidente abbia designati nel decreto.

Il termine decorre dalla scadenza della cambiale, se essa non è ancora scaduta, e altrimenti dalla pubblicazione dell'avviso.

Art. 330. Durante il termine stabilito nell'articolo precedente il proprietario della cambiale può esercitare tutti gli atti che tendono a conversare i suoi diritti, e, dopo scaduta la cambiale, può esigerne il pagamento mediante cauzione, oppure può chiedere il deposito giudiziale della somma.

Trascorso il termine, ed accertato il difetto di presentazione della cambiale smarrita, l'inefficacia di essa, rispetto al detentore, è dichiarata con sentenza del Tribunale, in contraddittorio degli obbligati.

Questa sentenza fa cessare le cauzioni date.

Art. 331. Il possessore che si legittima nel modo stabilito nell'articolo 286 non può essere obbligato a rilasciare la cambiale, eccettuato il caso di mala fede o di colpa grave nell'acquisto.

Sezione XIII.

Dell'ordine in derrate.

Art. 332. L'ordine in derrate è una cambiale, ed è regolato secondo le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 333. L'ordine in derrate deve contenere la denominazione di « *cambiale* » o di « *ordine in derrate,* » espressa nel contesto della scrittura, ed indicare la specie della derrata da consegnarsi, la qualità e la quantità della medesima.

Art. 334. Nell'ordine in derrate dev'essere determinato il tempo entro il quale deve farsi la consegna.

La mancanza di questa determinazione esclude la qualità di cambiale, salvi gli effetti dell'obbligazione, secondo la sua natura civile e commerciale.

Art. 335. Giunto il termine prefisso nell'ordine è in facoltà del possessore di farlo eseguire, o col caricamento della derrata per terra o per acqua, o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini, dove si trova, oltre al tempo espresso nell'ordine, e gli usi locali lo consentano, le derrate vi restano per suo conto e rischio.

Art. 336. In mancanza di convenzione speciale, o di usi locali, le spese di consegna, ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura, sono a carico di chi deve consegnare; le spese di ricevimento a carico di colui, al quale la consegna deve essere fatta.

Art. 337. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell'articolo 37.

CAPO II.

Dell'assegno bancario (check).

Art. 338. Chiunque ha somme di denaro disponibili presso una Banca, o presso qualsiasi persona, può disporre a favore proprio o di un terzo, mediante l'assegno bancario (*check*).

Art. 339. L'assegno bancario deve essere datato e sottoscritto dall'emittente.

Può essere emesso al portatore, o a favore di persona designata.

Può essere pagabile a vista, o in un termine non maggiore di dieci giorni, da quello della presentazione.

Può essere trasmesso mediante girata, ed anche con girata in bianco.

Art. 340. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni, che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, le scadenze ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

Art. 341. Il possessore dell'assegno bancario deve presentarlo al pagamento entro otto giorni, se è emesso nel luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è pagabile in luogo diverso da quello in cui è emesso.

Il giorno dell'emissione non è compreso nel termine.

Art. 342. Il possessore dell'assegno bancario, che non ne reclama il pagamento entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, perde la sua azione contro i giranti. Egli perde anche l'azione contro l'emittente se la disponibilità della somma è mancata per fatto del depositario del danaro dopo la scadenza dei termini suddetti.

Art. 343. Chi emette un assegno bancario senza data o con falsa data, o senza che esista presso il trattario la somma disponibile, è punito con multa eguale al decimo della somma indicata nell'assegno, salve le pene più gravi sancite dal Codice penale.

TITOLO XI.

Del conto corrente.

Art. 344. L'annotazione in conto corrente produce:

1. Il trasferimento della proprietà del credito annotato in conto corrente a favore del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso; però l'annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o altro titolo di credito si presume fatta sotto la condizione « *salvo incasso*; »

2. La reciproca compensazione fra le parti, fino a concorrenza del rispettivo dare ed avere, salvo il pagamento della differenza, se vi è luogo;

3. Il decorrimento dell'interesse sulle somme passate a conto corrente, a debito del ricevente, dal giorno dell'esazione.

L'interesse è calcolato a rate di giorni ed alla ragione commerciale, se non è convenuto diversamente.

Art. 345. L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione, ed il rimborso delle spese, per gli affari che vi si riferiscono.

Art. 346. Il contratto di conto corrente è sciolto di diritto:

1. Per la disdetta data da una delle parti;

2. Per la scadenza del termine convenuto;

3. Per la morte, l'interdizione o il fallimento di una delle parti.

Art. 347. La chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza ha luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio, e, in difetto, alla fine del dicembre di ogni anno.

Sulla differenza decorre l'interesse dalla data della liquidazione.

TITOLO XII.

Del mandato commerciale e della Commissione.

CAPO I.

Del mandato commerciale.

SEZIONE I.

Del mandato commerciale in generale.

Art. 348. Il mandato commerciale ha per oggetto la trattazione di affari commerciali, per conto e in nome del mandante.

Il mandato commerciale non si presume gratuito.

Art. 349. Il mandato commerciale, sebbene concepito in termini generali, non si estende ad affari non commerciali, se ciò non è dichiarato espressamente.

Se al mandatario sono date istruzioni riguardo solamente a certe particolarità dell'affare, il mandato si reputa libero per le altre.

Il mandato per un certo affare comprende tutti gli atti richiesti dall'esecuzione di esso, ancorchè non espressamente indicati.

Art. 350. Il mandatario, che non vuole accettare l'incarico, deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al mandante, e, non ostante il suo rifiuto, deve far riporre in luogo sicuro le cose speditegli, ed aver cura della loro conservazione a spese del mandante, fino a che questi abbia potuto dare le disposizioni opportune.

In caso di ritardo, può anche provocare il deposito giudiziale, e la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.

Art. 351. Se le cose, che il mandatario riceve per conto del mandante, presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso colui che ha eseguito il trasporto; altrimenti è responsabile delle cose ricevute, secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso, o di vettura, o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose, secondo le disposizioni dell'articolo 70.

Art. 352. Il mandatario è obbligato a render noti al mandante tutti i fatti, che possono avere influenza sulla di lui determinazione di rivocare o di modificare il mandato.

Art. 353. Il mandatario, nella custodia delle cose che detiene per conto del mandante, è responsabile dei danni, che non dipendono da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura.

Art. 354. Il mandatario è tenuto a pagare l'interesse delle somme che appartengono al mandante dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la rimessa.

Art. 355. Il mandatario, che non opera secondo le istruzioni ricevute, o in difetto d'istruzioni, secondo gli usi del commercio, è obbligato verso il mandante al risarcimento del danno.

Art. 356. Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, se non vi è convenzione contraria.

Art. 357. Il mandatario deve dare notizia senza ritardo al mandante dell'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere, dopo ricevuto l'avviso, per un tempo maggiore di quello richiesto dalla natura dell'affare, o concesso dagli usi del commercio, fa presumere la sua approvazione, ancorchè il mandatario abbia ecceduto il mandato.

Art. 358. Il mandatario, che distrae dal fine prescritto le somme ricevute per conto del mandante, è debitore dell'interesse sulle medesime dal giorno in cui le ha ricevute, oltre il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra azione, anche penale, in caso di dolo o frode.

Art. 359. Il mandatario deve, se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta.

Egli non può opporre ai terzi le istruzioni separate dategli dal mandante, se non prova che essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione.

Art. 360. La misura della provvigione spettante al mandatario per l'esecuzione del mandato, si determina, in difetto di convenzione, secondo gli usi del luogo in cui il mandato viene eseguito.

Art. 361. Il mandatario commerciale ha, per le sue anticipazioni e spese, per gli interessi delle somme sborsate, e per la sua provvigione, privilegio speciale sulle cose di ragione del mandante, ch'egli detiene per l'esecuzione del mandato, o che si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini, o in luogo di pubblico deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione col possesso legittimo della polizza di carico « *sola* » o « *prima* », o della lettera di vettura.

I crediti suddetti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante e verso il venditore rivendicante, ancorchè le anticipazioni, o le spese, siano fatte prima o dopo che le cose sono pervenute in possesso del mandatario.

Il mandatario che ha comprato merci per conto del mandante, ha il privilegio medesimo, anche per il prezzo pagato, se le merci si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini, o in luogo di pubblico deposito.

In caso di fallimento del mandante, il privilegio del mandatario sulle cose comperate per di lui conto, si esercita secondo le disposizioni del capo III, titolo IV, libro terzo, del presente Codice.

Se le cose appartenenti al mandante sono state dal mandatario vendute, il privilegio si esercita sul prezzo esistente presso di questo.

Art. 362. Per esercitare il diritto indicato nell'articolo precedente, il mandatario deve far notificare giudizialmente al mandante la nota delle somme che gli sono dovute, coll'invito a farne pagamento entro tre giorni, e coll'avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita delle cose soggette al privilegio.

Il mandante può fare opposizione, con citazione a udienza fissa, notificata entro lo stesso termine.

Se il mandante non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine per l'opposizione è aumentato secondo le disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile.

Trascorso il termine dell'opposizione o rigettata la medesima, il mandatario può, senz'altra formalità, far vendere le cose suddette secondo le disposizioni dell'art. 67.

Art. 363. Se più mandatari sono designati nello stesso atto e non è dichiarato ch'essi debbano operare congiuntamente, i mandatari si reputano incaricati di operare l'uno in mancanza dell'altro, secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto di nomina.

Se è dichiarato che i mandatari debbano operare congiuntamente, e il mandato non viene accettato da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati ad eseguirlo, qualora costituiscano la maggioranza dei nominati.

L'obbligazione di più mandatari commerciali è solidaria.

Art. 364. Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il mandato si estingue:

1. Per il matrimonio della donna commerciante, che ha dato o ricevuto il mandato, se questa non viene autorizzata a continuare l'esercizio del commercio, secondo le disposizioni dell'articolo 12;

2. Per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla donna maritata o al minore che ha dato o ricevutò il mandato.

Art. 365. Se l'esecuzione del mandato è interrotta per revoca o per rinuncia del mandante o del mandatario senza giusta causa, si farà luogo al rifacimento dei danni.

Se l'esecuzione del mandato è interrotta per la morte del mandante o del mandatario, il compenso a questo dovuto si determina in proporzione di ciò che gli sarebbe stato dovuto per l'esecuzione completa.

Sezione II.

Degli institori e dei rappresentanti.

Art. 366. È institore colui, che viene preposto all'esercizio del commercio del preponente, nel luogo dove questi lo esercita, o in luogo diverso.

Art. 367. Il preponente è responsabile dei fatti dell'institore, e delle obbligazioni da lui contratte, entro i limiti del commercio, a cui è preposto.

Se più sono i preponenti, ciascuno di essi è responsabile solidariamente.

Se il preponente è una società di commercio, la responsabilità dei soci si regola secondo la diversa natura della società.

Art. 368. Il mandato conferito all'institore può essere espresso o tacito.

Il mandato espresso dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario l'institore deve esercitare il suo ufficio, per essere trascritto nel registro a ciò destinato, ed affisso secondo le disposizioni dell'articolo 8.

Un estratto del mandato dev'essere, a cura del cancelliere, pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo di residenza del Tribunale suddetto.

Se non siano adempiute tutte le suddette formalità, il mandato è regolato dalle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 369. Rispetto ai terzi, il mandato conferito tacitamente all'institore è sempre generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, per cui è dato.

Il preponente non può opporre ai terzi veruna limitazione del mandato conferito all'institore, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta la obbligazione.

Art. 370. L'institore deve sempre trattare a nome del preponente, e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome o la ditta del preponente, colla clausola « *per procura,* » od altra equivalente.

In mancanza di tale dichiarazione, l'institore contrae obbligazione personale, ma i terzi possono sempre esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore, appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, a cui questi è preposto.

Art. 371. L'institore non può, senza espresso consenso del preponente, far operazioni, nè prendere interesse, per conto proprio od altrui, in altri commerci del genere di quello a cui è preposto.

Se contravviene a questo divieto, l'institore è tenuto al risarcimento dei danni, e il preponente ha inoltre diritto di ritenere per sè i profitti conseguiti cogli atti vietati.

Art. 372. L'institore è responsabile personalmente, e solidariamente col preponente, dell'adempimento delle disposizioni contenute nei titoli III e IV di questo libro, rispetto al commercio, a cui è preposto.

Art. 373. La revoca del mandato espresso deve essere pubblicata nelle forme stesse, colle quali ne fu pubblicato il conferimento.

Art. 374. L'institore può stare in giudizio ed essere convenuto in nome del preponente, per gli atti appartenenti al commercio, a cui è preposto.

Art. 375. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai rappresentanti di case commerciali o di società estere, che trattano o

conchiudono abitualmente in nome e per conto di esse nel Regno gli affari appartenenti al loro commercio.

SEZIONE III.

Dei commessi viaggiatori di commercio.

Art. 376. Chi manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari, o simili documenti, a trattare affari, o fare operazioni del suo commercio, è obbligato per i fatti del medesimo, e per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse nei documenti che lo autorizzano.

Art. 377. Le disposizioni dell'art. 370 si applicano ai commessi viaggiatori, ma questi non possono sottoscrivere *per procura,* e devono solamente indicare il nome del principale.

SEZIONE IV.

Dei commessi di negozio.

Art. 378. I commessi di negozio, preposti a vendere al minuto, hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio, od al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono, e di rilasciarne ricevuta in nome del principale.

Non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale.

CAPO II.

Della Commissione.

Art. 379. La commissione ha per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente a nome del commissionario.

Fra committente e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri, come tra mandante e mandatario, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 380. Il commissionario è obbligato direttamente verso la persona, colla quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione verso le persone, colle quali il commissionario ha contrattato, nè queste hanno azione verso il committente.

Art. 381. Il commissionario è obbligato a tenere separate fra loro, e dalle cose proprie, le cose che appartengono a committenti diversi, e deve distinguere nei suoi registri le annotazioni appartenenti a ciascuna operazione.

Se il commissionario ha verso la stessa persona crediti provenienti da operazioni diverse, fatte per conto di più committenti, o per conto proprio ed altrui, egli è tenuto ad esigere da essa un documento distinto per ciascun affare, e, in caso di pagamento, deve indicare nei suoi libri la persona per la quale fu fatto.

In mancanza d'indicazione, il pagamento viene imputato proporzionalmente a ciascun credito.

Art. 382. Le operazioni fatte dal commissionario con violazione o con eccesso di mandato restano a di lui carico, e conseguentemente:

1. Se ha venduto per un prezzo inferiore al limite fissato, o, in difetto, al prezzo corrente, egli deve pagare al committente la differenza, qualora non provi che la vendita al prezzo suddetto era ineseguibile, e che colla vendita fatta il mandante fu preservato da un danno;

2. Se ha comprato per un prezzo superiore, il committente può respingere l'operazione, e considerarla fatta per conto del commissionario, se questi non offre di rifondergli la differenza del prezzo;

3. Se la cosa comprata non corrisponde alla qualità commessa, il committente può rifiutarla.

Art. 383. Il commissionario, che nell'adempimento della commissione fa operazioni a fido, senza esservi autorizzato, assume i rischi a suo carico, e il committente può esigere da lui a pronti contanti l'importare dell'operazione, cedendogli gli interessi ed i vantaggi derivanti dal credito accordato.

Il commissionario si presume autorizzato a concedere i termini d'uso nella piazza ove fa l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Art. 384. Il commissionario, che vende a fido, deve indicare al committente nella lettera d'avviso la persona del compratore e il termine concesso. In difetto, si ritiene che l'operazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni prova in contrario.

Art. 385. Nella commissione di acquisto o di vendita di cambiali, di obbligazioni dello Stato, o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di Borsa o di mercato, il commissionario, se il committente non dispose altrimenti, può somministrare egli stesso al prezzo corrente, come venditore, le cose che deve comperare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vendere per conto del committente, salvo il suo diritto alla provvigione.

Se, nel dare avviso al committente della commissione eseguita, il commissionario, nei casi suddetti, non nomina la persona, colla quale ha contrattato, il primo ha diritto di ritenere, che il secondo abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui l'adempimento del contratto.

Art. 386. Il commissionario non è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone, colle quali ha contrattato, se non vi è uso o convenzione contraria.

Il commissionario, il quale assume tale responsabilità, è personalmente obbligato verso il committente all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

In questo caso egli ha diritto alla provvigione speciale, denominata *star del credere,* che si determina secondo gli usi del luogo dell'eseguita commissione.

TITOLO XIII.

Del contratto di trasporto.

Art. 387. Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente, che dà l'incarico del trasporto, e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Si designa col nome di *vettore* chiunque assume, in qualunque modo, di eseguire, o di fare eseguire trasporti.

Le obbligazioni reciproche tra il mittente, o l'imprenditore di trasporti, ed il capitano o padrone, sono regolate nel libro secondo.

Art. 388. Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliela domanda.

La lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore.

La forma o gli effetti della girata della lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni del titolo X di questo libro.

Art. 389. La lettera di vettura dev'essere datata e sottoscritta dal mittente, ed indicare:

1. La natura, il peso, la misura o il numero delle cose da trasportare, e, se sono in colli, la qualità dell'imballaggio, il loro numero e i loro contrassegni, o marche;

2. La persona del mittente, e la sua residenza;

3. La persona del vettore, e la sua residenza;

4. Il luogo di destinazione, e la persona del destinatario, esprimendo, se la lettera di vettura sia all'ordine, ovvero al portatore;

5. Il porto, o prezzo del trasporto, e le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni;

6. Il tempo entro il quale deve essere eseguito il trasporto, esprimendo, per le ferrovie, se il trasporto debba esser fatto a grande o a piccola velocità;

7. Le altre stipulazioni convenute fra le parti.

Il mittente può indicare se stesso come destinatario, e, quando anche abbia indicato una persona diversa, può riservarsi nella lettera di vettura la facoltà di disporre delle cose spedite fino alla consegna di esse al destinatario indicato.

Art. 390. Il mittente deve consegnare al vettore, quando occorrano, i documenti doganali: egli risponde della loro verità e regolarità.

Art. 391. Il vettore deve rilasciare al mittente un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione.

Se la lettera di vettura è all'ordine o al portatore, la girata o la consegna dell'esemplare sottoscritto dal vettore trasferisce la proprietà delle cose trasportate.

Le convenzioni non indicate nella lettera di vettura non hanno effetto contro il destinatario, e contro il possessore dell'esemplare della lettera di vettura all'ordine o al portatore sottoscritto dal vettore.

Art. 392. Se il vettore accetta le cose da trasportarsi senza fare riserva, si presume che esse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 393. Il vettore deve eseguire la spedizione delle cose da trasportarsi, secondo l'ordine, in cui ne ha ricevuto la consegna, se per la natura delle cose, per la loro destinazione, o per altri motivi, non sia necessario seguire un ordine diverso, o se ciò non sia impedito da forza maggiore.

Se il trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarne il mittente, il quale ha facoltà di risolvere il contratto, colla sola rifusione delle spese sostenute dal vettore. Se l'impedimento interviene durante l'esecuzione del trasporto, il vettore ha anche diritto al pagamento del porto in proporzione del cammino percorso. In questi casi lo esemplare della lettera di vettura all'ordine, o al portatore, sottoscritto dal vettore, dev'essere a lui restituito.

Art. 394. Il mittente o il possessore della lettera di vettura ha diritto di sospendere il trasporto, e di ordinare la restituzione delle cose trasportate, o la consegna di esse a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporne altrimenti; ma deve rifondere al vettore le spese, e risarcirgli i danni, che sono la conseguenza immediata e diretta del contr'ordine.

L'obbligo del vettore di eseguire gli ordini del mittente cessa dal momento in cui, arrivate le cose al luogo di destinazione, il destinatario, che sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna, l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura. In questi casi il solo destinatario ha facoltà di disporre delle cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine, o al portatore, il vettore ha diritto che gli sia restituito l'esemplare da lui sottoscritto, e, se è mutata la destinazione delle cose trasportate, può esigere una nuova lettera di vettura.

Art. 295. Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale.

Art. 396. Il vettore è responsabile dei fatti dei suoi dipendenti, di tutti i vettori successivi, e di ogni altra persona a cui egli affidi l'esecuzione del trasporto.

Art. 397. I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura, o altrimenti, lo stato delle cose da trasportarsi al momento in cui sono loro consegnate.

In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buona condizione e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

Art. 398. Il vettore è responsabile della perdita e dell'avarìa delle cose che trasporta, dal momento in cui le riceve, fino a quello della riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avarìa derivano da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

Se trattasi di trasporto di determinate specie di cose fragili, o soggette a facile deterioramento, o di animali, ovvero di trasporti fatti in modo speciale, le ferrovie possono stipulare che la perdita o l'avarìa si presumano derivate da vizio delle cose trasportate, dalla loro natura, o da fatto del mittente o del destinatario, se non è provata la loro colpa.

Le avarìe si accertano nei modi stabiliti nell'articolo 70, e il mittente o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'art. 394, può essere autorizzato dall'autorità giudiziaria ad esigere la consegna delle cose trasportate, con cauzione o senza.

Art. 399. In caso di ritardo nell'esecuzione del trasporto, il vettore non ha diritto che alla metà del prezzo di trasporto, e perde l'intiero prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno che si provasse essere derivato.

Il vettore non è responsabile del ritardo se prova ch'esso sia derivato da forza maggiore, o dal fatto del mittente o del destinatario.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo.

Art. 400. Rispetto alle cose che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità fino alla concorrenza di un tanto per cento preventivamente determinato, che deve essere stabilito per ciascun capo o collo.

La limitazione della responsabilità non ha effetto se il mittente o il destinatario provino che la perdita non avvenne in conseguenza della natura delle cose, o che, per le circostanze del caso, la diminuzione non poteva giungere alla misura stabilita.

Art. 401. Il danno derivante da perdita o da avarìa si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il prezzo corrente si determina secondo le disposizioni dell'art. 37, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avarìa.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, la misura del risarcimento si determina secondo le disposizioni degli articoli 1227 e 1229 del Codice civile.

La misura del risarcimento del danno derivante dalla perdita dei bagagli di un viaggiatore, consegnati al vettore senza indicazione del contenuto, si determina secondo le particolari circostanze del fatto.

Art. 402. Il vettore non risponde degli effetti preziosi, del danaro e dei titoli di credito, che non gli sono stati dichiarati, e in caso di perdita o di avarìa non è tenuto a risarcire più del valore denunciato.

Art. 403. Dopo l'arrivo delle cose trasportate, o dopo il giorno in cui esse avrebbero dovuto arrivare nel luogo di destinazione, il destinatario può esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto, e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la consegna delle cose stesse e della lettera di vettura. Nel caso indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 389, l'azione spetta al mittente fino a che le cose trasportate non siano state consegnate al destinatario.

Art. 404. Il vettore non è obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate, se la persona che si presenta a riceverle non adempie a quanto è imposto dal contratto o dalla legge.

Se però il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli le cose trasportate.

Se la lettera di vettura è all'ordine, o al portatore, il vettore

può ricusare la riconsegna, finchè non gli venga restituito l'esemplare da lui sottoscritto.

Art. 405. Se il vettore consegna le cose trasportate senza esigere il pagamento di quanto è dovuto a lui o ai vettori precedenti, o il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso, e rimane responsabile verso il mittente, e verso i vettori precedenti, per le somme assegnate sulle cose stesse, salva la sua azione verso il destinatario.

Art. 406. Il destinatario ha diritto di verificare a sue spese, al momento della consegna, lo stato delle cose trasportate, se anche non presentino segni esterni di avarìa.

Il destinatario che riceve le cose e la lettera di vettura, è obbligato a pagare quanto è dovuto secondo le disposizioni di questa.

Art. 407. Ogni domanda di risarcimento, del mittente o del destinatario, deve essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore: si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia avvenuto durante il trasporto da lui eseguito.

Ogni vettore, chiamato a rispondere di fatti non suoi, ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno, giusta la precedente disposizione.

Art. 408. Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto, il vettore ha privilegio sulle cose trasportate sino alla riconsegna al destinatario.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

Art. 409. Se il destinatario non si trovi, o sorga controversia intorno al ricevimento delle cose trasportate, il presidente del Tribunale di commercio, o il pretore, può ordinare il deposito o il sequestro delle cose stesse. Può anche farne verificare lo stato, ed ordinarne la vendita, sino a concorrenza delle somme dovute al vettore, nel modo stabilito nell'articolo 70.

Se non vi è controversia, il vettore, per ottenere il pagamento dovutogli, può procedere secondo le disposizioni dell'articolo 362.

Art. 410. Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per il solo adempimento, o per il termine della riconsegna, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Se può provarsi che il danno sofferto sia superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Qualora la responsabilità del vettore sia esclusa secondo le disposizioni degli articoli 398 e 399, non vi è luogo a pena.

Art. 411. Il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore.

Tuttavia, l'azione contro il vettore, per la perdita o l'avarìa non riconoscibile al momento della riconsegna, sussiste anche dopo il ricevimento delle cose trasportate e il pagamento del porto, se la perdita o l'avarìa fu verificata giudizialmente entro dieci giorni dal ricevimento, e se si prova ch'erano ad esso anteriori.

Queste disposizioni non sono applicabili in caso di dolo.

Art. 412. Le stipulazioni che escludano o limitino, nei trasporti per ferrovie, le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 391 a 393, 398 a 401, 403, 404, 407 e 411, sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari.

TITOLO XIV.
Del contratto di assicurazione.
CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 413. L'assicurazione è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare all'assicurato da determinati casi fortuiti o di forza maggiore, ovvero a pagare una determinata somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una persona.

Art. 414. Le associazioni di mutua assicurazione sono soggette alle disposizioni del titolo IX, ed a quelle del presente titolo, in quanto non siano incompatibili colla loro speciale natura.

Le assicurazioni marittime sono specialmente regolate nel libro secondo.

Art. 415. Il contratto di assicurazione deve risultare da prova per iscritto.

La polizza d'assicurazione dev'essere datata, e deve indicare:

1. La persona che fa assicurare, e la sua residenza o il suo domicilio;

2. La persona dell'assicuratore, e la sua residenza o il suo domicilio;

3. L'oggetto dell'assicurazione;

4. La somma assicurata;

5. Il premio d'assicurazione;

6. I rischi che l'assicuratore assume a suo carico, e il tempo da cui cominciano e in cui finiscono.

Art. 416. Se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui, o per conto di chi spetta, si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare.

Art. 417. L'assicuratore può far riassicurare da altri le cose che ha assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio della assicurazione.

La cessione dei diritti verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza, sottoscritta dal cedente, dal cessionario, e si rende irretrattabile di fronte ai terzi con la notificazione all'assicuratore o con la di lui accettazione.

CAPO II.
Dell'assicurazione contro i danni.
SEZIONE I.
Disposizioni generali.

Art. 418. Può far assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha un interesse reale e legittimo, o una responsabilità per la conservazione di essa.

Art. 419. L'assicurazione contro i danni può essere fatta per tutto il valore della cosa, per una quota di essa o per una somma determinata.

Può anche farsi l'assicurazione di più cose congiuntamente o separatamente, o di una universalità di cose.

Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge.

Art. 420. Se l'assicurazione contro i danni non copre che una parte del valore della cosa assicurata, l'assicurato sostiene una parte proporzionale dei danni e delle perdite.

Art. 421. Le cose assicurate per l'intero valore non possono essere nuovamente assicurate per lo stesso tempo e per gli stessi rischi a profitto della stessa persona.

Tuttavia la seconda assicurazione è valida:

1. Se è condizionata alla nullità della precedente assicurazione, o all'insolvenza totale o parziale del primo assicuratore;

2. Se i diritti derivanti dalla prima assicurazione vengono ceduti al secondo assicuratore, o rinunciati al primo.

Art. 422. Se l'intiero valore delle cose assicurate non è coperto dal primo contratto, gli assicuratori posteriori rispondono per il valore residuo, secondo l'ordine di data dei contratti.

Tutte le assicurazioni contratte nello stesso giorno si reputano contemporanee, e sono valide fino all'ammontare del valore intiero, in proporzione della somma assicurata da ciascuna di esse.

Art. 423. L'assicurazione per una somma eccedente il valore delle cose assicurate non produce effetto riguardo all'assicurato, se vi fu dolo o frode per parte sua, e l'assicuratore di buona fede guadagna il premio.

Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad un'indennità eguale alla metà del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata.

Art. 424. Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato, è causa di nullità dell'assicurazione, quando la dichiarazione o la reticenza sono di tale natura, che il contratto non avrebbe avuto luogo, o non sarebbe stato fatto alle medesime condizioni se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose.

L'assicurazione è nulla, sebbene la dichiarazione o la reticenza riguardi circostanze che nell'effetto non hanno influito sul danno o sulla perdita delle cose assicurate.

Se da parte dell'assicurato vi è stata mala fede, l'assicuratore guadagna il premio.

Art. 425. L'assicurazione è nulla, se l'assicuratore e l'assicurato, o la persona che ha fatto assicurare, conoscevano la cessazione dei rischi o l'avvenimento del danno.

Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è obbligato dal contratto, e guadagna il premio.

Art. 426. L'assicurazione si ha come non avvenuta, se la cosa assicurata non è stata esposta ai rischi, ma l'assicuratore ha diritto ad una indennità, che si determina secondo la disposizione dell'articolo 423.

Art. 427. Se, per fatto dell'assicurato, i rischi dell'assicuratore vengano, col cambiamento di una circostanza essenziale, trasformati od aggravati in guisa che l'assicurazione non sarebbe stata conchiusa, o non sarebbe stata conchiusa alle stesse condizioni, se il nuovo stato delle cose fosse stato conosciuto al tempo del contratto, l'assicuratore è liberato.

Questa disposizione non si applica se l'assicuratore abbia continuato ad eseguire il contratto dopo aver avuto notizia del cambiamento.

Art. 428. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, e l'assicuratore non è pagato del premio, egli può chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto se l'assicuratore fallisce o si pone in istato di liquidazione.

Art. 429. Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.

L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata, e non denunziati, nè di quelli cagionati dal fatto o da colpa dell'assicurato, o suoi agenti o commissari.

Egli non risponde dei rischi di guerra e dei danni derivanti da tumulti popolari, se non vi è convenzione contraria.

Art. 430. Il risarcimento del danno dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore, che le cose assicurate avevano al tempo del disastro.

Se all'assicurazione è preceduta una stima accettata dall'assicuratore, questi non può impugnarla che per frode, simulazione o falsificazione, senza pregiudizio d'ogni altra azione, anche penale.

Se non vi è stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni contro i rischi della navigazione, l'assicurato non ha diritto di abbandonare all'assicuratore le cose avanzate o salvate dal disastro. Il valore delle cose avanzate o salvate è calcolato in diminuzione della somma dovuta dall'assicuratore.

Art. 431. L'assicurato fra tre giorni dacchè avvenne il disastro, o dacchè n'ebbe conoscenza, deve darne notizia all'assicuratore; deve inoltre fare quanto sta in lui per evitare o diminuire i danni.

Le spese fatte a tale scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quantunque il loro ammontare, aggiunto a quello del danno, ecceda la somma assicurata, e lo scopo non siasi ottenuto, se non è riconosciuto che, in tutto o in parte, siano state fatte inconsideratamente.

Art. 432. Se l'assicurazione ha per oggetto i danni o la perdita di cose mobili, il pagamento dell'indennità fatto all'assicurato libera l'assicuratore, se non fu fatta opposizione al pagamento.

Art. 433. L'assicuratore, che ha risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate, è surrogato nei diritti dell'assicurato verso i terzi, e l'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio da lui recato a tali diritti.

Se il danno fu risarcito solo in parte, si applica la disposizione dell'articolo 1254 del Codice civile.

Art. 434. In caso di alienazione delle cose assicurate, i diritti e le obbligazioni del precedente proprietario non passano all'acquirente, se non è convenuto il contrario.

SEZIONE II.

Di alcune specie di assicurazioni contro i danni.

Art. 435. Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo debitore, l'assicuratore, prima di pagare la somma assicurata, ha diritto di esigere che il debitore sia escusso giudizialmente.

L'assicuratore, che paga la somma assicurata, è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il debitore, colla riserva indicata nell'articolo 433 in caso di risarcimento parziale.

Art. 436. L'assicurazione contro i danni del fuoco comprende tutti i danni cagionati dall'incendio prodotto da qualsiasi causa, esclusa quella dipendente da colpa grave imputabile personalmente all'assicurato, ed esclusi i casi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 429.

Comprende pure i danni derivanti da vizio proprio dell'edificio assicurato, se non è provato che l'assicurato ne avesse conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Art. 437. Sono parificati ai danni d'incendio, se non vi è convenzione contraria:

1. I danni derivati alle cose assicurate dall'incendio avvenuto in altro prossimo edificio o dai mezzi impiegati per arrestare o per estinguere l'incendio;
2. Le perdite e i danni avvenuti per qualunque causa durante il trasporto delle cose assicurate eseguito allo scopo di sottrarle ai danni dell'incendio;
3. I danni derivati dalla demolizione dell'edificio assicurato eseguita allo scopo d'impedire o di arrestare l'incendio;
4. I danni prodotti dall'azione del fulmine, dalle esplosioni, od altri simili accidenti, ancorchè non ne sia derivato incendio.

Art. 438. Il rischio dell'assicuratore contro i danni dell'incendio comincia dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza, se non vi è convenzione contraria.

Art. 439. I danni prodotti dall'incendio di un edificio si determinano, col confronto del valore che l'edificio aveva prima del disastro, col valore di ciò che resta dopo l'incendio.

Art. 440. L'assicuratore del rischio locativo, o del rischio del ricorso dei vicini, risponde soltanto dei danni materiali che sono conseguenza immediata e diretta del disastro.

Art. 441. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il risarci-

_ento dovuto dall'assicuratore si determina secondo il valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturità, o al tempo in cui ordinariamente si godono, se il disastro non fosse avvenuto.

Art. 442. L'assicurazione delle cose trasportate può avere per oggetto il valore di esse, colle spese occorrenti, fino al luogo di destinazione, ed il profitto sperato per il maggior prezzo che avranno nel luogo stesso.

Se il profitto sperato non è distintamente valutato nella polizza, non è compreso nell'assicurazione.

Art. 443. Il rischio dell'assicuratore di trasporti comincia dal momento in cui le cose vengono consegnate per il trasporto, e continua fino al momento in cui sono riconsegnate nel luogo di destinazione, se non vi è convenzione contraria.

La temporaria interruzione del trasporto e il cambiamento della convenuta linea di viaggio, o dei modi di spedizione, non fanno cessare il rischio dell'assicuratore nel solo caso in cui sono necessari all'esecuzione del trasporto.

CAPO III.
Delle assicurazioni sulla vita.

Art. 444. Ognuno può far assicurare, mediante un premio, il pagamento di una somma di danaro secondo la durata o gli eventi della vita propria o di quella di un terzo.

L'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla, se il contraente non abbia alcun interesse all'esistenza di questo.

Art. 445. L'assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata, se la morte della persona che ha fatto assicurare la propria vita sia avvenuta per effetto di condanna giudiziaria, di duello o di suicidio volontario, ovvero abbia per causa immediata un crimine o un delitto commesso dall'assicurato, e di cui egli poteva prevedere le conseguenze avvenute.

In questi casi l'assicuratore trattiene il premio, se non vi è convenzione contraria.

Art. 446. I cambiamenti di residenza, di occupazione, di stato e di genere di vita per parte dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, se non hanno i caratteri indicati nell'articolo 427, e se l'assicuratore, dopo avutane notizia, non chiegga lo scioglimento del contratto.

In caso di scioglimento l'assicuratore deve restituire all'assicurato la terza parte del premio.

Art. 447. Le disposizioni degli articoli 424 e 425 si applicano anche alle assicurazioni sulla vita.

Art. 448. In caso di morte o di fallimento di colui, che fece assicurare sulla propria vita o sulla vita di un terzo una somma da pagarsi ad altra persona, ancorchè sua successibile, i vantaggi dell'assicurazione restano ad esclusivo beneficio della persona designata nel contratto; salve, rispetto ai fatti versamenti, le disposizioni del Codice civile che riguardano la collazione, la riduzione e la rivocazione degli atti in frode dei creditori.

TITOLO XV.
Del pegno.

Art. 449. Il contratto di pegno, rispetto ai terzi, deve risultare da prova per iscritto, se il valore del pegno eccede le lire cinquecento, ancorchè sia dato da un commerciante, ovvero sia dato da persona non commerciante per un atto di commercio.

Art. 450. Il pegno di titoli all'ordine può essere costituito mediante girata, con la clausola: « *valuta in garanzia,* » od altra equivalente.

Il pegno di azioni, di obbligazioni o di altri titoli nominativi di società commerciali o civili, può essere costituito mediante annotazione, o mediante trasferimento dei titoli nei libri della società: « *per causa di garanzia.* »

Art. 451. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se le medesime si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo è in possesso della polizza di carico *sola,* o *prima,* o della lettera di vettura, girata colla clausola: « *valuta in garanzia,* » od altra equivalente.

Art. 452. Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa data in pegno, ed esigere tutte le somme che vengono in scadenza, relativamente alla cosa stessa.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore; soddisfatto del suo credito, egli rende conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni.

Art. 453. In mancanza di pagamento alla scadenza, ed ove non esistano patti speciali per un modo diverso di vendita, il creditore può procedere alla vendita del pegno, nei modi stabiliti nell'articolo 362.

Art. 454. È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno.

Art. 455. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi speciali ed ai regolamenti che riguardano le Banche e gli altri Istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

I pegni sulle merci o derrate depositate nei pubblici magazzini sono regolati dalle disposizioni del titolo seguente, e i pegni sulle navi sono regolati dalle disposizioni del libro secondo.

TITOLO XVI.
Del deposito di merci e derrate nei pubblici magazzini.

Art. 456. La fede di deposito deve indicare:

1. La persona e il domicilio del deponente;
2. Il luogo del deposito;
3. La natura e la qualità delle cose depositate, col nome più noto in commercio;
4. Se le cose depositate siano assicurate;
5. Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse.

Art. 457. La proprietà delle cose depositate nei magazzini generali si trasferisce colla girata della fede di deposito unita alla nota di pegno.

Il pegno sulle cose stesse si costituisce colla girata della sola nota di pegno.

La nota di pegno deve contenere tutte le indicazioni prescritte nell'articolo precedente.

Art. 458. Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere date al nome del deponente, o di un terzo.

La forma e gli effetti della girata delle fedi di deposito e delle note di pegno sono regolati dalle disposizioni del titolo X di questo libro, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti.

Art. 459. Il possessore della fede di deposito e della nota di pegno può far dividere a sue spese le cose depositate in più parti, e richiedere altrettante fedi di deposito e note di pegno, restituendo i titoli complessivi, che devono essere annullati.

Art. 460. La girata della fede di deposito e della nota di pegno dev'essere datata.

La prima girata della nota di pegno deve inoltre indicare:

1. La somma e la scadenza del credito per cui è accordato il pegno, e la misura e la decorrenza dell'interesse;

2. La dichiarazione che il pegno fu annotato sulla fede di deposito.

La prima girata della nota di pegno dev'essere trascritta nel registro del magazzino, ed ivi sottoscritta dal girante.

Art. 461. Il pegno non ha effetto verso i terzi e verso l'Amministrazione del magazzino se non dopo la trascrizione prescritta nell'articolo precedente.

Art. 462. In caso di differenza fra le indicazioni scritte sulla fede di deposito e sulla nota di pegno, prevalgono le indicazioni trascritte nel registro del magazzino.

Art. 463. Se la girata della nota di pegno non esprime la somma del credito, essa vincola a favore del possessore di buona fede tutto il valore della cosa depositata, salvo ricorso del titolare o del terzo possessore della fede di deposito.

Art. 464. Non si ammette opposizione, sequestro od altro vincolo sulle merci o sulle derrate depositate nei pubblici magazzini, ad eccezione dei casi:

1. Di smarrimento delle fedi di deposito o delle note di pegno;

2. Di controversia sul diritto a succedere;

3. Di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore abbia perduta l'amministrazione dei suoi beni.

Art. 465. Il possessore della fede di deposito separata dalla nota di pegno può in ogni tempo esigere dal magazzino la consegna delle cose depositate, mediante pagamento della somma dovuta al possessore della nota di pegno, cogli interessi fino al giorno della scadenza.

Art. 466. Se il credito indicato nella nota di pegno non è pagato alla scadenza, il possessore deve accertarne il difetto con un atto di protesto, secondo le disposizioni dell'articolo 302 e seguenti, e, trascorsi tre giorni dopo quello del protesto, può promuovere la vendita del pegno nei modi stabiliti nell'articolo 362.

La vendita non è sospesa, nè dalla morte, nè da fallimento del debitore.

Art. 467. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto anche sulle somme derivanti dalla assicurazione delle cose depositate.

I diritti di dogana, i dazi comunali, le tasse sulle vendite e le spese di deposito, di conservazione, o di salvamento delle cose depositate, sono preferiti al creditore con pegno.

Art. 468. Il possessore di una nota di pegno non può procedere contro i beni del debitore, nè contro i giranti, se non ha prima esercitato la sua azione sul pegno.

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti decorrono dal giorno in cui è compiuta la vendita delle cose depositate.

Art. 469. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione contro i giranti, se nel termine di otto giorni da quello del protesto non ha fatto istanza per la vendita della cosa depositata, salvo il suo diritto contro il primo debitore.

Art. 470. La vendita all'incanto, volontaria o forzata, delle merci e delle derrate depositate nei pubblici magazzini, si fa senza forme giudiziarie, colla sola assistenza di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti, e di un agente a ciò espressamente delegato dall'Amministrazione del magazzino.

Il bando deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo, ed affisso alla porta del magazzino ove si fa la vendita, della Borsa, del Tribunale e della Camera di commercio, o, in mancanza, della casa comunale.

Art. 471. In caso di smarrimento delle fedi di deposito o delle note di pegno, si applicano le disposizioni dell'articolo 328 e seguenti.

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

TITOLO I.

Delle navi e dei proprietari di esse.

Art. 472. Le navi sono beni mobili.

Fanno parte d'una nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste, ed in generale tutte le cose che sono destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate.

Art. 473. I contratti per la costruzione delle navi, le modificazioni, e le rivocazioni di essi, e così pure le dichiarazioni e le cessioni di partecipazione alla proprietà di una nave in costruzione fatte dal committente, o dal costruttore, che abbia intrapresa la costruzione per proprio conto, devono risultare da prova per iscritto, e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritte nei registri dell'ufficio marittimo del compartimento, in cui deve eseguirsi, od è intrapresa la costruzione.

Art. 474. Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto si scioglie secondo le disposizioni degli articoli 1642 e 1643 del Codice civile.

Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, si applica la disposizione dell'articolo 1641 del Codice civile.

Art. 475. Ogni alienazione o cessione, totale o parziale, della proprietà o del godimento della nave deve risultare da prova per iscritto, salve le disposizioni del titolo IV di questo libro.

Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa può farsi per atto pubblico o per scrittura privata: ma non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale la nave è iscritta.

In paese estero l'alienazione deve esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del Regio Consolato, dinanzi all'ufficiale consolare, e dev'essere trascritta nei registri del Consolato. Il console deve trasmettere copia, da lui autenticata, dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo, presso il quale è iscritta la nave.

In tutti i casi l'alienazione dev'essere annotata sull'atto di nazionalità, coll'indicazione, se il venditore resti in credito del prezzo o in tutto, o in parte. A tale effetto, gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità, salvo il caso preveduto nell'articolo 480.

Nel concorso di più alienazioni, la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza.

Art. 476. Gli ufficiali consolari in paese estero non possono ricevere gli atti di alienazione delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati sull'atto di nazionalità.

Art. 477. Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione di essa, deve risultare da prova per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale è iscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei registri del Regio Consolato del luogo ove si trova la nave, quando è fatta in paese estero.

In entrambi i casi, il pegno dev'essere annotato sull'atto di nazionalità della nave. A tal uopo gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità, salvi i casi preveduti negli articoli 478 e 480.

Nell'atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

Per l'efficacia del pegno non è necessaria la nomina di un custode.

Art. 478. La scrittura costitutiva di pegno sopra una nave in costruzione dev'essere trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, nel cui compartimento si fa la costruzione.

Allorchè, dopo compiuta la costruzione, viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture costitutive di pegno già trascritte.

Art. 479. Se la scrittura costitutiva del pegno è *all'ordine*, la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni diritto accessorio.

Art. 480. Se l'alienazione, la cessione, o la costituzione in pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio per un paese estero, può convenirsi che l'annotazione sull'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria del Regio Consolato del luogo ove la nave si trova, o per dove è diretta, purchè però il luogo suddetto sia dichiarato per iscritto contemporaneamente alla domanda di trascrizione del titolo. In questo caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto trasmettere una copia del titolo da lui autenticata all'uffiziale consolare suddetto a spese del richiedente.

Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Art. 481. Il prestito a cambio marittimo sulla nave è regolato dalle disposizioni del titolo V di questo libro.

I contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi minori, non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi, dai canali o dai laghi, e non provvedute di atto di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano trascritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme, che saranno designate con Regio decreto.

Art. 482. I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tuttavia ogni proprietario o comproprietario, che non ha contratto obbligazione personale, può, in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo esatto, o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, ad eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell'equipaggio.

La facoltà di fare l'abbandono non spetta a colui, il quale è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, in mancanza di speciale convenzione, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

Le stesse disposizioni si applicano a colui che esercita il commercio di navigazione per conto proprio con nave non sua; ma il proprietario della nave ne può impedire l'abbandono, pagando i creditori, salvi i diritti che gli possono competere verso l'esercitore.

Art. 483. L'abbandono può essere fatto a tutti i creditori, o solamente ad alcuni.

L'abbandono si fa mediante dichiarazione trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il quale è iscritta la nave. Rispetto ai creditori, che hanno fatto notificare citazione o precetto, l'abbandono si deve fare per atto d'usciere entro otto giorni dalla detta notificazione, sotto pena di decadenza.

Art. 484. In caso di abbandono, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto, coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati.

Se nessun creditore prende la nave per suo conto, la stessa è venduta, ad istanza del creditore più diligente, il prezzo è distribuito fra i creditori, e ciò che rimane, dopo pagati i creditori, appartiene al proprietario.

Art. 485. Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se il diritto alla stessa non è stato convenuto in iscritto.

Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunziare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

La somma di questo capitale è determinata mediante perizia.

Art. 486. Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

Il Tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da tanti fra i comproprietari, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa, se non vi è convenzione contraria.

Se la vendita della nave sia richiesta per gravi ed urgenti circostanze, riguardanti l'interesse comune, il Tribunale può ordinarla, ancorchè i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà di essa.

TITOLO II.

Del capitano.

Art. 487. Il capitano, o padrone, incaricato del comando di una nave, è obbligato per le colpe, anche leggiere, che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 488. Il capitano, che ha accettato balle, casse, botti, o altra stipa vuota o piena, e ne ha rilasciato le corrispondenti polizze di carico o ricevute, non può opporre, che le medesime non siano adatte ai boccaporti, ai corridoi od alle andane della sua nave.

Art. 489. Il capitano è responsabile delle cose caricate.

Ne dà ricevuta mediante scrittura.

Questa scrittura si chiama polizza di carico.

Il capitano non risponde degli effetti preziosi, dei denari e dei titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Il capitano è pure responsabile di ogni danno che, per qualunque causa, possa accadere alle cose da esso caricate sopra la coperta della nave, senza il consenso scritto del caricatore. Il consenso si presume accordato per le spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo amministrativo nella cui circoscrizione sono prese, e di un compartimento limitrofo, e per la navigazione dei fiumi e dei laghi.

Art. 490. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e prendere a stipendio i marinai e le altre persone dell'equipaggio, ma egli deve ciò fare di concerto coi proprietari, allorchè si trova nel luogo della loro dimora.

Art. 491. Il capitano deve tenere i seguenti libri, numerati, firmati e vidimati dagli amministratori di marina del dipartimento nel quale la nave è iscritta, cioè:

1. Il giornale nautico, nel quale deve annotare giorno per giorno:

a) La via tenuta e le scoperte fatte;

b) Le avarie, il getto e gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione, e le risoluzioni prese durante il viaggio;

2. Il registro di contabilità, nel quale deve notare la entrata e la spesa riguardante la nave;

3. Il manuale di bordo, nel quale deve annotare:

a) Le cose componenti il carico;

b) Tutto ciò che concerne il suo uffizio o può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale.

Tutti i libri che sopra dovranno essere tenuti per ordine di data, senza intervalli o spazi in bianco.

La tenuta dei libri che sopra non è obbligatoria per la navigazione dei laghi o dei fiumi, o quando la nave sia di portata inferiore alle trenta tonnellate, e il viaggio che si intraprende non debba estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole rispettive.

Art. 492. Il capitano che comanda una nave di portata superiore alle trenta tonnellate deve tenere un inventario di bordo, contenente la descrizione degli attrezzi e degli oggetti di corredo e di armamento della nave, colle indicazioni del peso, della misura, dell'età ed altre necessarie a calcolarne il valore.

L'inventario deve essere trascritto nel giornale nautico e depositato in copia nell'ufficio marittimo presso il quale la nave è iscritta.

Ogni successiva variazione dell'inventario dev'essere annotata nel giornale nautico e denunciata all'autorità marittima o consolare del luogo dove la nave si trova.

Un regolamento da pubblicarsi con Regio decreto stabilirà le norme per la uniforme tenuta dei registri di bordo e per la periodica verificazione della reale esistenza degli oggetti descritti nell'inventario.

Art. 493. Il capitano deve far visitare la nave, nei casi e nei modi stabiliti dal Codice per la marina mercantile.

Egli deve, prima della partenza, accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere, e sia convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.

Art. 494. Il capitano deve avere a bordo:

1. L'atto di proprietà della nave;
2. L'atto di nazionalità;
3. Il ruolo dell'equipaggio;
4. Le polizze di carico ed il contratto di noleggio;
5. Gli atti di visita;
6. Le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

Art. 495. Il capitano deve comandare personalmente la nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, dei seni, dei canali o dei fiumi.

Egli è obbligato a valersi di un pilota pratico, a spese della nave, dovunque ciò sia prescritto dai regolamenti locali, e dovunque le carte, i portolani o la pratica marinaresca indichino pericolosa o difficile la navigazione.

Art. 496. In caso di contravvenzione alle disposizioni dei cinque articoli precedenti, il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico.

Art. 497. La responsabilità del capitano, nei casi determinati dal presente Codice, non cessa se non con la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

Art. 498. Nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori il capitano non può, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave o del carico.

Art. 499. Se la nave è noleggiata di consenso de'proprietari, o per deliberazione della maggioranza, e qualcuno dei comproprietari ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo la intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota, può, con autorizzazione del Tribunale di commercio, o, in mancanza, del pretore, prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo, o con pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave.

Art. 500. Se nel corso del viaggio vi è necessità di danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie, o altro urgente bisogno della nave, il capitano, dopo aver accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può farsi autorizzare, nel Regno, dal Tribunale di commercio, ed in mancanza dal pretore, e, all'estero, dal Regio console, o da chi ne fa le veci, ed in mancanza dall'autorità del luogo, a procurarsi la somma necessaria, col prendere danaro a prestito o a cambio marittimo sulla nave, col dare in pegno o vendere le cose caricate, oppure coll'obbligarsi verso coloro i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera.

Il titolo del prestito a cambio marittimo, e il documento comprovante le altre operazioni suddette, dev'essere trascritto nel modo stabilito dal presente Codice, ed annotato sull'atto di nazionalità dall'uffiziale marittimo o consolare, o dall'autorità che ha dato l'autorizzazione, a cura del capitano, fra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado del privilegio.

La vendita delle cose caricate dev'essere fatta all'incanto.

I proprietari della nave, od il capitano che li rappresenta, devono tener conto delle cose vendute, secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole, e pagandone il nolo in proporzione del cambio percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui, che voglia usare di questa facoltà, deve pagare il nolo intiero per la sua parte del carico.

Se il capitano rifiuta di provvedere, e ne venga a mancare alla gente dell'equipaggio il vitto consueto, le autorità suddette, secondo il luogo dove trovasi la nave, provvedono ai bisogni nei modi indicati.

Art. 501. Nel corso del viaggio, il capitano può, se vi è urgenza, notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dei proprietari della nave, per quanto riguarda la nave stessa, e la navigazione, a cui è preposto.

Similmente possono i terzi, fuori del luogo di dimora dei proprietari, o di coloro che li rappresentano, far eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio, oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente, o a bordo della nave.

I proprietari possono sempre riassumere l'istanza proposta dal capitano o contro di lui.

Le condanne pronunziate contro il capitano non privano i proprietari del diritto di far l'abbandono, secondo le disposizioni dell'articolo 482.

Art. 502. Il capitano, prima della partenza da un luogo, dove ha fatto spese straordinarie o contratte obbligazioni, deve rimettere ai proprietari od agli armatori della nave, od ai loro procuratori, un conto da lui sottoscritto, sì delle spese, coll'indicazione dei documenti giustificativi, se ve ne sono, come delle obbligazioni, col nome, cognome e residenza dei creditori.

Se il carico è fatto per conto dei proprietari o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

Art. 503. Il capitano, che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie, od ha portato nei suoi conti avarie e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gli interessati al rimborso del denaro od al pagamento delle cose, ed al risarcimento dei danni; salva inoltre l'azione penale, se vi è luogo.

Art. 504. Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilità alla navigazione.

La dichiarazione d'inabilità e l'autorizzazione di vendita deve essere pronunciata dal Tribunale di commercio nel Regno, e dall'ufficiale consolare in paese estero.

La vendita deve essere fatta ai pubblici incanti.

Art. 505. Il capitano, obbligato per un viaggio, è tenuto a compierlo, altrimenti deve rifondere i danni e le spese verso i proprietari ed i noleggiatori.

Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave, a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione.

Art. 506. Il capitano, che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

In caso di contravvenzione, le merci caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.

Art. 507. Il capitano, all'arrivo nel porto di sua destinazione, sì di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure in caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico dall'ufficiale pubblico che ne ha l'incarico. Se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate o le persone, il capitano, oltre quanto è prescritto dal Codice per la marina mercantile, deve fare la sua relazione.

La relazione deve enunciare il luogo ed il tempo della partenza, la via tenuta, i rischi corsi, i disordini avvenuti nella nave, e in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

Art. 508. La relazione deve esser fatta al più presto, e non oltre ventiquattro ore dopo l'arrivo o l'approdo, davanti al presidente del Tribunale di commercio, o ad un giudice da lui delegato, e, dove non sia Tribunale, davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del Regno, e davanti al Regio console od a chi ne fa le veci, e, in mancanza, davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel Regno, deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio. A tale uopo il pretore deve trasmetterla, senza ritardo, al presidente del Tribunale.

Art. 509. Il presidente, il pretore, o l'ufficiale consolare che ha ricevuta la relazione, deve verificare i fatti in essa esposti, interrogando, fuori della presenza del capitano, e l'una separatamente dall'altra le persone dell'equipaggio, e, se è possibile, i passeggieri. Le risposte devono essere scritte, e devono inoltre raccogliersi, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, quelle maggiori informazioni o prove, che fossero opportune, secondo le particolarità dei fatti.

La verificazione suddetta deve farsi entro un brevissimo termine, e il giorno all'uopo prefisso dev'essere annunziato al pubblico senza spese, mediante affissione di un avviso alla porta dell'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della Borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo dove la nave è ancorata, e dovunque si ritenga opportuno.

Gl'interessati, e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè sforniti di mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione.

I processi verbali formati sulle operazioni suddette, devono essere uniti alla relazione.

È ammessa la prova contraria sui fatti risultanti dalla relazione.

Art. 510. Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano, e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso che il capitano siasi salvato solo dal naufragio nel luogo dove ha fatto la relazione.

Art. 511. Fuori del caso di urgenza, il capitano non può scaricare dalla nave cosa alcuna prima che la relazione sia fatta e verificata.

Art. 512. Durante il viaggio, il capitano può in caso di bisogno impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore.

TITOLO III.

Dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio.

Art. 513. Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli ufficiali, i marinai, i mozzi e gli operai indicati nel ruolo dell'equipaggio, formato nel modo stabilito dai regolamenti, ed inoltre i macchinisti, i fuochisti e tutte le altre persone impiegate, con qualunque denominazione, al servizio delle macchine nelle navi a vapore.

Il ruolo deve indicare i salari, o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento devono risultare da convenzioni particolari.

Art. 514. Le convenzioni particolari di arruolamento sono fatte in presenza dell'amministratore di marina locale nel Regno, e dell'ufficiale consolare all'estero, e sono scritte nei registri di ufficio, e trascritte in forma autentica nel giornale nautico.

Però, se taluno è arruolato in paese estero, dove non risiede un uffiziale consolare, basta che la convenzione sia sottoscritta dal capitano e dall'arruolato, e se questi non può o non sa sottoscrivere, da due testimoni.

Le convenzioni verbali, ed anche le convenzioni scritte, che non sono rivestite di tali formalità, non hanno effetto.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per le convenzioni di arruolamento riguardanti le navi ed i viaggi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 491.

Art. 515. Le convenzioni di arruolamento enunciano in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Per ragione di speculazioni commerciali possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. Il consenso dev'essere espresso in iscritto nella forma stabilita nell'articolo precedente.

Art. 516. L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento, sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui, al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo viaggio, e dopo di essere stata scaricata.

Art. 517. Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salva la disposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova all'estero, e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salari

scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare, dopo due anni, il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente, che il servizio possa continuare per più di due anni.

Art. 518. Terminato il tempo dell'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo deve indicare il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco, e deve essere annotato nel giornale nautico.

Quando, per qualunque causa, il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo deve essere scritto in sua presenza dal secondo della nave, e sottoscritto da questo e da due testimoni.

Art. 519. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono, sotto verun pretesto, caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari, e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

Art. 520. Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui sono inscritte sul ruolo, se non vi è convenzione contraria.

Art. 521. Se il viaggio è rotto, per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno il diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, i marinai arruolati a mese ricevono per indennità una mesata del salario convenuto; quelli arruolati a viaggio ricevono la somma corrispondente ad una mesata di salario, fatto calcolo della durata presunta del viaggio, e, se la durata presunta non eccede un mese, ricevono l'intiero salario convenuto.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1. I marinai arruolati a viaggio hanno diritto dell'intero salario, a norma della loro convenzione;

2. I marinai arruolati a mese hanno diritto al salario convenuto per il tempo che hanno servito, e inoltre ad un'equa indennità proporzionata al salario convenuto per il resto della durata presunta del viaggio, per cui si erano arruolati;

3. I marinai arruolati a viaggio od a mese hanno inoltre diritto alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave a carico della stessa, salvo che il capitano od altro interessato, o l'autorità competente, non procuri ad essi un imbarco sopra altra nave diretta al detto luogo.

Art. 522. Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del Governo, prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

Art. 523. Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio:

1. In caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

2. In caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

Se viene accordata un'indennità per l'interdizione o per l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salari, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dell'arresto, ma l'indennità dovuta a tutti i marinai non può eccedere il terzo dell'indennità accordata alla nave.

Art. 524. Se il viaggio è prolungato, la somma del salario dei marinai arruolati a viaggio è aumentata in proporzione del prolungamento.

Art. 525. Se lo scaricamento della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato nel contratto di noleggio, non si fa diminuzione di salari.

Art. 526. Se i marinai sono arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, essi non hanno diritto a pagamento di giornate, nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità, che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra proprietari della nave e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

Art. 527. Nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intiera della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato.

Art. 528. Se qualche parte della nave è ricuperata, i marinai arruolati a viaggio, od a mese, sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su ciò che venne ricuperato dalla preda.

Se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non si è salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

Art. 529. Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio, o che è ferito pel servizio della nave, è pagato dei salari, ed è curato e medicato a spese della nave. Se ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave, e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

Nei detti casi se la cura esige che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve fare ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando la somma indicata di sopra.

Al marinaio sbarcato per essere curato è dovuto il salario fino alla guarigione, ma l'onere della cura ed i salari non saranno dovuti in tutti i casi oltre i quattro mesi dallo sbarco.

Art. 530. Se il marinaio è ferito o contrae malattia per sua colpa, o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle.

Se il marinaio deve essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e per il ritorno in patria, nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso; ed il salario non è pagato, che per il tempo, durante il quale il marinaio ha servito.

Art. 531. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:

1. Se era arruolato a mese, il salario è dovuto ai suoi eredi fino al giorno della sua morte;

2. Se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; il salario è dovuto per intiero, se muore nel ritorno;

3. Se il marinaio era arruolato con partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la parte intiera, semprechè muoia dopo cominciato il viaggio.

Il salario del marinaio morto in difesa della nave è dovuto in intiero per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto.

Art. 532. Il marinaio preso sulla nave, e fatto prigioniero, ha diritto al salario, fino al giorno in cui è stato preso.

Se egli è preso e fatto prigioniero, mentre è spedito in mare o a terra per servizio della nave, ha diritto all'intiero pagamento del suo salario, fino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo.

Art. 533. Se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, le persone dell'equipaggio, che non hanno convenuto in contrario, hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave, e di essere pagate dei loro salari.

Art. 534. Il capitano può sempre congedare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento, e senza obbligo di dimostrare che egli abbia commesso alcun fatto riprensibile; ma deve rilasciargli il congedo, e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria, o procurarne l'imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio, che prova di essere congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad una indennità.

Se il congedo è dato nel porto, nel quale si è fatto l'arruolamento, e prima della partenza, la indennità è eguale ad un mese di salario. Se il congedo è dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennità è eguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo è dato su altre coste di Europa, o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, o dal mar Nero, o dal canale di Suez, l'indennità è di due mesi di salario, e di quattro se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietari della nave la rifusione delle indennità pagate, se il congedo non è dato di accordo con essi.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

Art. 535. Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè siano intieramente pagate dei loro salarii o della parte del profitto ad esse dovuta.

Art. 536. Se non vi è convenzione contraria, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio, finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica.

Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se la nave, durante la quarantena, deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona, che non vuole arruolarsi per esso, ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

Art. 537. I salarii e gli emolumenti dei marinai non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave, dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi, la ritenzione per sequestro sui salarii ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare.

Art. 538. Le disposizioni riguardanti i salarii, e la cura dei marinai, si applicano anche al capitano o padrone, agli uffiziali, e a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO IV.
Del contratto di noleggio.

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 539. Il contratto di noleggio deve risultare da prova per iscritto.

La scrittura deve enunciare:

1. Il nome, la nazionalità e la portata della nave;
2. Il nome e il cognome del capitano e padrone;
3. Il nome e il cognome del noleggiatore e del locatore;
4. Il luogo e il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;
5. Il nolo dovuto;
6. Se il noleggio è di tutta la nave, o di parte di essa;
7. L'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Non è necessaria la prova per iscritto, se il noleggio ha per oggetto le navi ed i viaggi indicati nell'ultimo capoverso dello articolo 491.

Art. 540. Il cambiamento del capitano o del padrone indicato nella scrittura, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto di noleggio, se non vi è convenzione contraria.

Art. 541. Il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo.

Art. 542. Se il noleggio è convenuto a tempo, e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione.

Art. 543. Se prima della partenza della nave il viaggio per il luogo di destinazione è impedito per fatto d'una potenza, il contratto è sciolto, e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno.

Il caricatore è obbligato a sostenere le spese di caricamento e di scaricamento.

Art. 544. Se la partenza della nave, o la prosecuzione del viaggio, è impedita temporaneamente per forza maggiore, il contratto sussiste, e non vi è luogo ad aumento di nolo, nè a risarcimento di danni per cagione del ritardo.

Il caricatore può, mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie, coll'obbligo di ricaricarle o di indenizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo.

Art. 545. Nel caso di blocco del porto di destinazione, o in altro caso di forza maggiore, da cui sia impedita l'entrata nel porto stesso, il capitano, se non ha ricevuto ordini, o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, è tenuto di agire nel modo migliore per gli interessi del caricatore, sia approdando in altro porto vicino, sia ritornando al porto dal quale è partito.

Art. 546. Il ricevimento delle cose trasportate ed il pagamento del nolo senza protesta estinguono l'azione per i danni sofferti dalle cose stesse, salve le disposizioni del capoverso dello articolo 411.

CAPO II.
Della polizza di carico.

Art. 547. La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate.

Essa dev'essere datata ed enunciare:

1. La persona del caricatore e la sua residenza;
2. La persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza;
3. Il nome e il cognome del capitano o padrone;
4. Il nome, la nazionalità e la portata della nave;
5. Il luogo della partenza e quello della destinazione;
6. Il nolo.

La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate.

Essa può essere all'ordine o al portatore.

Non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento.

Art. 548. La polizza di carico è fatta in quattro originali, destinati uno per il capitano, uno per il proprietario ed armatore della nave, uno per il caricatore, ed uno per la persona a cui le cose caricate devono essere consegnate.

Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona a cui è destinato.

Se il caricatore chiede uno o più duplicati dell'originale destinato alla persona, a cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 276 e 277.

Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro 24 ore dopo compiuto il caricamento.

Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento, o le bollette di cauzione delle dogane.

Art. 549. Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a colui, che solo a lui si presenta colla polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

In caso di opposizione, o se si presentano più portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e può anche farsi autorizzare a venderne la quantità occorrente per il pagamento del nolo.

Art. 550. La polizza di carico, formata nel modo sopra stabilito, fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori.

Art. 551. In caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, fa fede quella che è presso il capitano, se è riempiuta di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quella che è presentata dal caricatore, o dalla persona a cui è diretta la spedizione fa fede, se è riempiuta di mano del capitano.

Art. 552. Il commissionario o il destinatario, che ha ricevuto le cose indicate nelle polizze di carico o nel contratto di noleggio, deve darne ricevuta al capitano che gliela domandi; sotto pena delle spese e dei danni, compresi quelli del ritardo.

CAPO III.
Del nolo.

Art. 553. Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti, ed è provato dal contratto di noleggio, o dalla polizza di carico.

Il nolo può essere convenuto per tutta la nave, per una parte di essa, o per il trasporto di cose determinate; può essere convenuto in ragione del peso o del volume delle cose da trasportarsi; può essere convenuto per uno o più viaggi, o per un certo tempo.

Art. 554. Il capitano che ha dichiarato la nave d'una portata maggiore o minore della vera è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione, se la differenza non eccede un ventesimo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di nazionalità.

Art. 555. Se la nave è noleggiata per intiero, ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può caricare altre cose, senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle cose che compiono il carico.

Art. 556. Se il noleggiatore, prima della partenza della nave, senza aver caricato cosa alcuna, dichiara di rompere il viaggio, egli deve pagare al capitano la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio, o se carica una quantità minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore deve pagare il nolo per l'eccedenza, in ragione del nolo convenuto.

Art. 557. Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore può ritirare le cose caricate prima della partenza della nave, pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose caricate che devonsi muovere di luogo, e le spese del ritardo.

Art. 558. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le cose trovate nella nave che non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo, per le cose di simile natura.

Art. 559. Il caricatore che ritira le cose caricate durante il viaggio deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese.

Art. 560. Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento per fatto del noleggiatore, questi è responsabile delle spese del ritardo.

Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto al capitano il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo.

Art. 561. Il capitano è tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave è stata trattenuta, od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio, o nel luogo dello scaricamento.

Il risarcimento dovuto è determinato mediante perizia.

Art. 562. Se il capitano è costretto, per forza maggiore, a far riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore deve aspettare, o pagare il nolo intiero.

Se la nave non può essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Se, per condurre le cose caricate alla loro destinazione, il capitano noleggia un'altra nave, il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore.

Art. 563. Il capitano perde il nolo, ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che la nave era inabile a navigare quando è partita.

La prova è ammessa anche contro gli atti di visita.

Art. 564. Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, è dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave è noleggiata per andata e ritorno, è dovuta la metà dell'intiero nolo o dei due noli cumulati.

Art. 565. Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra per andare a prendere il carico, è dovuta al capitano, per le spese fatte in esecuzione del contratto, una indennità da liquidarsi secondo le circostanze.

Art. 566. Se la nave è trattenuta nel corso del viaggio per ordine di una potenza, o costretta a soggiornare in un porto, per riparare i danni anche volontariamente sofferti per la salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo della detenzione o della stazione nel porto, quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo, quando sia noleggiata a viaggio.

Art. 567. Il nolo è dovuto per le cose caricate, che il capitano è stato costretto a vendere, a dare in pegno, o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

Egli deve però rimborsare ai proprietari il valore, che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave è giunta a buon porto.

Se la nave è perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietari delle cose vendute od impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e, per quelle date in pegno, la somma avuta in prestito, ritenendo parimente il nolo indicato nelle polizze di carico.

È salvo in questi due casi ai proprietari della nave il diritto di far l'abbandono.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro a cui appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita è ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare, che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno.

Art. 568. Il capitano ha diritto al nolo delle cose gettate in mare per salvezza comune, e che sono ammesse a contribuzione.

Art. 569. Non è dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo, che gli fosse stato anticipato, se non vi è convenzione contraria.

Art. 570. Se la nave e le cose caricate sono riscattate, o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intero, purchè conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento, dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salari dei marinari sono esenti dalla contribuzione.

Art. 571. Se la persona a cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.

Art. 572. Il capitano non può ritenere le cose caricate per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che sieno depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo.

Art. 573. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

Il caricatore non può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, o per caso fortuito. Tuttavia, se vino, olio o altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote, o quasi vuote, possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente.

CAPO IV.
Dei passeggieri.

Art. 574. Il contratto di noleggio per trasporto di passeggieri, in mancanza di convenzioni speciali, si regola secondo le seguenti disposizioni.

Art. 575. Se il viaggio è rotto prima della partenza della nave:

1. Se è rotto per volontà del passeggiere, o perchè questi non si rechi a bordo a tempo opportuno, è dovuto al capitano l'intiero nolo;

2. Se il passeggiere dichiari di rompere il viaggio, o la rottura avvenga per morte, malattia, o altro caso di forza maggiore, riguardante la di lui persona, è dovuta la metà del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, se esse sono comprese nel nolo;

3. Se è rotto per fatto del capitano, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni;

4. Se è rotto per forza maggiore riguardante la nave, il contratto è risolto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennità, nè per l'una, nè per l'altra parte.

Art. 576. Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave:

1. Il passeggiere, che sbarca volontariamente in un porto d'approdo, paga il nolo intiero;

2. Il capitano, che ricusa di proseguire il viaggio, o è altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiere in un porto d'approdo, è obbligato al risarcimento dei danni.

Se il viaggio è rotto per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non è restituito.

Art. 577. Se la nave, per qualsiasi causa, non lascia il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni, all'alloggio ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto è compreso nel nolo.

Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dall'uffiziale dell'Amministrazione della marina.

Art. 578. La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque sia il loro numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunziati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

Se la nave devia dal cammino, o fa rilascio, per volontà o per fatto del capitano, i passeggieri continuano ad essere alloggiati e nudriti a spese della nave, ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facoltà di risolvere il contratto.

Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o d'altri oggetti, il capitano ha facoltà di fare, durante il viaggio, gli approdi necessari per lo scaricamento.

Art. 579. In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da potenza, o per bisogno di riparare la nave:

1. Il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l'arresto, o che siano compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

2. Se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni.

Art. 580. Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo.

Se vi è convenzione contraria, il capitano deve somministrare al passeggiere che ne manchi i viveri durante il viaggio a giusto prezzo.

Nei viaggi, oltre lo stretto di Gibilterra, o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare a bordo, e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente.

Art. 581. Se taluno ha noleggiato una nave in tutto od in parte per trasportare passeggieri, sia o no indicato nel contratto il numero di essi, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati dalle disposizioni del capo III di questo titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

Circa le cose appartenenti al passeggiere che sono recate nella nave, si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non è dovuto nolo particolare, se non è convenuto.

TITOLO V.

Del prestito a cambio marittimo.

Art. 582. Il contratto di prestito a cambio marittimo deve essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice, e non produce che gli interessi legali.

La scrittura deve enunciare:

1. Il capitale prestato, e la somma convenuta per interesse o profitto marittimo;
2. Le cose, sulle quali il prestito è assicurato;
3. Il nome della nave;
4. Il nome e il cognome del capitano o padrone;
5. La persona che dà e quella che riceve il prestito;
6. Per qual viaggio o per qual tempo sia fatto il prestito;
7. Il tempo e il luogo del rimborso.

Art. 583. Il prestito a cambio marittimo sulla nave o su porzione di essa, fatto nel Regno, deve essere trascritto nei registri dell'ufficio marittimo, nel cui compartimento è stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazionalità della nave.

Se è fatto in paese estero, deve essere trascritto nei registri del Regio Consolato del luogo dove è stipulato, ed annotato sull'atto di nazionalità.

Gli amministratori della marina, e gli uffiziali consolari in paese estero, devono trasmettere copia dell'atto di cambio marittimo all'ufficio marittimo, presso il quale è iscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto stesso nei loro registri, se non viene loro presentato l'atto di nazionalità.

Il prestito a cambio marittimo fatto in paese estero, ove non abbia sede un uffiziale consolare, nè altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare sull'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione, o da altro pubblico uffiziale del luogo.

Il capitano, che non giustifica l'adempimento di questa formalità, è personalmente obbligato al pagamento del cambio marittimo.

L'originale o una copia autentica del contratto deve spedirsi, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'uffiziale consolare più vicino, il quale deve trascriverli nei suoi registri e trasmetterli all'ufficio marittimo suddetto.

Il contratto non ha efficacia rispetto ai terzi, che dalla data dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Nei casi preveduti negli articoli 480 e 500, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli stessi.

Art. 584. L'atto di prestito a cambio marittimo, se è all'ordine, può essere trasferito per mezzo di girata.

La forma e gli effetti della girata sono regolati secondo le disposizioni del titolo X del libro primo.

La garantia di pagamento si estende anche allo interesse marittimo, se non vi è convenzione contraria.

Art. 585. Il prestito a cambio marittimo può essere costituito:

1. Sulla nave intiera o sopra una parte della medesima;
2. Sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;
3. Sul nolo;
4. Sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;
5. Sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni: se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

Art. 586. Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore delle cose, sulle quali è costituito, è valido sino a concorrenza di questo valore, secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata è restituito coll'interesse al corso di piazza.

Se però vi è stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto, e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.

Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se è dichiarato espressamente.

Art. 587. Il prestito a cambio marittimo non può essere contratto che dai proprietari delle cose vincolate, o da persone da essi a ciò specialmente autorizzate, salve le facoltà accordate al capitano negli articoli 499 e 500.

Art. 588. Dal giorno in cui il capitale prestato e l'interesse marittimo sono divenuti esigibili, non sono dovuti che gl'interessi legali sulla somma complessiva.

Art. 589. Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro è obbligato a restituirlo, coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio è avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza, e, se fu presa assicurazione, deve pagare anche l'indennità dovuta all'assicuratore.

Art. 590. Chi dà il danaro a cambio marittimo non corre rischio, in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per forza maggiore.

Similmente colui che dà il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca la opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi è convenzione contraria.

Art. 591. Se le cose, sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo, sono intieramente perdute per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

Se la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito, che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.

Quando il prestito è fatto sul nolo, il pagamento, in caso di disastro, è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione nelle spese di salvataggio.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato è diviso fra colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale, e l'assicuratore per le somme assicurate, in proporzione del loro interesse.

Art. 592. Colui che ha dato il danaro a cambio marittimo non soffre le perdite e i danni che accadono per vizio inerente alla cosa vincolata, o che sono cagionati dal fatto del debitore.

Art. 593. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre:

1. Quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui la nave stessa muove dal porto fino a quello in cui ha ancorato e dato fondo nel luogo di sua destinazione;
2. Quanto alle cose trasportate, dal momento in cui esse si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione.

Art. 594. Colui che prende a cambio marittimo sopra cose trasportate, non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova che vi si trovassero cose caricate per conto suo sino a concorrenza della somma presa a cambio.

Art. 595. Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno a

cambio marittimo, se ciò non è convenuto; ma se, per effetto di avaria particolare, le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva.

TITOLO VI.

Dell'assicurazione contro i rischi della navigazione.

CAPO I.

Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato.

Art. 596. La polizza di assicurazione, oltre quanto è prescritto nell'articolo 415, deve indicare:

1. Il nome, la specie, la nazionalità e la portata della nave;
2. Il nome e il cognome del capitano o padrone;
3. Il luogo, dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;
4. Il porto o la rada, da cui la nave è partita o deve partire;
5. I porti o le rade, dove la nave deve caricare e scaricare, e nei quali deve entrare.

Se le anzidette indicazioni non possono farsi o perchè le ignori l'assicurato, o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 597. L'assicurazione può avere per oggetto:

1. La nave a vapore o a vela vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;
2. Le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie;
3. Il nolo dei passeggieri e delle cose caricate;
4. Le cose caricate;
5. Le somme date a cambio marittimo;
6. Le somme pagate o dovute per avarie comuni e le spese fatte o dovute per avarie particolari quando non siano coperte da cambio marittimo;
7. E generalmente ogni altra cosa stimabile in danaro, esposta ai rischi della navigazione.

L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose, o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente.

Art. 598. L'assicurazione è nulla, se ha per oggetto:

1. I salari della gente di mare, e
2. Le somme prese a cambio marittimo.

Le cose, sulle quali si è preso a cambio marittimo, non possono essere assicurate, che per la parte del lavoro che supera le somme avute in prestito.

Art. 599. Se più assicurazioni sulla cosa stessa sono fatte senza frode da interessati diversi, o da più rappresentanti dello stesso interessato, che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide fino all'ammontare del valore della cosa, e gli interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scelta, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse.

Art. 600. L'assicurazione può essere fatta in tempo di pace od in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta a viaggio o a tempo determinato.

L'assicurazione a viaggio può farsi o per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno.

L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salvo le speciali convenzioni.

Art. 601. L'aumento di premio convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse determinata dal contratto, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione.

Art. 602. Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, si osservano le regole seguenti:

Nelle assicurazioni a tempo i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

Nelle assicurazioni a viaggio i rischi cominciano e finiscono nel tempo indicato nell'articolo 593.

Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

Se lo scarico delle cose assicurate è ritardato per colpa del ricevitore, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo di loro destinazione.

Art. 603. Le mercanzie possono essere assicurate:

O per il prezzo di costo, coll'aggiunta delle spese d'imbarco e del nolo;

O per il prezzo corrente che avrebbero al loro arrivo in stato sano nel luogo di destinazione.

La valutazione data in contratto alle mercanzie senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi, e non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 426 se non quando essa supera il maggiore di essi.

Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da perizia accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola del secondo capoverso dell'articolo 433.

Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato, secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria.

Art. 604. Se il viaggio è rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo di indennità la metà del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per cento della somma assicurata.

Art. 605. Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, di naufragio, di investimento, d'urto, di cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di getto, di esplosione, di fuoco, di pirateria, di saccheggio, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

Art. 606. I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa. Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni, che accadono alle cose assicurate per ostilità, per rappresaglie, per arresti, per prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o no, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra.

Art. 607. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo però il disposto dell'articolo seguente.

Art. 608. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto nome di *baratteria*, se non è convenuto il contrario.

La convenzione però cessa di avere effetto nell'assicurazione di una nave della quale sia stato nel contratto nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congeda e ne sostituisce un altro senza il consenso dell'assicuratore.

L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto,

di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e diritti sotto qualunque siasi forma riguardanti la nave ed il carico.

Art. 609. Se il contratto ha per oggetto l'assicurazione del carico per l'andata e per il ritorno, e se, giunta la nave alla sua prima destinazione, non si fa alcun carico di ritorno, o se il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio stabilito, se non è convenuto altrimenti.

Art. 610. Se l'assicurazione è fatta separatamente per cose che debbono essere caricate sopra più navi, indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e se il carico intiero è posto sopra una sola nave, o sopra un numero di navi minori di quello che fu indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre alla somma assicurata sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate: nondimeno egli ha diritto all'indennità indicata nell'articolo 604, per le somme, rispetto alle quali l'assicurazione rimane senza effetto.

Art. 611. Se il capitano ha la facoltà di entrare in diversi porti per compiere o per cambiare il carico, l'assicuratore corre i rischi delle cose assicurate solamente finchè esse sono a bordo della nave, se non vi è convenzione contraria.

Art. 612. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto, se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un luogo ove poteva far scalo.

Art. 613. L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più infortuni successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, ciò che gli fosse stato pagato, o gli fosse dovuto per gli infortuni precedenti.

Art. 614. La clausola « *franco d'avarìa* » libera l'assicuratore da ogni avarìa comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono: in questi casi l'assicurato ha la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avarìa.

Art. 615. Al verificarsi di qualsiasi danno, per cui sia tenuto l'assicuratore, l'assicurato deve notificargli tutti gli avvisi che ha ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena del risarcimento dei danni.

La stessa obbligazione ha l'assicurato sul carico, quando la nave è stata dichiarata inabile a navigare, ancorchè il carico non abbia sofferto altro danno per l'avvenuto disastro.

Art. 616. L'assicurato deve notificare all'assicuratore, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi e che andarono perdute.

L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che risultano da documenti presentati dall'assicurato.

L'ammessione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, purchè l'assicurato dia cauzione.

La cauzione è sciolta col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.

Art. 617. In caso di perdita di merci caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificarne l'acquisto, coi mezzi di prova permessi dalle leggi commerciali, e il caricamento, con una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

La persona dell'equipaggio o il passeggiere, che porta da paesi stranieri merci assicurate nel Regno, deve rimettere la polizza di carico al Regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e, in mancanza, ad uno dei principali commercianti nazionali, o all'autorità del luogo stesso.

Art. 618. In qualunque caso di disastro, il capitano, l'assicurato o il suo incaricato, devono dare opera al ricuperamento, ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assicuratori. Le spese devono essere rimborsate, sino a concorrenza delle cose ricuperate.

Gli assicuratori, e i loro agenti o incaricati, possono provvedere d'accordo col capitano, cogli assicurati e coi loro incaricati, o separatamente, al ricuperamento delle cose assicurate ed alla conservazione di esse, senza pregiudizio di alcun diritto.

Art. 619. L'assicurato, nel notificare all'assicuratore gli avvisi ricevuti, può riservarsi di fare con atto separato l'intimazione per il pagamento di quanto gli potrà esser dovuto per effetto dell'assicurazione.

Art. 620. L'assicuratore deve pagare le somme dovute nei termini seguenti:

In caso di semplice avarìa, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione.

In caso di abbandono, nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini giustificare il sinistro che dà luogo all'azione di avarìa, o all'abbandono.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli opponenti, ed anche l'assicurato può dimandare che la somma sia depositata.

Art. 621. Per tutto quello che non è regolato nel presente capo, si osservano le regole stabilite nel titolo XIV del libro primo, che non sono incompatibili colle assicurazioni marittime.

CAPO II.
Dell'abbandono.

Art. 622. L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1. Di naufragio;
2. Di preda;
3. Di arresto per ordine di potenza estera;
4. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio;
5. D'inabilità alla navigazione se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in stato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato;
6. Di perdita o deterioramento delle mercanzie assicurate ascendente almeno ai tre quarti del suo valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può dimandare che il risarcimento delle avarìe sofferte.

Art. 623. L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se, nei viaggi di lungo corso, sia passato un anno, e, negli altri viaggi, siano passati sei mesi dal giorno della partenza di essa, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Art. 624. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della loro destinazione.

Art. 625. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, e dall'articolo 505, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e caricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo, e tutte le altre spese fatte per salvare le cose

stesse, fino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correre i rischi delle cose stesse.

Art. 626. In caso di preda di nemici, o di arresto per ordine di una potenza, l'abbandono delle cose predate o colpite da arresto non può essere fatto che dopo tre mesi dacchè il disastro è avvenuto nei mari o nei porti d'Europa, o in quelli d'Asia o d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, o sul canale di Suez, e dopo sei mesi, dacchè il disastro è avvenuto in qualunque altro luogo.

Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla metà.

Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'avvenuto disastro.

Art. 627. L'abbandono dev'esser fatto agli assicuratori nel termine di tre mesi, dal giorno della ricevuta notizia del disastro accaduto nei mari e sulle coste di Europa o su quelle d'Asia e d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero e sul canale di Suez;

Di sei mesi, se il disastro è accaduto negli altri mari o coste dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

Di un anno, se il disastro è accaduto in qualunque altro luogo.

In caso di preda, o di arresto per ordine di una potenza, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

Trascorsi tali termini, l'assicurato non è ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avarìa.

Art. 628. L'assicurato, notificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono, con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

Nel fare l'abbandono egli deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate, e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza, il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato.

Art. 629. L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte, nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano oggetto dell'assicurazione e del rischio.

Art. 630. Notificato ed accettato, o dichiarato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore, dal giorno in cui fu fatto l'abbandono. L'assicurato deve consegnargli tutti i documenti che riguardano le cose stesse.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

Art. 631. In caso di preda, l'assicurato, se non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate, senza aspettare l'ordine di questo.

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto tosto che gli sia possibile.

L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi; egli deve notificare la sua scelta all'assicurato entro ventiquattro ore dalla notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, egli deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto, a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio, in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunziare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, ma nulla può pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunziato al benefizio dello accordo.

TITOLO VII.
Delle avarìe e delle contribuzioni.

CAPO I.
Delle avarìe.

Art. 632. Sono avarìe tutte le spese straordinarie fatte per nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico, dopo il caricamento e la partenza, fino al ritorno ed allo scaricamento.

Le avarìe sono di due specie, avarìe *grosse* o *comuni*, e avarìe *semplici* o *particolari*.

Non sono avarìe, ma semplici spese a carico della nave, le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.

In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarìe sono regolate dalle disposizioni seguenti.

Art. 633. Sono avarìe comuni le spese straordinarie fatte ed i danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico.

Tali sono:

1. Le cose date per composizione e a titolo di riscatto della nave e del carico;

2. Le cose gettate in mare per la salvezza comune;

3. Le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi tagliati per la salvezza comune, e quelli rotti in conseguenza delle operazioni fatte per la salvezza comune;

4. Le àncore, le catene e gli altri oggetti abbandonati per la salvezza comune;

5. I danni cagionati dal getto alle corse rimaste nella nave;

6. I danni cagionati alla nave nell'operazione del getto, volontariamente o per conseguenza necessaria di esso; i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio del carico, o per agevolare lo scolo o l'esaurimento delle acque, e i danni che ne derivarono al carico;

7. I danni cagionati alla nave ed al carico nelle operazioni dirette ad estinguere un incendio a bordo;

8. Le spese di cura e di vitto, e le spese funebri per le persone dell'equipaggio, e per le altre ferite in difesa della nave;

9. I salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viaggio per ordine di una potenza, o è costretta a trattenersi in un porto per sopravvenienza di guerra, o d'altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10. Le spese di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati, o vena d'acqua cagionata da forza maggiore;

11. I salari e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato, durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione, quando le riparazioni costituiscano avarìa comune;

12. Le spese di scaricamento e ricaricamento degli oggetti messi a terra per eseguire le suddette riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, le spese di custodia e i fitti dei magazzini ove gli oggetti stessi furono depositati;

13. Le spese fatte per ottenere la liberazione o la restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedette da causa riguardante esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salari ed il vitto delle persone dell'equipaggio, durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione e restituzione se questa si è ottenuta;

14. Le spese di scaricamento per alleggerire la nave, quando ciò abbia dovuto farsi per tempesta, o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico; e i danni che la nave, od il carico, hanno sofferto nella operazione di scaricamento e di ricaricamento;

15. I danni sofferti dalla nave o dal carico nell'investimento prodotto volontariamente per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16. Le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e per i servigi prestati in tale occasione;

17. La perdita e i danni sofferti dalle cose messe sulle barche per alleggerire la nave, nei casi indicati nel numero 14, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dagli oggetti rimasti a bordo della nave, in quanto tali danni siano considerati avarìe comuni;

18. I premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarìe comuni, o i premi di assicurazione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle cose caricate vendute durante il viaggio in un porto di rilascio forzato, per far fronte alle spese stesse;

19. Le spese del regolamento delle avarìe comuni.

Non sono considerati avarìa comune, ancorchè incontrati volontariamente per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, ovvero da colpa, o da negligenza del capitano, o dell'equipaggio.

Gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e d'armamento della nave, gettati in mare, e le àncore, le catene od altri oggetti abbandonati, ancorchè volontariamente per il bene e la salvezza comune, non sono calcolati nella ripartizione delle avarìe, se non in quanto si trovino debitamente descritti nell'inventario di bordo, tenuto regolarmente e verificato nell'ultimo porto di approdo, secondo le disposizioni dell'art. 492.

Il getto delle provvigioni di bordo non può essere considerato in nessun caso come avarìa comune.

Art. 634. Sono considerate come avarìe comuni:

1. Il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave, e fatte prigioniere, o ritenute in ostaggio;

2. Le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dello equipaggio durante la quarantena.

Art. 635. Se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime, ed in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre.

Art. 636. Sono avarìe particolari tutti i danni sofferti, e tutte le spese fatte, per la sola nave o per il solo carico.

Tali sono:

1. Qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso di forza maggiore;

2. La perdita degli alberi, delle gomene, delle àncore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3. Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;

4. Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque, imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;

5. Il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetustà della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto, che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;

6. Le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti, in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarìe comuni;

7. L'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'art. 562.

I danni accaduti alle cose caricate, per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano, o delle altre persone dell'equipaggio, sono avarìe particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.

I danni che fossero provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano.

CAPO II.
Della contribuzione.

Art. 637. Le avarìe particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

Le avarìe comuni sono ripartite proporzionatamente tra il carico e la metà della nave e del nolo.

I valori delle cose sacrificate vanno compresi nella formazione della massa che deve contribuire.

Art. 638. I bagagli delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri non contribuiscono all'avarìa comune, se sono salvati, e danno diritto a contribuzione, se sono gettati o danneggiati.

Art. 639. Le cose caricate, delle quali non vi è polizza di carico, nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, e contribuiscono se sono salvate.

Art. 640. Le cose caricate sulla coperta della nave contribuiscono sempre alle avarìe comuni, se sono salvate.

Quando sono gettate, o danneggiate per il getto, salvo il caso dei viaggi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 489, non danno azione per le perdite ed i danni, che contro il capitano, che le ha caricate sulla coperta senza il consenso scritto del caricatore. In caso contrario ha luogo una speciale contribuzione tra la nave, il nolo e le altre cose caricate sulla coperta col consenso dei caricatori, senza pregiudizio della contribuzione generale per le avarìe comuni a tutto il carico.

Art. 641. Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione. Le cose salvate non sono soggette al pagamento delle cose gettate, nè al risarcimento del danno sofferto dalle altre.

Se il getto salva la nave, e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto, secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

Le cose gettate non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle cose salvate.

Il carico non contribuisce al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.

Art. 642. Nel caso di perdita delle cose poste in barche per alleggerire la nave, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intiero.

Se la nave si perde col resto del carico, non vi è luogo a contribuzione per le cose poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto.

Art. 643. Se dopo la ripartizione le cose gettate sono ricuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli

interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e le spese di ricuperamento.

Art. 644. La nave contribuisce per il suo valore nel luogo ove termina il viaggio, o per il prezzo che se ne ottiene se è venduta, fatta deduzione delle avarìe particolari, anche posteriori all'avarìà comune.

Il nolo, che, per effetto della convenzione accennata nell'articolo 569, è guadagnato anche in caso di perdita delle cose caricate, non è soggetto a contribuzione.

Art. 645. Le cose salvate e quelle gettate o altrimenti sacrificate contribuiscono in proporzione del loro valore netto nel luogo dello scaricamento. Se vi è la convenzione indicata nello articolo precedente, il nolo non si deduce dal valore.

Art. 646. La natura, la specie e la qualità delle cose che devono contribuire, e di quelle gettate o sacrificate, è stabilita colla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono: in mancanza, con altri mezzi legali di prova.

Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o un valore delle cose caricate inferiore al vero, esse contribuiscono, secondo il loro valore reale, se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità e del valore indicato, se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o un valore superiore al vero, le cose caricate contribuiscono in ragione della qualità o del valore indicato, se sono salvate, e si pagano secondo il loro valore reale, se sono gettate o danneggiate.

Art. 647. Il capitano deve fare processo verbale d'ogni determinazione presa e delle operazioni eseguite per la salvezza comune, appena ciò gli sia possibile.

Il processo verbale deve esprimere i motivi della determinazione, ed indicare sommariamente le cose sacrificate o danneggiate; dev'essere sottoscritto dai principali dell'equipaggio, od accennare i motivi del loro rifiuto, e dev'essere trascritto sul giornale nautico.

Una copia di questo processo verbale, sottoscritta dal capitano, dev'essere unita alla relazione indicata nell'art. 507.

Art. 648. La descrizione, la stima e la ripartizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave a cura del capitano e per mezzo di periti nominati, nel Regno, dal presidente del Tribunale di commercio, e in mancanza dal pretore, e all'estero, dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall'autorità locale.

La ripartizione proposta dai periti è sottoposta all'esame, nel Regno, del Tribunale di commercio, e all'estero, del Regio console o di chi ne fa le veci, o dell'autorità locale competente.

Art. 649. Non può aver luogo azione di avarìa contro il noleggiatore e contro il destinatario delle cose caricate, se il capitano ha fatto la consegna delle cose stesse ed ha ricevuto il nolo senza protesta.

TITOLO VIII.
Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Art. 650. Nel caso di urto di navi, avvenuto per caso fortuito o per forza maggiore, i danni e le perdite, che ne derivano, sono sopportati dalle cose che li hanno sofferti senza diritto a ripetizione.

Se l'urto è avvenuto per colpa commessa a bordo di una delle navi, i danni e le perdite, che ne sono derivati, sono a carico della nave, nella quale la colpa fu commessa. Lo stesso ha luogo per le indennità dovute in caso di morte o di ferite delle persone, e tali indennità sono prelevate, in caso d'insufficienza della somma distribuibile.

Art. 651. Se l'urto è accaduto per colpa commessa a bordo delle navi urtate, ognuna sopporta i danni e le perdite che ha sofferto, senza diritto a ripetizione; ma ciascuna è obbligata solidariamente per il risarcimento dei danni e delle perdite cagionate alle cose caricate, e per le indennità dovute per le offese alle persone, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 652. La responsabilità delle navi stabilita negli articoli precedenti lascia intatta quella degli autori della colpa verso i danneggiati e verso i proprietari delle navi.

Art. 653. Quando una nave ha urtato un'altra, perchè essa stessa fu urtata per colpa commessa a bordo d'una terza, tutta la responsabilità è a carico di questa.

Art. 654. L'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'urto delle navi non è ammessa, se non ne è fatta protesta o richiamo davanti l'autorità del luogo di primo approdo.

Per i danni cagionati alle persone o alle cose caricate, la mancanza di protesta non nuoce agli interessati, che non si trovavano sulla nave, o non erano in grado di manifestare la loro volontà.

TITOLO IX.
Dei crediti privilegiati.

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 655. I privilegi stabiliti nel presente titolo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale sui mobili stabilito dal Codice civile.

Art. 656. In ogni caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su quello che avanza, o viene ricuperato o salvato.

Art. 657. Il creditore avente privilegio sopra una o più cose, qualora sul prezzo di esse sia vinto da un creditore anteriore, il cui privilegio si estenda ad altri oggetti, s'intende surrogato nel privilegio a questo spettante.

Eguale diritto hanno ancora gli altri creditori privilegiati, che rimangono perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Art. 658. I crediti privilegiati nello stesso grado concorrono fra loro in caso d'insufficienza della cosa, in proporzione del loro ammontare, se sono creati nello stesso porto. Ma se, essendosi ripresa la navigazione, simili crediti sono creati posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

CAPO II.
Dei crediti privilegiati sulle cose caricate.

Art. 659. Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave, e collocati sul loro prezzo nell'ordine, in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;

2. Le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3. I dazi doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;

4. Le spese di trasporto e quelle di scaricamento;

5. Il fitto dei magazzini, ove le cose scaricate sono state depositate;

6. Le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

7. I premii di assicurazione;

8. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'articolo 500, e coll'adempimento delle prescritte formalità;

9. Ogni altro prestito a cambio marittimo, o con pegno, sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.

Art. 660. I privilegi indicati nell'articolo precedente non si conservano, se l'azione non è esercitata entro quindici giorni dallo

scaricamento, e prima che le cose caricate siano passate in mano di terzi.

Al sequestro, al pignoramento e alla vendita giudiziale delle cose vincolate con privilegio, si applicano le regole generali stabilite nel Codice di procedura civile.

CAPO III.

Dei crediti privilegiati sul nolo.

Art. 661. Sono privilegiati sul nolo, e collocati sull'ammontare di esso nell'ordine in cui sono qui appresso indicati, i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi e di esecuzione;

2. Le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3. I salarii, gli emolumenti e le indennità dovute alle persone dell'equipaggio, per il viaggio, nel quale è guadagnato il nolo;

4. Le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

5. I premi di assicurazione;

6. Le somme di capitali e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul nolo nei casi preveduti nell'articolo 500 e coll'adempimento delle prescritte formalità;

7. I danni dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle cose caricate, o per avarìe da esse sofferte, per colpa del capitano o dell'equipaggio nell'ultimo viaggio;

8. Ogni altro debito a cambio marittimo o con pegno sul nolo, trascritto e annotato sull'atto di nazionalità.

CAPO IV.

Dei crediti privilegiati sulla nave.

Art. 662. Le navi, o le porzioni di esse, sono vincolate, anche presso il terzo possessore, al pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e nei limiti stabiliti in appresso.

Art. 663. Sono privilegiati sopra la nave, e collocati sul prezzo di esse nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:

1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulla nave;

2. Le spese, le indennità ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;

3. Le tasse di navigazione stabilite dalla legge;

4. I salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;

5. Il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;

6. Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;

7. I salari e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e le indennità ad esse dovute per lo stesso viaggio, secondo le disposizioni del titolo III di questo libro;

8. Le somme dovute per contribuzione di avarìe comuni;

9. Le somme dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave, secondo le disposizioni dell'articolo 500;

10. I premi di assicurazione della nave e dei suoi accessorii per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e, per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e, inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;

11. I danni dovuti ai noleggiatori, per mancanza di consegna delle cose caricate, o per le avarìe da esse sofferte, per colpa del capitano o dell'equipaggio, nell'ultimo viaggio;

12. Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;

13. I crediti indicati nel precedente numero 9, trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave, ed i crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

Nel concorso di più crediti menzionati nel numero 13, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalità.

Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e la corrente alla data del pignoramento, del sequestro, o della vendita volontaria.

Art. 664. Se il titolo del credito privilegiato sulla nave è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

Il cessionario, la persona surrogata, o il creditore che ha in pegno il credito sulla nave già pubblicato, può far annotare sul registro dell'amministrazione marittima e sull'atto di nazionalità la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.

Art. 665. I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegii non sono conservati nel modo seguente:

1. Le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;

2. Le spese, le indennità e i premi di salvataggio, ed i salari dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile, o con quelle altre prove, che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere, secondo le circostanze;

3. Le tasse di navigazione, con le liquidazioni delle autorità competenti;

4. Il salario del custode, le spese di custodia indicate al numero 4 dell'articolo 663, ed i crediti indicati nel numero 5 dell'articolo 659 e nei numeri 5 e 6 dell'articolo 663, mediante prospetti regolati dal presidente del Tribunale di commercio;

5. I salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffizi di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, con la relazione del capitano e con altre prove legali degli avvenimenti, che ne attribuiscono il diritto;

6. I crediti per contribuzioni di avarìe comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;

7. I debiti indicati al numero 8 dell'articolo 659, al numero 6 dell'articolo 661, e al numero 9 dell'articolo 663, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese;

8. I premi di assicurazioni, con le polizze di assicurazione, coi *buoni* o altri titoli sottoscritti dall'assicurato, e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti dei registri di ammessione delle navi all'associazione;

9. I danni dovuti ai noleggiatori, con le sentenze che li liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunziata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennità per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10. La vendita della nave, con l'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'articolo 475;

11. I crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 659, nel numero 8 dell'articolo 661, e nel numero 13 dell'articolo 663, colle

corrispondenti scritture, trascritte ed annotate nel modo prescritto.

Art. 666. Oltrechè nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi dei creditori sulla nave si estinguono:

1. Con la vendita giudiziale fatta, sia ad istanza di creditori, sia per altra causa, nelle forme stabilite nel libro quarto, e dopo pagato il prezzo, sul quale i privilegi sono trasferiti;

2. Col decorso del termine di tre mesi, nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dove è iscritta, e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave ne è già partita.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato che, prima della decorrenza del termine, ha citato in giudizio l'acquirente per ottenere la dichiarazione del suo privilegio.

Art. 667. L'acquirente di una nave, o di porzione di nave, per liberarla dai crediti privilegiati, per i quali non è obbligato personalmente, deve far notificare ai creditori, prima che sia pignorata o sequestrata, un atto contenente:

1. La data e la qualità del suo titolo, e le date della trascrizione di esso e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

2. Il nome e il cognome del suo autore;

3. Il nome, la qualità e la portata della nave;

4. Il prezzo convenuto ed ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5. L'elenco dei creditori, coll'indicazione dei loro nomi e cognomi, delle somme loro dovute, e della data dei loro titoli, della trascrizione di essi e dell'annotazione sull'atto di nazionalità;

6. L'offerta di depositare il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso fra i creditori;

7. L'elezione del domicilio nel comune ove siede il Tribunale, che sarebbe competente per l'incanto, se questo dovesse aver luogo.

Un estratto sommario di questo atto dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio marittimo presso il quale la nave è inscritta, e ciò tiene luogo di notificazione per i crediti non soggetti a pubblicazione.

Art. 668. Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati può, entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo, e di dar cauzione per il pagamento del prezzo, e per l'adempimento di ogni altro peso.

Tale domanda, sottoscritta sull'originale e sulla copia dal richiedente, o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti il Tribunale civile del luogo ove la nave è iscritta, perchè sia pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e sulla domanda di vendita.

Art. 669. Se la vendita non è domandata nel termine, o nel modo, stabiliti nell'articolo precedente, o se la domanda è rigettata, il prezzo rimane definitivamente stabilito, e, col deposito di esso, l'acquirente consegue la proprietà della nave, o della porzione di nave, libera dai privilegi. I privilegi sono trasferiti sul prezzo deposito, che viene distribuito come nei casi di vendita giudiziale.

Se la domanda è accolta, il Tribunale, colla stessa sentenza, autorizza la vendita, che viene eseguita secondo le disposizioni del capo II, titolo I, del libro quarto.

Art. 670. La cancellazione delle trascrizioni od annotazioni dei privilegi non può farsi, che in virtù del consenso degli interessati o di sentenza passata in giudicato.

Ognuno ha diritto di ottenere un documento comprovante l'esistenza di una o più trascrizioni sopra una nave, o porzione di nave, o il certificato che non ne esista alcuna.

LIBRO TERZO.
DEL FALLIMENTO.

TITOLO I.
Della dichiarazione del fallimento e dei suoi effetti.

Art. 671. Il commerciante, che cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, è in istato di fallimento.

Art. 672. Il fallimento è dichiarato con sentenza pronunziata sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o più creditori, o d'uffizio.

Art. 673. La dichiarazione di fallimento è pronunziata dal Tribunale di commercio, nel cui circondario il debitore ha il suo principale stabilimento commerciale.

Il Tribunale è investito dell'intiera procedura del fallimento, e conosce di tutte le azioni che ne derivano, se per loro natura non appartengono alla giurisdizione civile.

Le forme del procedimento sono regolate dalle disposizioni del presente titolo, dalle disposizioni speciali contenute nel libro quarto, e dal Codice di procedura civile.

Art. 674. Il fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del Tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.

La dichiarazione deve essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri e carte di commercio, nello stato in cui si trovano.

Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti, col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.

Art. 675. Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al Tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore, dimostrando la cessazione dei pagamenti.

Non è ammesso a fare tale domanda, un creditore, che sia discendente, ascendente o coniuge del debitore.

Art. 676. Se sia notorio, o se per altri mezzi siavi sicura notizia, che un commerciante abbia cessato i suoi pagamenti, il Tribunale deve dichiarare il fallimento d'uffizio, ma può, se lo crede necessario, sentire previamente il fallito.

Art. 677. Nei primi sette giorni di ogni mese, i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del Tribunale di commercio, nel cui circondario risiedono, o del Tribunale civile che ne fa le veci, sopra opportuno modello a stampa somministrato dal Tribunale medesimo a spese d'uffizio, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto, e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, e la somma dovuta.

Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicolo, e conservati nella cancelleria, affinchè ognuno possa prenderne notizia.

Il notaro o l'usciere, che non adempie a questo obbligo, è punito con un'ammenda estensibile dalle lire 5 alle lire 50.

Art. 678. Può essere dichiarato il fallimento del commerciante ritirato dal commercio, qualora la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo durante l'esercizio del commercio, od anche nell'anno successivo per debiti dipendenti dall'esercizio medesimo.

Può anche dichiararsi il fallimento dopo la morte del commerciante, ma soltanto entro un anno da tale avvenimento.

Art. 679. Con la sentenza che dichiara il fallimento il Tribunale deve:

1. Nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;

2. Ordinare l'apposizione dei sigilli;

3. Nominare il curatore provvisorio del fallimento;

4. Fissare il luogo, il giorno e l'ora, in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;

5. Stabilire un termine non maggiore di un mese, nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti;

6. Determinare il giorno e l'ora, in cui sarà proceduto nella residenza del Tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i 20 giorni successivi.

La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fallito di presentare fra tre giorni il bilancio nella forma stabilita nell'art. 674, ed i suoi libri di commercio, e carte, se non siano già state depositate.

Tale sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Art. 680. Il cancelliere del Tribunale di commercio rende nota immediatamente ai pretori dei mandamenti, nei quali trovansi beni del fallito, la dichiarazione del fallimento e l'ordine di apposizione dei sigilli, affinchè questa sia tosto eseguita, e trasmette loro le notizie che si hanno allo stato degli atti.

Art. 681. Il fallito è in diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunziata di uffizio, o ad istanza di uno o più creditori avanti lo stesso Tribunale che l'ha proferita, entro giorni otto dall'affissione all'albo del Tribunale.

Ogni altro interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro trenta giorni dall'adempimento della formalità medesima.

Il giudizio di opposizione è promosso in contraddittorio del curatore.

Art. 682. Appena pronunziata la sentenza dichiarativa del fallimento il procuratore del Re deve promuovere in tutti i casi gli atti d'istruttoria necessari a conoscere, se vi sia materia di procedimento penale.

A tal fine il presidente del Tribunale di commercio deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re, copia della sentenza, con tutte le altre informazioni e notizie che pervennero al Tribunale.

Art. 683. Il Tribunale di commercio è investito delle funzioni di polizia giudiziaria, per ordinare, contemporaneamente alla sentenza dichiarativa del fallimento, o successivamente in qualunque stato della procedura, la cattura del fallito, contro del quale sorgano sufficienti indizi di penale responsabilità, specialmente nei casi di latitanza o di non giustificata mancanza di deposito del bilancio o dei libri di commercio, ed anche la cattura degli altri complici o colpevoli dei reati preveduti nel titolo VIII di questo libro.

L'ordinanza dev'essere immediatamente trasmessa al procuratore del Re, a cura del quale deve eseguirsi l'arresto.

Art. 684. La procedura di fallimento innanzi la giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza, e senza interruzione.

Il giudice istruttore può assumere dal Tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza, ogni informazione o notizia, di cui abbia bisogno; può altresì prendere ispezione, o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento, e dei libri e delle carte del fallito, ma non può rimuoverli dalla cancelleria del Tribunale suddetto.

Se dall'istruzione risulti escluso che vi sia reato, o non siavi luogo a rinvio degli imputati al pubblico giudizio, la camera di consiglio o la sezione di accusa pronunziano non farsi luogo a procedere.

Ogni decisione definitiva della giustizia penale deve essere annotata al margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento, e pubblicata come questa.

Art. 685. Il nome e il cognome del fallito è scritto in un albo affisso nella sala del Tribunale che dichiarò il fallimento, e nelle sale delle Borse di commercio.

Coloro, il cui nome è scritto nell'albo, non possono entrare nei locali della Borsa. Questa disposizione deve essere scritta nell'albo.

Art. 686. Il fallito non può allontanarsi dal suo domicilio, fino a che non sia chiusa la procedura di fallimento senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta è chiamato. Ma se riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, il giudice può autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario.

Art. 687. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

Le azioni competenti al fallito non possono essere esercitate che dal curatore, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento.

Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito, riguardante i suoi beni mobili od immobili, e nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi o proseguirsi se non contro il curatore.

Il Tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni, dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.

Art. 688. La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl'interessi dei crediti, che non sono garantiti con ipoteca, con pegno, od altro privilegio.

Gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di queste cautele, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tenere calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Art. 689. I debiti a scadenza obbligatoria a carico del fallito, e quelli la cui scadenza è rimessa alla di lui volontà, si intendono scaduti per effetto della dichiarazione di fallimento.

Art. 690. Per le pigioni dovute dal fallito, gli atti d'esecuzione sopra gli effetti mobili che servono al di lui commercio, sono sospesi per trenta giorni, da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che il proprietario avesse anteriormente acquistato, di riprendere il possesso dei beni locati; quando egli lo riprenda, cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione sopra stabilita.

Art. 691. Se il fallito sia conduttore di immobili per i bisogni del suo commercio, ed il contratto debba tuttavia durare oltre tre anni dalla data della dichiarazione del fallimento, la massa dei creditori ha facoltà di chiederne lo scioglimento, mediante il pagamento di un giusto compenso.

Art. 692. Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore, il Tribunale, d'ufficio o sull'istanza di qualunque interessato, determina provvisoriamente il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione si reputa avvenuta nel giorno della sentenza che dichiara il fallimento, ov-

vero nel giorno della morte del fallito o del di lui ritiro dal commercio, se il fallimento fu dichiarato dopo tali avvenimenti.

In nessun caso la data della cessazione dei pagamenti può essere determinata ad un tempo di più che tre anni anteriore alle date suddette.

Art. 693. Il solo rifiuto di alcuni pagamenti, per eccezioni, che il debitore in buona fede possa credere fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti; ed il fatto materiale di una continuazione di pagamenti, con mezzi rovinosamente e fraudolentemente procurati, non impedisce la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in istato di cessazione di pagamenti.

Art. 694. Contro la sentenza, che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, può farsi opposizione davanti al Tribunale che l'ha pronunziata, purchè l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale della verificazione dei crediti.

Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio dal curatore, nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise, insieme ad esse, con una sola sentenza.

Trascorso il detto termine, o passata la sentenza in cosa giudicata, l'epoca della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

Art. 695. Tutti gli atti e le operazioni del fallito, e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, sono nulli di pieno diritto.

Sono anche nulli rispetto alla massa dei creditori:

1. Tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posteriori alla data della cessazione dei pagamenti;

2. I pagamenti di debiti non iscaduti, fatti dopo la data suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti.

Art. 696. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano luogo, devono essere annullati secondo le disposizioni dell'articolo 1235 del Codice civile.

Art. 697. Si presumono fatti in frode dei creditori, salva la prova del contrario, e conseguentemente possono essere annullati e dichiarati senza effetto, relativamente alla massa dei creditori, gli atti seguenti avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

1. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pagamenti in cui si trovava il commerciante, benchè non ancora dichiarato fallito;

2. Gli atti e i contratti commutativi, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

3. I pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, ma eseguiti altrimenti che con danaro od effetti di commercio;

4. I pegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del debitore.

La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli estremi sopra enunciati.

Art. 698. Le iscrizioni ipotecarie, prese in virtù di un titolo riconosciuto valido non sono comprese nelle disposizioni degli articoli precedenti, purchè siano anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento.

Art. 699. Qualora, dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento siano state pagate cambiali, l'azione per la restituzione del danaro può promuoversi solamente contro l'ultimo obbligato in via di regresso, il quale avesse cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui venne tratta o girata la cambiale.

Art. 700. Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figliuoli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento.

TITOLO II.
Dell' amministrazione del fallimento.

CAPO I.
Delle persone preposte all'amministrazione del fallimento.

Art. 701. L'amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal Tribunale con la sorveglianza di una delegazione dei creditori, e sotto la direzione del giudice delegato.

Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni del fallito, e la ripartizione di essi fra i creditori.

Sezione I.
Del curatore.

Art. 702. Il curatore è scelto dal Tribunale fra le persone estranee alla massa dei creditori che non siano parenti od affini del fallito fino al quarto grado inclusivamente.

Art. 703. Le Camere di commercio, il cui circondario contiene città sedi di un Tribunale di commercio, o notevoli per importanza commerciale, possono, sul parere delle rispettive Giunte comunali, formare un ruolo delle persone più idonee all'ufficio di curatore nei fallimenti, deliberando a scrutinio segreto.

Il ruolo è trasmesso al presidente del Tribunale investito della giurisdizione commerciale, ed è rinnovato in ogni triennio. Le persone iscritte nel ruolo possono essere mantenute nel ruolo rinnovato.

I curatori di fallimenti non cessano dagli incarichi loro conferiti, ancorchè, scorso il triennio, il loro nome sia stato mantenuto nel ruolo.

Art. 704. Dove esiste il ruolo accennato all'articolo precedente, il curatore dev'essere scelto fra le persone che vi sono comprese, se il Tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza o nel provvedimento, non reputi conveniente la nomina di una persona diversa.

Art. 705. Il Tribunale, dopo la prima adunanza dei creditori indicata nell'articolo 679, e veduto il processo verbale di essa, dichiara definitiva la nomina del curatore nella persona provvisoriamente designata, ovvero conferisce tale ufficio a persona diversa.

Art. 706. La nomina provvisoria o definitiva dev'essere dal cancelliere fatta notificare immediatamente al curatore.

Il curatore, che non intende di accettare l'ufficio, deve dichiarare al Tribunale il suo rifiuto entro tre giorni dalla notificazione della nomina.

Anche dopo trascorso quel termine, il curatore può chiedere al Tribunale di essere dispensato, ma non può lasciare l'ufficio finchè non gli sia nominato il successore, e non sia fatta a questo la regolare consegna del patrimonio del fallimento, e del conto della tenuta amministrazione.

Art. 707. Qualora i creditori, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, o successivamente, domandino che al curatore nominato dal Tribunale venga surrogato un curatore di loro fiducia, sebbene non compreso nel ruolo degli eleggibili od interessato nel fallimento, e la domanda sia appoggiata dalla maggioranza richiesta per la validità del concordato, la surrogazione dev'essere accordata.

Art. 708. Il Tribunale può in ogni tempo rivocare il curatore e surrogare ad esso altra persona, a domanda di creditori, o d'ufficio, dopo averlo sentito in camera di consiglio.

Art. 709. Il curatore non è di regola tenuto a dar cauzione, ma se concorrano speciali motivi, desunti dalla natura del patrimonio del fallito, o dalle condizioni dell'amministrazione, il Tribunale può imporgli tale obbligo nella sentenza dichiarativa del fallimento, o con altra posteriore, d'ufficio, o ad istanza della delegazione dei creditori.

La somma per la quale deve darsi cauzione è determinata dal Tribunale, sentito il parere della delegazione.

Art. 710. Appartiene al Tribunale il determinare la misura della retribuzione dovuta al curatore per l'opera che presta.

La retribuzione non può consistere che in una somma fissata per tutta la durata del fallimento, ovvero in una somma determinata in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei valori incassati.

Essa è pagata frazionatamente al tempo delle successive ripartizioni di attivo fra i creditori, in proporzione di ciò che essi ricevono.

SEZIONE II.
Della delegazione dei creditori.

Art. 711. I creditori sorvegliano l'amministrazione del fallimento col mezzo di una delegazione di tre o di cinque fra essi nominata nella prima adunanza prefissa dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

La maggioranza dei creditori, i cui crediti siano stati verificati od ammessi al passivo, può, nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, mutare i membri della delegazione, od alcuno di essi, od elevarne il numero da tre a cinque.

Art. 712. La nomina dei delegati dev'essere loro immediatamente notificata dal curatore.

Essi devono eleggere nel loro seno un presidente, e darne notizia al Tribunale entro cinque giorni dalla notificazione della nomina. In difetto, la delegazione è presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col Tribunale, ma è in facoltà della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio fra i suoi membri per turno, o per singoli affari.

Se il presidente è impedito, ne fa le veci quello, fra gli altri delegati, che fu nominato col maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano di età.

Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile.

Art. 713. La delegazione dei creditori deve radunarsi almeno due volte al mese, ma il presidente può convocarla qualunque volta lo stimi opportuno.

Art. 714. Ciascuno dei membri della delegazione dei creditori ha facoltà illimitata di esaminare i registri e le carte riguardanti l'amministrazione del fallimento.

La delegazione, ed anche il solo presidente, ha diritto di sentire in ogni tempo il curatore ed il fallito.

La delegazione, ed anche il solo presidente, ha sempre facoltà di chiedere i provvedimenti che reputa opportuni all'interesse della massa, ed anche la rivocazione del curatore.

SEZIONE III.
Del giudice delegato.

Art. 715. Il giudice delegato è specialmente incaricato di dirigere e sollecitare tutte le operazioni del fallimento.

Egli ordina i provvedimenti urgenti necessari per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa; nomina, a proposta del curatore, gli avvocati, i procuratori, i notari, gli uscieri, i periti, i mediatori e i custodi, l'opera dei quali deve essere impiegata per ciascun affare del fallimento; determina le spese, i compensi e le indennità che devono ai suddetti pagarsi; convoca i creditori qualunque volta lo ritenga opportuno; fa relazione al Tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale; e può proporre, anche d'ufficio, la rivocazione del curatore.

Il Tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro dei suoi membri.

Art. 716. Il giudice delegato deve provvedere entro tre giorni sulle istanze proposte contro qualche operazione del curatore, salvo richiamo al Tribunale. La ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

Le domande del fallito o dei creditori per rivocazione del curatore devono essere proposte al giudice delegato. Se questo non ha riferito al Tribunale entro otto giorni, tali domande possono essere proposte al Tribunale direttamente.

Art. 717. Quando, per rinunzia o per altro motivo, sia necessario di nominare uno o più membri della delegazione dei creditori, il giudice delegato deve avere cura che la nomina si faccia nella prossima adunanza dei creditori, ovvero ordinare un'apposita convocazione d'urgenza.

Art. 718. Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati, e qualunque altra persona, intorno alla formazione ed alla verificazione del bilancio, alle cause ed alle circostanze del fallimento, e deve trasmettere al giudizio penale le notizie raccolte.

Tuttavia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle ed il coniuge del fallito possono astenersi dal deporre.

Art. 719. Se contro il fallito latitante sia rilasciato il mandato di cattura, o questi lo tema, il giudice delegato, sopra sua domanda, riconosciuta mediante ordinanza la necessità di sentirlo personalmente, può richiedere il procuratore del Re, affinchè provochi la concessione di un salvacondotto dal giudice penale competente.

Art. 720. Se il fallito si trova in istato di arresto, il giudice delegato può sentirlo qualunque volta ne abbia bisogno, o ne sia richiesto dal curatore o dalla delegazione dei creditori, facendone domanda al giudice istruttore.

CAPO II.
Dell'apposizione dei sigilli e dell'inventario.

Art. 721. Il pretore, entro ventiquatt'ore dacchè ha ricevuto l'avviso del dichiarato fallimento, deve procedere all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza del curatore provvisorio, se v'interviene, quanto in sua assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o del ricevimento dell'avviso suddetto, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio, o ad istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato, o siavi distrazione, anche parziale, dell'attivo.

Art. 722. I sigilli sono apposti sui magazzini, sui banchi, agli uffizi, alle casse, ai portafogli, ai libri, alle carte, sui mobili ed altri effetti del fallito.

In tutti i casi il pretore deve dare immediatamente avviso al presidente del Tribunale di commercio dell'avvenuta apposizione dei sigilli.

(*Continua*)

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.

Art. 723. Le vesti, le masserizie e i mobili, nella sola parte strettamente necessaria al fallito ed alla sua famiglia, non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere, nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

Art. 724. Le cose delle quali fu autorizzata la vendita, e quelle che servono all'esercizio del commercio del fallito, se il curatore fu autorizzato a continuarlo, non sono poste sotto sigillo, qualora il curatore lo domandi, ma devono essere immediatamente descritte nell'inventario e fatte stimare in presenza del pretore. Il processo verbale, sottoscritto dal pretore, deve essere tosto trasmesso al giudice delegato.

Art. 725. I libri e le carte di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo, se il curatore lo domandi, ma devono essere vidimati, e, previa minuta descrizione dello stato in cui si trovano in un processo verbale, che dev'essere trasmesso al giudice delegato, devono essere consegnati al curatore, coll'obbligo di depositarli immediatamente nella cancelleria del Tribunale.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerli, o a farseli consegnare, per valersene nei bisogni dell'amministrazione; ma deve determinare il tempo, che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri e le carte del fallito devono essere depositati e restare inamovibili nella cancelleria fino alla chiusura del fallimento, salvo che, essendo impugnati di falso, il giudice penale ne richieda la temporaria consegna per il pubblico giudizio.

Il curatore, allorchè sia depositario dei libri e delle carte del fallito, deve presentarli, qualunque volta ne sia richiesto, all'ispezione del giudice delegato, della delegazione dei creditori, o del giudice istruttore.

Art. 726. Le cambiali ed altri titoli di credito da esigersi a breve scadenza, o da presentarsi per l'accettazione, o per i quali siano necessari atti conservativi, possono, coll'autorizzazione del giudice delegato, essere consegnati, previa descrizione, al curatore, affinchè provveda a tali atti. Un elenco dei documenti consegnati al curatore è rimesso al giudice delegato.

Art. 727. Il giudice delegato, qualora creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi proceda immediatamente il curatore provvisorio, omessa l'apposizione dei sigilli.

Art. 728. Il curatore, entro tre giorni dalla sua nomina definitiva, deve far istanza per la rimozione dei sigilli, e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, presente o citato il fallito stesso.

Art. 729. L'inventario dev'essere compilato dal curatore in doppio originale, senza le ordinarie formalità e spese stabilite dalle leggi di procedura e da quelle di registro e bollo, coll'intervento della delegazione dei creditori, o, se questa non è ancora costituita, coll'intervento di uno o più creditori, o di un notaro, od altra idonea persona, delegati dal Tribunale, e, in caso di urgenza, dal giudice delegato.

L'inventario deve comprendere la descrizione di tutta la sostanza attiva del fallito, ed essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali dell'inventario dev'essere depositato entro ventiquattr'ore nella cancelleria del Tribunale.

Il curatore può farsi coadiuvare, per la formazione dell'inventario e per la stima, da persona idonea, nominata dal giudice delegato.

Tuttavia il Tribunale, quando le speciali circostanze del fallimento lo richiedano, può prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario.

Art. 730. Terminato l'inventario, il curatore deve, sopra ciascun originale di esso, costituirsi depositario giudiziale delle merci, del danaro, dei titoli di credito, dei libri, delle carte e dei mobili ed altri oggetti del fallito, che riceve in consegna.

Il danaro dev'essere depositato giudizialmente.

Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, in caso di procedimento penale di falso, si applicano le disposizioni degli articoli 698 e 701 del Codice di procedura penale.

Art. 731. Se il fallimento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del fallito prima che sia terminato l'inventario, si procede immediatamente alla compilazione di questo nelle forme suddette, presenti o citati gli eredi.

CAPO III.
Delle funzioni relative all'amministrazione del fallimento.

Art. 732. Il curatore, appena nominato, deve far istanza al pretore, acciocchè si proceda all'apposizione dei sigilli, se non fosse ancora eseguita. Deve inoltre, colla scorta del bilancio, dei libri e delle carte del fallito e delle notizie che può raccogliere, compilare un elenco dei creditori del fallimento, e dirigere a ciascuno di essi speciale invito per la prima adunanza, indicando le disposizioni della sentenza dichiarativa del fallimento, che riguardano la presentazione delle dichiarazioni dei crediti e la chiusura del processo verbale di verificazione.

L'elenco dei creditori, coll'indicazione approssimativa dei rispettivi crediti, dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale, e può essere dal giudice delegato rettificato e completato, anche prima della verificazione dei crediti.

In caso di omissione o di negligenza nell'adempimento dell'obbligo sopra indicato, il curatore è responsabile dei danni, e può anche essere destituito dal suo ufficio.

Art. 733. Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, il curatore deve formarlo prontamente cogli elementi da lui raccolti.

Se il bilancio fu presentato dal fallito, il curatore deve farvi le rettificazioni e le aggiunte che reputa necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato, è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 734. Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di presentare il bilancio, o i suoi libri di commercio, nel termine fissato nell'art. 674, il Tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di mala fede, può autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo, il fallito può esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore, o presso la cancelleria.

Art. 735. Il curatore deve chiamare presso di sè il fallito, per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.

Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire entro 48 ore al più tardi dinanzi al giudice delegato.

Il fallito, che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvacondotto, può essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.

Art. 736. Il curatore provvisorio deve esigere i crediti del fallito, con le speciali cautele che gli vengono prescritte dal giudice delegato, e darne quietanze.

Egli deve fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori, e prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese, sopra i loro beni immobili.

Le iscrizioni sono prese in nome della massa, e alle note si aggiunge un certificato del cancelliere del Tribunale di commercio, dal quale sia provata la nomina del curatore.

Il curatore definitivamente nominato continua l'esazione dei crediti, sotto la sorveglianza della delegazione dei creditori.

Art. 737. Le lettere e i telegrammi diretti al fallito devono essere consegnati al curatore, il quale è autorizzato ad aprire sì le une che gli altri; il fallito può assistere all'apertura, e, qualora il contenuto delle lettere e dei telegrammi non riguardi i suoi interessi patrimoniali, può chiederne la consegna. Il curatore deve conservare il segreto.

Art. 738. Il curatore, anche provvisorio, può essere autorizzato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, e quella di dispendiosa conservazione; ed a continuare l'esercizio del commercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le forme e le condizioni della vendita e le cautele necessarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal giudice delegato.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma è soggetta a richiamo, quanto all'autorizzazione di continuare l'esercizio del commercio.

Art. 739. Il curatore deve trattare personalmente tutti gli affari del suo ufficio, se non sia autorizzato dal giudice delegato a farsi rappresentare da altri, per singole operazioni a sue spese. Egli può inoltre essere autorizzato dal giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, ove circostanze particolari lo richiedano, a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Può anche essere autorizzato ad impiegare il fallito per facilitare la sua amministrazione, e in tal caso le condizioni della prestazione d'opera del fallito sono determinate dal giudice delegato.

Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, i creditori devono deliberare sulla ulteriore efficacia delle autorizzazioni concesse al curatore, o sulle modificazioni che si crederanno opportune.

Art. 740. Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessari soccorsi, e fissarne la misura, sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori.

L'ordinanza del giudice delegato è soggetta a richiamo.

Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, nulla può corrispondersi al fallito ed alla sua famiglia, se i soccorsi non siano concessi con deliberazione dei creditori.

Art. 741. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, deve essere tosto depositato giudizialmente. Il curatore, entro tre giorni dalla esazione, deve presentare al giudice delegato la prova degli eseguiti depositi. In caso di ritardo, il curatore è debitore degli interessi delle somme non depositate.

Art. 742. Il danaro depositato dal curatore, o da altri, per conto del fallimento, non può essere ritirato, che mediante ordinanza del giudice delegato Se vi sono sequestri, il curatore deve prima ottenerne la rivocazione.

Art. 743. Il curatore deve presentare alla fine di ogni mese alla delegazione dei creditori un prospetto sommario della sua amministrazione, e l'elenco degli eseguiti depositi, coi documenti giustificativi. Se le circostanze del fallimento lo richiedono, il giudice delegato può prolungare il periodo suddetto fino a tre mesi.

Art. 744. In ogni fallimento, il curatore deve rimettere al giudice delegato entro quindici giorni dall'ingresso nel suo uffizio, una sommaria esposizione delle principali cause e circostanze del fallimento e dei caratteri che presenta, ed un conto ristretto dello stato apparente della massa.

Il giudice delegato deve sorvegliare l'adempimento di quest'obbligo, e trasmettere immediatamente colle sue osservazioni al procuratore del Re l'esposizione ed il conto del curatore. Se questi non sono presentati nel termine sopra stabilito, il giudice delegato deve darne avviso al procuratore del Re, indicandogli le cagioni del ritardo e costringere il curatore, anche con multe, a presentarli nel più breve termine possibile.

Art. 745. Qualora il curatore cessi dall'ufficio prima che sia compiuta la liquidazione dell'attivo secondo le disposizioni del titolo IV, egli deve consegnare senza ritardo a colui che gli succede il patrimonio e le carte del fallimento, e rendergli il conto della sua amministrazione.

Se la formazione dell'inventario non è compiuta, egli deve intervenirvi, per far constare della consegna di ciò che avesse ricevuto.

Il rendimento del conto non è definitivo, finchè non sia approvato dai creditori.

In caso di morte o d'interdizione del curatore, tali obblighi passano ai di lui eredi o rappresentanti.

Dopo compiuta la liquidazione dell'attivo, i creditori sono convocati dal giudice delegato pel rendimento definitivo del conto del curatore.

Alle adunanze dei creditori, in cui si tratta del rendimento del conto, dev'essere citato il fallito.

TITOLO III.
Della liquidazione del passivo.

CAPO I.
Della verificazione dei crediti.

Art. 746. I creditori del fallito devono presentare la dichiarazione dei loro crediti, e i titoli dai quali derivano, nella cancelleria del Tribunale di commercio, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Il cancelliere ne dà ricevuta, e ne forma uno stato.

Art. 747. Se vi sono creditori residenti all'estero, il giudice delegato può prorogare, rispetto ad essi, secondo le circostanze, il termine per la verificazione dei loro crediti e per la chiusura del processo verbale di verificazione. Di ciò deve darsi speciale avviso a tutti i creditori.

Art. 748. La dichiarazione dei crediti deve indicare il nome, il cognome, o la ditta e il domicilio del creditore, la somma dovuta, i diritti di privilegio, di pegno o d'ipoteca, e il titolo da cui il credito deriva.

Essa deve contenere l'affermazione chiara ed esplicita, che il credito è vero e reale, e dev'essere sottoscritta dal creditore, o da persona autorizzata con mandato speciale a fare per lui tale affermazione. Anche nel mandato dev'essere espressa la somma del credito.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui risiede il Tribunale, la dichiarazione deve contenere l'elezione di domicilio nel comune stesso; altrimenti, tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 749. I crediti sono verificati dal giudice delegato, mediante confronto del titolo offerto coi libri e colle carte del fallito.

Il giudice delegato può ordinare l'intervento del curatore, della delegazione dei creditori, e del fallito; può anche ordinare la personale comparizione del creditore, od autorizzarlo a comparire col mezzo di mandatario; prescrivere la presentazione dei libri di commercio del creditore o di un estratto di essi; e sentire qualunque altra persona possa offrirgli notizie o schiarimenti.

Il processo verbale da farsi sulle operazioni della verificazione dei crediti deve enunciare tutte le operazioni fatte, deve indicare i nomi delle persone intervenute, e riferire le loro dichiarazioni.

Art. 750. I crediti non contestati, e quelli che si reputano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento, e il giudice delegato deve fare di ciò annotazione nel processo verbale e nel mar-

gine dei titoli dai quali derivano, indicando la somma, per la quale sono ammessi.

Se vi è contestazione, o se il giudice delegato non reputa il credito pienamente giustificato, ogni decisione è riservata fino al giorno della chiusura del processo verbale di verificazione, e il creditore, non intervenuto in persona o mediante mandatario, deve esserne specialmente avvisato dal curatore.

Art. 751. Nel giorno fissato dalla sentenza dichiarativa del fallimento per la chiusura del processo verbale di verificazione, il giudice delegato, colle facoltà conferitegli nell'articolo 749, procede in contraddittorio degl'interessati, all'esame di tutti i crediti contestati, ed anche di quelli già ammessi, sui quali sorga contestazione.

Il fallito e i creditori, i cui crediti siano verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere ed opporsi alle verificazioni fatte o da farsi.

I crediti non contestati, o che da tutti gli interessati si riconoscano giustificati, sono ammessi al passivo del fallimento nel modo indicato nell'articolo precedente.

In caso di contestazione, se il credito è commerciale, il giudice delegato decide con sentenza la controversia, quando il valore del credito non superi la competenza del pretore, salvo appello al Tribunale; altrimenti, rimette le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale.

Se il credito contestato è civile, il giudice delegato, qualunque sia la somma controversa, rimette le parti a udienza fissa davanti al Tribunale civile del luogo, in cui è istituito il giudizio di fallimento.

Nel solo caso, in cui niuno dei crediti contestati ecceda la competenza del pretore, le parti sono rimesse davanti al pretore, o ad uno dei pretori del luogo medesimo.

L'udienza deve essere stabilita entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, ancorchè non fossero scaduti i termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 747.

Art. 752. Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione, le dichiarazioni di crediti e le opposizioni contro le dichiarazioni od ammessioni di crediti già avvenute devono essere notificate al curatore ed ai creditori, dei quali si impugnano i crediti, e depositate nella cancelleria coi documenti ai quali si appoggiano, almeno due giorni prima dell'udienza fissata per la decisione delle contestazioni. In difetto di precedenti contestazioni, l'udienza deve essere fissata entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale suddetto.

Art. 753. Il Tribunale, o il pretore, con unico cumulativo esame di tutte le contestazioni, in contraddittorio del curatore e delle persone indicate negli articoli precedenti, pronunzia con una sola sentenza, quand'anche, rispetto ad uno o più crediti, debbasi ordinare qualche atto di istruzione.

Art. 754. In tutti i casi, nei quali non possa pronunziarsi sentenza definitiva, ed anche qualora rispetto a qualche credito pendano contestazioni rinviate alla giurisdizione civile, il Tribunale di commercio può ammettere provvisoriamente, per una somma determinata, al passivo del fallimento i crediti contestati, affinchè, rispetto ad essi possano esercitarsi i diritti del creditore nelle deliberazioni del fallimento, salva la pronunciazione definitiva del giudice competente sul merito della contestazione.

Il Tribunale di commercio può sospendere la definitiva pronunziazione sull'ammessione del credito fino all'esito di un'azione penale ad esso relativa, ovvero del procedimento penale iniziato secondo le disposizioni dell'articolo 682, ed in tal caso determina parimente, se, e per qual somma, il credito stesso sia ammesso provvisoriamente al passivo del fallimento.

Art. 755. Il creditore, al quale si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca, è ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario, fino a che quella controversia sia risoluta definitivamente.

Art. 756. I crediti non fruttanti interesse, non ancora scaduti alla data della dichiarazione del fallimento, sono ammessi al passivo per l'intiera somma, colla espressa riserva, che il pagamento di ogni singola ripartizione dovrà essere proporzionato alla somma stessa, diminuita dell'interesse legale, dalla data del mandato di pagamento, fino all'originaria scadenza di tali crediti.

Art. 757. I crediti, per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'articolo 747, sono suppletoriamente verificati alla scadenza di esso, secondo le disposizioni di questo capo.

Art. 758. Quantunque siano trascorsi i termini stabiliti negli articoli precedenti, e fino a che resti da ordinarsi la ripartizione di qualunque parte dell'attivo del fallimento, i creditori conosciuti o non conosciuti, che non hanno fatta la dichiarazione dei loro crediti, possono presentarla in contraddittorio del curatore. Il Tribunale può anche ammetterli provvisoriamente al passivo secondo le precedenti disposizioni.

Nei casi di scoperta di falsità, di dolo, di errori essenziali di fatto o di rinvenimento di titoli dapprima ignorati, può anche proporsi opposizione contro le avvenute ammessioni di crediti.

Le spese derivanti dalle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono sempre a carico di chi le promuove.

Gli effetti delle dichiarazioni ed opposizioni tardive sono determinati nel titolo V.

CAPO II.

Delle varie specie di creditori.

Art. 759. Tutti i creditori del fallito prendono parte egualmente alle deliberazioni del fallimento, salve le disposizioni che regolano la partecipazione dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio, nella ripartizione dell'attivo, ed il loro intervento nel concordato.

Sezione I.

Dei creditori con pegno od altro privilegio sui beni mobili.

Art. 760. Il curatore può in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, ritirare il pegno a profitto del fallimento, pagando il creditore.

Può anche far ordinare dal giudice delegato la vendita del pegno ai pubblici incanti, nè il creditore può opporsi, fuorchè rinunciando al diritto di ottenere il pagamento del suo credito sui beni non vincolati pegno.

Se il pegno è venduto ad un prezzo maggiore del credito, il resto dev'esser dato al curatore.

Art. 761. Le disposizioni del Codice civile, intorno ai privilegi sopra i mobili, si applicano anche nei giudizi di fallimento, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Codice, colle modificazioni seguenti:

1. Il salario dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione del fallimento è ammesso fra i crediti privilegiati, nello stesso grado del privilegio stabilito nell'articolo 1956 del Codice civile per i salari dovuti alle persone di servizio. Il salario dovuto agli institori ed ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso allo stesso grado;

2. Il privilegio del locatore indicato nel n. 3 dell'articolo 1958 del Codice stesso non si estende alle merci uscite dai magazzini o dai luoghi di esercizio commerciale o industriale del conduttore, allorchè su di esse i terzi abbiano acquistato diritto, salvo il caso di sottrazione fraudolenta. Il privilegio ha luogo anche per il compenso dovuto al locatore, secondo le disposizioni dell'articolo 691;

3. Il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'importante valore impiegate negli esercizi d'industria manifatturiera od agricola è privilegiato nel grado indicato al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile, sulle macchine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, ancorchè divenute immobili per destinazione. Questo privilegio non ha effetto, se il venditore non abbia, entro tre mesi dalla consegna delle macchine al compratore nel Regno, fatto trascrivere il documento, da cui risulti la vendita ed il credito, in un registro speciale e pubblico, che dev'esser tenuto nella cancelleria del Tribunale di commercio del circondario in cui le macchine sono collocate, nei modi che saranno stabiliti con Regio decreto.

Art. 762. Il curatore deve presentare al giudice delegato lo elenco dei creditori che pretendono di aver diritto di pegno, od altro privilegio sopra i mobili.

Le contestazioni sull'esistenza del privilegio sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 751 e seguenti.

Art. 763. Se il prezzo dei mobili soggetti a speciale privilegio non basta al pagamento dei creditori privilegiati, questi concorrono, in proporzione di quanto rimane loro dovuto, coi creditori chirografari nella distribuzione del resto dell'attivo.

SEZIONE II.
Dei creditori privilegiati od ipotecari sugli immobili.

Art. 764. Se una o più ripartizioni del prezzo dei beni mobili ha luogo prima della distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati od ipotecari, i cui crediti sono già verificati, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intiero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

Art. 765. I creditori privilegiati od ipotecari, che dopo la vendita degli immobili sono definitivamente collocati sul prezzo in grado utile per la totalità dei loro crediti, non ricevono la quota di prezzo loro assegnata, che fatta deduzione delle somme da essi ricevute nelle ripartizioni della massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimangono agli altri creditori ipotecari, ma sono devolute alla massa chirografaria e in essa distribuite.

Art. 766. Se i creditori privilegiati o ipotecari non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte dei loro crediti, i loro diritti sulla massa chirografaria sono regolati definitivamente in proporzione delle somme, delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito, secondo le disposizioni dell'articolo 764, oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

Art. 767. Ai creditori privilegiati o ipotecari, che non sono collocati sul prezzo in grado utile, o che non sono intieramente soddisfatti sul prezzo degli immobili, si applica la disposizione dell'articolo 763.

SEZIONE III.
Dei diritti della moglie del fallito.

Art. 768. Nel caso di fallimento del marito, la moglie ritiene gli immobili dotali con diritto a percepirne i frutti, e così pure gli immobili parafernali che le appartenevano al tempo del matrimonio, e quelli che durante il matrimonio le sono pervenuti in dipendenza di rapporti giuridici ad esso anteriori, ovvero per donazione o successione testamentaria o legittima.

Art. 769. La moglie ritiene pure gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente dall'alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del matrimonio, o le pervennero in uno dei modi indicati nell'articolo precedente, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario, o da altro atto che abbia data certa.

Art. 770. In tutti gli altri casi, e quand'anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito, e che siano stati pagati con danaro di lui, perciò quei beni devono essere riuniti alla massa del fallimento, ma è ammessa la moglie a provare il contrario.

Art. 771. I beni mobili, sì dotali come parafernali, indicati nel contratto di matrimonio, o pervenuti alla moglie in uno dei modi accennati nell'articolo 768, ritornano ad essa in natura, quando ne sia provata l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni della moglie furono alienati, ed il loro prezzo fu convertito nell'acquisto di altri beni mobili od immobili, la moglie può esercitare su questi il diritto indicato nell'articolo 769, purchè la provenienza del danaro ed il nuovo impiego di esso constino da un atto che abbia data certa.

Tutti gli altri oggetti mobili, posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, si presumono appartenenti al marito, salva alla moglie la prova del contrario.

Art. 772. La data certa di un atto, richiesta negli articoli 769 e 771, deve essere stabilita nei modi determinati dal Codice civile, ma la prova dell'acquisto del possesso e dell'alienazione di titoli di credito e di azioni di società commerciali, può stabilirsi anche coi registri dei pubblici stabilimenti o delle società per azioni.

Art. 773. Il diritto indicato negli articoli 768 e 769 non può essere esercitato dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui i beni fossero legalmente gravati.

Art. 774. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se, non avendo allora altra determinata professione, è divenuto commerciante nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per altro titolo che quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi dallo stesso contratto derivanti a favore del marito.

Art. 775. Se la moglie ha verso il marito crediti dipendenti da contratti a titolo oneroso, ovvero ha pagato per lui dei debiti, i crediti si presumono costituiti, ed i debiti pagati con danaro del marito, e la moglie non può proporre veruna azione nel fallimento, salva ad essa la prova contraria secondo le disposizioni dell'articolo 770.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, salva l'azione della massa su ciò che la moglie potesse ricuperare, secondo le disposizioni dell'articolo 1407 del Codice civile.

SEZIONE IV.
Dei coobbligati e dei fideiussori.

Art. 776. Il creditore, possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito, e da altri coobbligati, che fossero in istato di fallimento, partecipa alle ripartizioni in tutte le masse, e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intiero pagamento.

Art. 777. Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati, gli uni contro gli altri; ma, se l'intiero credito di capitale ed accessorii sia stato pagato da una o più delle masse coobbligate, in guisa che il creditore non abbia più azione contro le altre, le prime hanno diritto di regresso contro le seconde, in proporzione della parte del debito che hanno pagato, e di quella che era rispettivamente a carico di ciascuna.

Se i dividendi riuniti, assegnati al creditore in tutti i fallimenti

dei coobbligati, superino la somma a lui dovuta, il resto è devoluto alle masse dei fallimenti, nella proporzione suddetta. Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, il resto appartiene, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati, che hanno diritto di essere garantiti.

Art. 778. Se il creditore, possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati, ha ricevuto prima del fallimento una parte del suo credito, egli non può esser compreso nella massa, che con deduzione della parte ricevuta, e conserva, per ciò che gli rimane dovuto, i suoi diritti verso i coobbligati o fideiussori.

Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che ha pagato in parte il debito solidale, è compreso nella massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Tuttavia il creditore conserva il diritto di prelevare, sino all'intero pagamento, il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tal caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore a quella somma, di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

Art. 779. Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che, per sicurezza della sua azione di regresso, ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma, per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi è computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

Il prezzo dei beni ipotecati, o del pegno, appartiene al creditore, in deduzione della somma che gli è dovuta.

Art. 780. I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorchè questi abbia ottenuto un concordato, ed essi vi abbiano volontariamente consentito.

TITOLO IV.
Della liquidazione dell'attivo.

CAPO I.
Dei modi di liquidare l'attivo.

Art. 781. Il curatore deve procedere con la sorveglianza della delegazione, e sotto la direzione del giudice delegato, alla liquidazione dell'attivo del fallimento, sia coll'accertamento e colla riscossione dei crediti, sia coll'intraprendere la vendita dei beni mobili ed immobili, appena trascorsi dieci giorni dalla pronunciazione della sentenza indicata nell'articolo 753.

Se frattanto sia intervenuta una proposta di concordato, per le condizioni della quale apparisca opportuno di ritardare la vendita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a tenerla sospesa.

La vendita dev'essere sempre preceduta dalla stima delle cose da vendere, eseguita da periti eletti dal giudice delegato, e depositata nella cancelleria.

Art. 782. La vendita dei beni è pure sospesa se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni, che devono essere da essi precisamente determinate.

Tale deliberazione non può essere presa che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti, ed il fallito, possono farvi opposizione davanti il Tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

Art. 783. I debiti nascenti dalle operazioni del curatore sono pagati dall'attivo del fallimento, con preferenza sugli anteriori; ma se tali operazioni inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo del fallimento, i soli creditori che le hanno autorizzate, sono tenuti personalmente, oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione: essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

Art. 784. Nel caso preveduto nell'articolo 782, i creditori devono essere collocati dal giudice delegato almeno una volta all'anno.

In queste adunanze il curatore rende il conto della sua amministrazione.

Art. 785. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le contestazioni, che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione deve essere sottoposta all'omologazione del Tribunale di commercio, se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del Tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

L'omologazione non può aver luogo se non chiamato il fallito.

CAPO II.
Della vendita dei mobili e degli immobili del fallito.

Sezione I.
Della vendita dei mobili.

Art. 786. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita, e prescrivere se questa debba essere fatta ad offerte private o agli incanti, col ministero di mediatori o di ufficiali pubblici a ciò destinati.

Tale autorizzazione può essere accordata, per giusti motivi, anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'articolo 781, previa citazione del fallito.

In entrambi i casi l'ordinanza è soggetta a richiamo.

Art. 787. Il Tribunale, ad istanza del curatore e citato il fallito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiudere l'alienazione in massa in tutto o in parte dei beni mobili restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione deve essere approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal Tribunale.

Sezione II.
Della vendita degli immobili.

Art. 788. Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, niun creditore può procedere alla espropriazione forzata degli immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

Egli deve farne istanza davanti al Tribunale civile, tostochè sia trascorso il termine stabilito nell'articolo 781.

Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice delegato, ad istanza del curatore, assentita dalla delegazione dei creditori, e dai creditori ipotecari, può permettere la vendita a partito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

L'atto di vendita dev'essere omologato dal Tribunale civile.

Art. 789. Se l'espropriazione venne già intrapresa prima della sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privilegio od ipoteca sugli immobili espropiati, il curatore, allo scopo che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve intervenirvi, o chiedere di essere surrogato al creditore istante, nei casi preveduti dalla legge.

La disposizione dell'articolo 661 del Codice di procedura civile si applica anche nel caso, in cui, oltre gli immobili soggetti all'esecuzione, altri ne esistano di ragione del fallito nel circondario del Tribunale medesimo.

CAPO III.

Della rivendicazione.

Art. 790. Possono essere rivendicate le rimesse in cambiali od altri titoli di credito non ancora pagati, e che sono posseduti in natura dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, quando tali rimesse siano state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione, e di custodirne il valore per di lui conto, o quando dallo stesso proprietario siano state destinate a determinati pagamenti.

Art. 791. Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve altresì le disposizioni degli articoli 707 e 708 del Codice civile.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci, che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

Art. 792. Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendicate, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei di lui magazzini, o non siano state ricevute a di lui disposizione in magazzini pubblici, o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissario incaricato di venderle per di lui conto.

La rivendicazione non è ammessa, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode mediante girata della fattura, della polizza di carico, o della lettera di vettura, se non all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto, e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

Art. 793. Il venditore può ritenere le merci vendute, che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

Art. 794. Nei casi espressi nei due articoli precedenti il curatore, coll'assenso della delegazione dei creditori e coll'autorizzazione del giudice delegato, può farsi consegnare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

Art. 795. Le domande di rivendicazione devono essere proposte dinanzi al giudice delegato in contraddittorio del curatore e della delegazione dei creditori.

Ognuno dei creditori, ed anche il fallito è ammesso a contestarle.

Se non vi è contestazione, o se questa, per il valore della cosa rivendicata, appartiene alla competenza del pretore, la rivendicazione è ammessa o negata con ordinanza del giudice delegato, soggetta a richiamo. In caso contrario, il giudice deve rinviare le parti a udienza fissa dinanzi al Tribunale di commercio.

Art. 796. Le domande di rivendicazione in natura sospendono la vendita delle cose reclamate, ma non possono annullare le vendite ad essi anteriori.

Le domande di rivendicazione sul prezzo non hanno effetto sulle somme già ripartite anteriormente ad esse.

TITOLO V.

Della ripartizione fra i creditori e della chiusura del fallimento.

Art. 797. L'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, e i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, deve anzitutto erogarsi, coll'autorizzazione del giudice delegato, nel pagamento delle somme dovute ai creditori con pegno od altro privilegio, e il resto è ripartito fra tutti i creditori, in proporzione dei loro crediti verificati.

A questo fine il curatore deve rimettere ogni mese al giudice delegato un prospetto della situazione del fallimento, e del danaro disponibile per la ripartizione. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, fissa la somma da ripartirsi, ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvisati.

Art. 798. Lo stato di ripartizione è formato dal curatore, ed è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato.

Per la ripartizione del denaro esistente in deposito, il curatore consegna a ciascun creditore il mandato di pagamento, secondo lo stato di ripartizione.

I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla Cassa.

Art. 799. Non si procede a veruna ripartizione, se non riservando la porzione corrispondente, secondo il bilancio, ai crediti, per i quali fu prorogato il termine della verificazione, se tali crediti al tempo della ripartizione non sono ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio per una somma determinata, o se il creditore chiede una somma maggiore di quella portata in bilancio, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo al Tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è provvisoriamente esecutiva.

Art. 800. La porzione riservata rimane in deposito sino alla scadenza dei termini prorogati secondo le disposizioni dell'articolo 747. Se i creditori, per i quali i termini furono prorogati, non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa fra i creditori riconosciuti.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti, sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunziato.

Se le somme riservate producono interessi, questi spettano ai creditori, per i quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi, il deposito è a loro rischio e spesa.

Art. 801. Nessun pagamento è fatto dal curatore, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il curatore fa sul titolo annotazione del mandato di pagamento.

Se non è possibile la presentazione del titolo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificazione dei crediti.

Il creditore fa quietanza in margine allo stato di ripartizione.

Art. 802. I creditori, che hanno dichiarato tardivamente i loro crediti secondo le disposizioni dell'articolo 758, non possono reclamare alcuna partecipazione sulle ripartizioni dell'attivo già fatte, nè opporsi a quelle già ordinate dal giudice delegato, ma concorrono soltanto nelle successive ripartizioni, in proporzione del loro credito, e, qualora siano stati ammessi provvisoriamente al passivo, in proporzione della somma determinata dal Tribunale. Se però giustificano di essersi trovati nell'impossibilità di fare la dichiarazione del loro credito nei termini stabiliti, essi possono essere ammessi a prelevare sull'attivo non ancora ripartito anche le quote che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

In caso di opposizione tardiva contro l'ammessione di un credito, il Tribunale può ordinare, che le somme, le quali nelle ripartizioni successive appartengono al credito stesso, od a quella parte di esso su cui cade la controversia, siano tenute in riserva; e, qualora, in virtù dell'opposizione, il credito sia dichiarato in tutto od in parte insussistente, anche l'indebito, che si fosse ricevuto nelle precedenti ripartizioni, dev'essere restituito alla massa.

Art. 803. Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito, e può esercitarle sui beni di futuro acquisto del fallito.

Tuttavia la procedura di fallimento può essere riaperta qualora il debitore lo domandi, offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il Tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quanto altro è richiesto dalle precedenti disposizioni, per l'apprensione e per l'amministrazione del patrimonio esistente, e per la liquidazione di esso e delle passività che fossero sopravvenute.

Non si procede a veruna ripartizione se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 679.

Art. 804. Il fallito, qualora provi di aver pagato intieramente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, può ottenere dal Tribunale la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Questa disposizione non si applica ai colpevoli di bancarotta fraudolenta, ed ai condannati per falso, furto, truffa od abuso di confidenza, compresi i prevaricatori nella gestione del danaro pubblico.

TITOLO VI.
Della cessazione e della sospensione del fallimento.

CAPO I.
Della mancanza di attivo.

Art. 805. Se non possono essere continuate utilmente le operazioni del fallimento per insufficienza di attivo, il Tribunale può dichiarare, anche d'uffizio, la cessazione delle operazioni stesse, sentiti il curatore, la delegazione dei creditori, ed il fallito.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni del fallito, salvi, rispetto a questo, gli effetti della dichiarazione di fallimento.

Art. 806. Il fallito, e qualunque altro interessato, può in ogni tempo chiedere al Tribunale la rivocazione della sentenza, che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, pagando le spese del provvedimento indicato nell'articolo precedente, e dando cauzione per le spese ulteriori. Se la rivocazione è ammessa, si procede secondo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 803.

CAPO II.
Della moratoria.

Art. 807. Se la sentenza dichiarativa del fallimento fu pronunziata ad istanza di creditori o di uffizio, il fallito, ove possa giustificare con valide prove, che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti od altrimenti scusabili, e dimostrare con documenti o con prestazione di idonee garantìe, che l'attivo del suo patrimonio supera il passivo, può chiedere al Tribunale, nei tre giorni successivi alla pubblicazione della sentenza medesima, che si sospenda l'esecuzione di questa.

La domanda non può essere ricevuta, se il fallito non abbia presentato o non presenti con essa i suoi libri di commercio regolarmente tenuti, il suo bilancio commerciale, e un elenco nominativo di tutti i suoi creditori, coll'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Art. 808. Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione di questi dinanzi al giudice delegato per discutere sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo un giorno, non posteriore a quello della prima adunanza ordinata colla sentenza dichiarativa del fallimento.

Tale ordinanza è notificata immediatamente al curatore, ed a tutti i creditori, a cura del fallito.

L'ordinanza stessa non è di ostacolo alla prosecuzione degli atti, conseguenti alla dichiarazione del fallimento, rispetto alla persona ed ai beni del fallito.

Art. 809. Il processo verbale dell'adunanza deve indicare il nome, il cognome dei creditori comparsi, e le dichiarazioni di ciascuno di essi, e del curatore, intorno alla verità ed entità dei singoli crediti, alla domanda di moratoria, ed alla durata di questa. Deve pure indicare le proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei modi di liquidazione amichevole, e delle persone, alle quali possa affidarsi l'amministrazione o la sorveglianza del patrimonio del fallito durante la moratoria.

Art. 810. Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza suddetta, il Tribunale, in contraddittorio del fallito, del curatore e dei creditori che intervengono, pronuncia sulla domanda di sospensione, tenendo conto speciale del voto espresso dalla maggioranza dei creditori, e, qualora ritenga tale domanda ammessibile:

1. Stabilisce il termine della moratoria, che non può superare i sei mesi;

2. Ordina al debitore di far constare entro il detto termine di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3. Prescrive i provvedimenti conservativi, e le cautele, che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore; e

4. Nomina una Commissione di creditori, incaricata di sopraintendere all'amministrazione ad alla liquidazione del patrimonio caduto nel fallimento.

La sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale.

Art. 811. Il debitore, che ha ottenuto la moratoria, ha facoltà di procedere ad una liquidazione volontaria dell'attivo del suo fallimento, ed all'estinzione del passivo, in concorso della Commissione dei creditori come sopra nominata, e sotto la direzione del giudice delegato.

Le norme speciali della liquidazione, e le autorizzazioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni, a prendere danaro a mutuo, a transigere, ad esigere o far pagamenti, od a fare altri atti, strettamente necessari allo scopo della liquidazione, devono esser date dal Tribunale, colla sentenza che accorda la moratoria, o con altre posteriori, sentita la Commissione liquidatrice.

Art. 812. Durante la moratoria nessun atto esecutivo può intraprendersi o proseguirsi contro il debitore, e nessun'azione può iniziarsi o proseguirsi verso di lui, se non dipenda da fatti posteriori alla concessione della moratoria.

La moratoria non ha effetto sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio.

Art. 813. Se, durante la moratoria, abbia luogo un accordo amichevole con tutti i creditori, le relazioni ulteriori fra questi ed il debitore si regolano secondo la convenzione. L'accordo può anche validamente stipularsi con la sola maggioranza dei creditori, che rappresenti almeno i tre quarti del passivo, purchè i creditori assenzienti assumano, insieme col debitore, le conseguenze di ogni lite coi dissenzienti, e, ove occorra, l'intiero pagamento dei loro crediti. — In ambi i casi, se già vi fu dichiarazione di fallimento, l'accordo deve essere omologato dal Tribunale, e produce gli effetti del concordato quanto alla chiusura del fallimento.

Art. 814. Se la domanda di moratoria non è accolta, il Tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza, i nuovi termini per la verificazione dei crediti.

Se, accordata la moratoria, si scopra, nel corso di essa, l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia agli obblighi che gli vennero

imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo più non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il Tribunale può rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento.

Art. 815. Anche prima della dichiarazione del fallimento, il commerciante, ove sia in grado di giustificare il concorso delle condizioni richieste nell'art. 807, può chiedere una moratoria, depositando nella cancelleria del Tribunale i documenti ivi indicati, e la somma occorrente per le spese.

Se le giustificazioni addotte appariscono sufficienti, il Tribunale, sentito il ricorrente in camera di Consiglio, può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve termine possibile e non oltre i quindici giorni, e prescrivere i provvedimenti interinali, che reputa opportuni, nominando un giudice incaricato di dirigerne l'esecuzione.

La sentenza è notificata dal procuratore del Re, per gli effetti indicati nell'art. 682.

Questa moratoria è regolata dalle disposizioni della presente sezione, per quanto non siano incompatibili.

Se il Tribunale non ritiene giustificata la domanda, o si verifica uno dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa luogo senza altro alla dichiarazione di fallimento.

Art. 816. In tutti i casi di moratoria accordata, se, nel corso di essa, si dimostri essersi pagata ai creditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti, o concorrano speciali circostanze, il Tribunale, qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno la metà del passivo residuo, può concedere una seconda moratoria, egualmente per un termine non maggiore di sei mesi.

Art. 817. I documenti e gli altri mezzi di prova, necessari od utili a rischiarare il giudizio del Tribunale sulla domanda di moratoria, possono essere presentati senza le formalità prescritte dalle leggi sul registro e sul bollo.

CAPO III.
Del concordato.

Art. 818. In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato fra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano.

Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conclusione del concordato.

Nel concordato si può convenire la cessazione o la sospensione del processo commerciale di fallimento, ma non si può impedire la continuazione del procedimento penale.

Art. 819. Se non consti del consenso di tutti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 781.

Art. 820. Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma può essere autorizzato, per giusti motivi, dal giudice delegato, a farsi rappresentare da altri.

Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalità, alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati, ed ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione è sottoscritta dal curatore e rimessa al giudice delegato.

Il processo verbale dell'adunanza fa menzione di tutto ciò che in essa è detto e deliberato.

Art. 821. Il concordato non può farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati od ammessi provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi, altrimenti è nullo.

Le variazioni nel numero dei creditori e nella somma dei crediti, derivate dalla sentenza indicata nell'articolo 753, non hanno influenza sulla validità del concordato conchiuso dalla maggioranza suddetta.

Art. 822. Per formare la maggioranza richiesta per la validità del concordato, non si computano i crediti con ipoteca, con pegno od altro privilegio, se i creditori non rinunzino all'ipoteca od al privilegio.

La rinunzia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma fra capitale ed accessori, per la quale ha luogo, e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intiero credito.

Il voto dato, senza alcuna dichiarazione di limitata rinunzia, importa di diritto rinunzia all'ipoteca od al privilegio per l'intiero credito.

Gli effetti della rinunzia cessano di diritto se il concordato non ha luogo, o viene annullato posteriormente.

Le deliberazioni degli altri creditori non possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati.

Art. 823. Il concordato dev'essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui è consentito.

Se è solamente consentito dalla maggioranza in numero dei creditori presenti, o dalla maggioranza di tre quarti della somma totale dei crediti, ed ancorchè non vi sia nè l'una nè l'altra maggioranza, ma il concordato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti non dichiarino di revocare il dato consenso, può rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ovvero stabilire un termine per raccogliere altre adesioni.

In caso di qualunque mutamento nelle condizioni del concordato, gli assentimenti dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria dei processi verbali delle adunanze.

Art. 824. L'omologazione del concordato è domandata al Tribunale dalla parte più diligente.

I creditori dissenzienti, o non intervenuti, possono far opposizione entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale, o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi, e deve essere intimato al curatore ed al fallito, con citazione a udienza fissa davanti il Tribunale.

Se il termine suddetto sia trascorso senza che sia fatta opposizione alcuna, il Tribunale pronunzia sulla domandata omologazione in camera di consiglio.

In caso diverso, il Tribunale pronunzia sulle opposizioni e sulla omologazione, con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il Tribunale annulla il concordato rispetto a tutti gli interessati.

Art. 825. Se il giudizio intorno a qualche opposizione dipenda dalla decisione di controversie, che, per ragion di materia, non siano di competenza del Tribunale di commercio, questo non può pronunziare, fino a che le controversie non siano decise; ma deve stabilire un breve termine, entro il quale il creditore opponente debba istituire il giudizio davanti l'autorità competente, e dar

prova di avere ciò fatto, coll'avvertimento che, in difetto, il giudizio sulle altre opposizioni sarà proseguito senza riguardo alle di lui pretese.

Art. 826. Se nel concordato siansi consentite ipoteche a garantìa degli interessati, il Tribunale, nel pronunziare l'omologazione del concordato, deve fissare un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche.

L'omologazione non ha efficacia, che dal giorno delle avvenute iscrizioni.

Art. 827. Qualora, dalle circostanze del fallimento e dalle condizioni del concordato, il fallito si dimostri meritevole di speciale riguardo, la sentenza di omologazione può anche determinare, che dopo il completo adempimento degli obblighi nel concordato assunti, il nome del debitore sia cancellato dall'albo dei falliti. Può altresì dichiarare, che, mercè l'adempimento anzidetto, resti revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, anche rispetto al procedimento penale.

Art. 828. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori, portati o non portati in bilancio, siano o non siano verificati i loro crediti, ed anche per i creditori che hanno residenza fuori del Regno, e per quelli che sono stati ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque sia la somma a loro favore definitivamente liquidata.

Art. 829. Tostochè la sentenza di omologazione del concordato sia passata in cosa giudicata, cessa lo stato di fallimento, e con esso cessano le funzioni del curatore e della delegazione dei creditori, salvo ciò che è disposto negli articoli seguenti.

Il curatore deve rendere al fallito il conto della sua amministrazione, il quale è discusso e chiuso in presenza del giudice delegato; e consegna al fallito tutti i suoi beni, i suoi libri, le sue carte ed ogni altra cosa, mediante ricevuta, e colle condizioni e cautele stabilite nel concordato.

Il giudice delegato stende di ogni cosa processo verbale, e cessa dalle sue funzioni.

Il Tribunale giudica sulle contestazioni che fossero per sorgere.

Art. 830. Il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal Tribunale, ad istanza del curatore, o di qualunque creditore, chiamato il curatore ed in contraddittorio del fallito, qualora si scopra, dopo l'omologazione, che dolosamente siasi esagerato il passivo o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

L'annullamento libera di diritto le fideiussioni date per il concordato.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo l'omologazione.

Art. 831. Se il fallito non adempie alle condizioni del concordato, la maggioranza dei creditori intervenuti alle deliberazioni di esso, e non ancora soddisfatti delle somme ivi convenute, può chiederne la risoluzione: la maggioranza è formata secondo le disposizioni dell'articolo 821.

La domanda è proposta davanti al Tribunale, in nome dei detti creditori, dal curatore, o dagli stessi creditori, chiamato il curatore, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute, loro assegnate dal concordato. In questo caso i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti verso il fallito, ma non possono domandare il resto delle quote promesse nel concordato, se non dopo la scadenza dei termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime quote.

La risoluzione del concordato non libera i fideiussori in esso intervenuti, nè fa cessare le ipoteche e le altre garentìe con esso costituite.

Art. 832. Sulla presentazione della sentenza che annulla o risolve il concordato, il Tribunale provvede secondo le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 803.

Gli atti del fallito, posteriori all'omologazione del concordato, e anteriori all'annullamento od alla risoluzione di esso, non possono essere dichiarati nulli, che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

Art. 833. I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo per la totalità dei crediti;

Se ne hanno riscossa una parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui sia dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia stato annullato o risolto un concordato.

TITOLO VII.

Disposizioni riguardanti il fallimento delle società commerciali.

Art. 834. Il fallimento di una società commerciale è dichiarato dal Tribunale di commercio, nel cui circondario la società ha la sua sede.

Art. 835. Il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita, produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione.

Il Tribunale dichiara colla stessa sentenza il fallimento della società e dei soci, indica il nome, il cognome e il domicilio di questi, e nomina un solo giudice delegato e un solo curatore.

Tuttavia l'asse della società deve tenersi distinto da quelli dei soci, tanto nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni dell'amministrazione e della liquidazione dell'attivo e del passivo.

I soli creditori della società prendono parte alle deliberazioni che riguardano l'interesse del patrimonio sociale, ma essi concorrono coi creditori dei singoli soci nelle deliberazioni riguardanti l'interesse del patrimonio individuale di ciascun socio fallito.

La sentenza dichiarativa del fallimento produce per tutti i soci falliti gli effetti stabiliti nel titolo I.

Art. 836. Il fallimento di uno o più soci non produce il fallimento della società. Il fallimento di tutti i soci responsabili senza limitazione, nelle società in nome collettivo od in accomandita, non produce il fallimento della società, se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.

Art. 837. Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio, e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della società fallita, in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.

Art. 838. I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della società. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

I soci responsabili con limitazione nelle società in accomandita e nelle società anonime, e gli associati in partecipazione del commerciante fallito, non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorchè per la parte dei fondi da essi conferiti, che possono provare non assorbita dalla quota di perdita che sta a carico loro.

Art. 839. Se la società fallita ha emesso delle obbligazioni al portatore, i possessori di quelle sono ammessi al passivo del fallimento, come creditori della società. I loro crediti si calcolano in ragione del valore di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pagato a titolo di ammortizzazione o di rimborso sul capitale di ciascuna obbligazione.

Art. 840. Se i soci responsabili limitatamente nelle società anonime od in accomandita non hanno compiuto al tempo della dichiarazione del fallimento i versamenti delle quote assunte, il curatore può essere autorizzato a chieder loro i versamenti ulteriori, dei quali il Tribunale riconosca il bisogno.

Art. 841. Nel fallimento di una società anonima che non si trovi in istato di liquidazione, il concordato può aver per oggetto la continuazione o la cessione dell'impresa sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni dell'esercizio ulteriore.

Art. 842. Nelle società in nome collettivo ed in accomandita i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più fra i soci responsabili senza limitazione.

In questo caso tutto l'attivo sociale è soggetto all'amministrazione ed alle operazioni del curatore. Solamente i beni particolari del socio al quale si consente il concordato ne sono esclusi, e nessuna parte dell'attivo sociale può essere devoluta al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal concordato.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare è liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della società, ma per ottenere il provvedimento indicato nell'articolo 804 deve provare che tutti i debiti della società fallita siano stati pagati in capitale, interessi e spese.

TITOLO VIII.

Dei reati in materia di fallimento.

Art. 843. L'azione penale per i reati compresi in questo titolo è pubblica, ed ha luogo indipendentemente dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

Quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura dei magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, può essere promossa l'azione penale anche prima della dichiarazione del fallimento; ma il procuratore del Re deve denunciare la cessazione dei pagamenti al presidente del Tribunale di commercio per l'adempimento delle disposizioni del titolo I di questo libro.

CAPO I.

Della bancarotta.

Art. 844. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante, che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:

1. Se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive, rispetto alla sua condizione economica;

2. Se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o notoriamente imprudenti;

3. Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre, coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4. Se, dopo la cessazione dei pagamenti, ha pagato qualche creditore a danno della massa;

5. Se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.

Art. 845. È anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:

1. Se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero, se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benchè non siavi frode;

2. Se, avendo contratto matrimonio, non si è conformato alle disposizioni degli articoli 15 e 17;

3. Se, entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'art. 674, o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;

4. Se, senza legittimo impedimento, non si è presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi, ha dato loro false indicazioni, o dopo avere ottenuto un salvacondotto, non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si è allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;

5. Se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunte nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.

Art. 846. Chiunque, esercitando abitualmente la professione di mediatore, sia caduto in fallimento, è colpevole di bancarotta semplice.

Art. 847. È colpevole di bancarotta semplice il debitore, il quale, anche prima della dichiarazione del fallimento, nel solo fine di facilitarsi il conseguimento di una moratoria, scientemente siasi attribuita, contro verità, qualche parte dell'attivo, ovvero abbia simulate passività non esistenti, per far intervenire nelle adunanze creditori in tutto o in parte simulati.

Art. 848. È colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito, che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante, che, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente, ha esposte passività insussistenti, ovvero nei libri, o nelle scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio, si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.

Art. 849. I reati di bancarotta semplice sono puniti col carcere da sei mesi a due anni. Nei casi preveduti nell'articolo 845, la pena può essere diminuita di uno o di due gradi.

Se il Tribunale, colla sentenza di omologazione del concordato dichiari altresì, secondo le disposizioni dell'articolo 827, anche revocata la sentenza dichiarativa del fallimento, il procedimento penale per bancarotta semplice rimane sospeso, e, col completo adempimento delle obbligazioni nel concordato assunte, l'azione penale rimane estinta.

I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione, e, nei casi più gravi, anche coi lavori forzati a tempo.

Le pene indicate in questo articolo devono esser sempre applicate nel *maximum* contro coloro che hanno esercitato abitualmente la professione di mediatore.

Il condannato per reato di bancarotta è inoltre inabilitato all'esercizio della professione di commerciante, e non può avere ingresso nelle Borse di commercio.

Art. 850. Nei reati di bancarotta si applicano le regole ordinarie, intorno agli agenti principali ed ai complici.

CAPO II.

Dei reati di persone diverse dal fallito, senza complicità in bancarotta.

Art. 851. L'institore o il rappresentante del commerciante fallito, se è colpevole di uno dei fatti indicati ai numeri 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 844, e al numero 1 dell'articolo 845, è punito giusta la prima parte dell'articolo 849; egli è punito giusta il secondo capoverso dell'articolo stesso, se è colpevole di uno dei fatti indicati nell'articolo 848.

Art. 852. Nel caso di fallimento di una società in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti, giusta la prima parte dell'articolo 849, se per loro colpa è avvenuto il fallimento, o non furono adempiute le disposi-

zioni degli articoli 90, 91, 93, 95, 100, 103, 139, 143, 144, 145, 154, 165, 170, 171, 172, 175, 176, 179, 180 e 181, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 844, e ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 845.

Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'articolo 849, se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'articolo 848 ed inoltre

1. Se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;

2. Se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3. Se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4. Se hanno fatti con dolo prelevamenti superiori a' quelli concessi nell'atto di società;

5. Se hanno cagionato con dolo, o per conseguenza di operazioni dolose, il fallimento della società.

Art. 853. Il curatore del fallimento colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito giusta gli articoli 298 e 301 del Codice penale. Questa disposizione si applica anche ai coadiutori ed incaricati del curatore, nell'esecuzione delle operazioni del fallimento.

Art. 854. Sono puniti colla reclusione fino a 5 anni coloro che, senza complicità in bancarotta, sono convinti:

1. Di avere scientemente in un fallimento distratto, ricettato, o in pubbliche o private dichiarazioni dissimulato beni mobili o immobili del fallito;

2. Di avere fraudolentemente proposto nel fallimento in proprio nome, o per interposta persona, crediti simulati;

3. Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 848, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato. Al commerciante, che scientemente prestò il nome, si applica la stessa pena.

Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od altre cose appartenenti al fallimento, sono puniti giusta l'art. 300 del Codice penale.

Art. 855. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che, in modi diversi da quelli preveduti nell'art. 848, si procurò vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere fino ad un anno e con multa fino a lire duemila.

Il carcere può estendersi a due anni, se il creditore è membro della delegazione di sorveglianza.

Art. 856. Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la sentenza penale di condanna deve ordinare:

1. La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori, dei beni o dei valori sottratti, e la restituzione a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto;

2. Il risarcimento dei danni nella somma che già fosse provata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi;

3. La nullità, rispetto a tutti, ed anche rispetto al fallito, delle convenzioni particolari, che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi accennati nell'articolo precedente.

Se le domande sopra indicate non sono proposte nel giudizio penale, o se fu pronunciata sentenza assolutoria, le controversie che le riguardano sono giudicate dal Tribunale di commercio.

LIBRO QUARTO.

DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI COMMERCIALI E DELLA LORO DURATA.

TITOLO I.

Dell'esercizio delle azioni commerciali.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 857. L'esercizio delle azioni commerciali è regolato dal Codice di procedura civile, salve le disposizioni contenute nel presente Codice.

Art. 858. Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:

1. Di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2. Delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benchè ottenuto per crediti civili;

3. Delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori, o i rappresentanti, i viaggiatori di commercio, i commessi o altri dipendenti di negozio, che derivano dai fatti del commercio a cui sono preposti;

4. Delle azioni ai suddetti spettanti verso i loro preponenti, nei limiti suddetti;

5. Delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiere;

6. Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni spettanti a questi contro l'impresario;

7. Delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;

8. Di tutto ciò che riguarda i fallimenti, secondo le disposizioni del libro III di questo Codice;

9. Delle controversie riguardanti la qualità di commerciante, o l'esistenza di una di società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, affinchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

Art. 859. Non appartengono alla giurisdizione commerciale le azioni contro il proprietario, il coltivatore, il vignaiuolo, nascenti dalla vendita delle derrate prodotte dal suo fondo, o dal fondo da lui coltivato.

Art. 860. Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni, che ne derivano verso tutti i contraenti, appartengono alla giurisdizione commerciale.

Art. 861. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o di mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può dare i provvedimenti temporanei che stima opportuni, rimettendo le parti davanti la autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore.

Art. 862. Le azioni personali, e le azioni reali sopra beni mobili, derivanti da atti intrapresi, per conto di una società nazionale od estera, dal suo institore o rappresentante fuori della sede sociale, possono proporsi dai terzi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'institore o il rappresentante, ed essere dirette contro di questi.

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto, possono proporsi dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo in cui risiede un rappresentante del vettore, e, se si tratti di ferrovie, dinanzi l'autorità

giudiziaria del luogo dove trovasi la stazione di partenza o quella di arrivo. A questo effetto le disposizioni dell'articolo 374 si applicano all'agente ferroviario preposto alla stazione.

Art. 863. Nel caso di urto di navi, l'azione di risarcimento può promuoversi contro il capitano della nave, a bordo della quale fu commessa la colpa, tanto nel luogo di destinazione, quanto nel luogo di primo approdo.

Art. 864. L'eccezione di incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili, e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali, può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche d'uffizio.

Tuttavia la mancanza nella citazione della dichiarazione, che l'autorità giudiziaria civile è adita colle funzioni di giudice di commercio, si può supplire posteriormente, ed anche nella comparsa conclusionale.

Art. 865. Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il Tribunale civile per l'incidente di falso, secondo le disposizioni dell'articolo 406 del Codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria commerciale può, ciò non ostante, ordinare, anche prima della decisione dell'incidente, gli opportuni provvedimenti cauzionali.

Art. 866. In tutte le cause commerciali il termine per comparire è regolato dalle disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, e può essere abbreviato giusta il successivo articolo 154.

Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti i Tribunali, salva la facoltà concessa dall'articolo 413 del Codice stesso.

Art. 867. Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col procedimento formale, il termine per la perenzione d'istanza, stabilito negli articoli 338, 447 e 464 del Codice di procedura civile, è ridotto alla metà.

Art. 868. Nelle materie commerciali, il deposito giudiziario di somme di danaro può farsi presso qualunque Istituto di credito, ed anche presso un privato banchiere, se le parti interessate vi acconsentano.

CAPO II.

Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

Art. 869. Qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro od al pignoramento, ed alla vendita della nave, o della porzione indivisa di essa, che appartiene al suo debitore, colle formalità stabilite in appresso.

I creditori privilegiati possono esercitare questo diritto, anche se la nave, in tutto o in parte vincolata al loro credito, fosse passata nelle mani di un terzo, senza bisogno di notificare a questo alcun atto.

Art. 870. La nave può essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite nell'art. 921 e seguenti del Codice di procedura civile.

Dichiarato valido il sequestro dal Tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei creditori, e la distribuzione del prezzo, si opera secondo le regole stabilite nel presente capo.

Art. 871. La nave pronta a partire non è soggetta a pignoramento, nè a sequestro.

La nave si reputa pronta a partire, quando il capitano è munito delle carte di navigazione per il viaggio.

Art. 872. In ogni stato della procedura, ad istanza sia di un creditore avente privilegio sulla nave, sia di un comproprietario di questa, ed anche dello stesso debitore, il Tribunale, presso cui si procede, può ordinare che la nave intraprenda uno o più viaggi, e prescrivere le cautele, che crede opportune secondo le circostanze.

Il viaggio non può incominciarsi fino a che la sentenza non sia trascritta nei registri dell'Amministrazione della marina, ed annotata sull'atto di nazionalità.

Il nolo da guadagnarsi va in aumento del prezzo di vendita.

Art. 873. Nel precetto per l'esecuzione sulla nave, o sopra una porzione di nave, deve farsi al debitore l'intimazione di pagare entro ventiquattro ore la somma dovuta, e l'avvertimento, che, qualora non paghi nel detto termine, si procederà al pignoramento.

Se vi è pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento immediato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 874. Il precetto deve contenere l'elezione del domicilio nel comune ove risiede l'autorità giudiziaria, avanti la quale deve procedersi, con indicazione della persona presso la quale il domicilio è eletto.

Il precetto deve essere notificato al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui; può essere notificato al capitano, se il credito è privilegiato sulla nave.

Il precetto diventa inefficace, trascorsi giorni trenta, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione. Se vi è opposizione, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza che definisce l'incidente, o dal giorno in cui l'opposizione è perenta.

Art. 875. L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto è prescritto nell'articolo 597 del Codice di procedura civile:

1. L'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, nel comune ove risiede il Tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

2. Il nome e il cognome, il domicilio o la residenza del proprietario della nave e del capitano;

3. Il nome, la specie e la portata della nave;

4. La descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

L'usciere deve nominare un custode della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale.

Art. 876. Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare, nel termine di tre giorni, copia del processo verbale, e farlo citare dinanzi al Tribunale civile, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e, se egli è assente, a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero, e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile.

Altra copia del processo verbale dev'essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale è iscritta la nave.

Art. 877. Il Tribunale, nell'autorizzare la vendita, deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti un giudice delegato, affinchè si stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il Tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita.

Art. 878. Il pignoramento è perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei giorni quaranta successivi. Non è computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell'articolo 874.

Art. 879. Il bando deve indicare:

1. Il nome e il cognome, la professione e la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

2. I titoli, in forza dei quali si procede;

3. La somma dovuta;

4. Il domicilio eletto dal creditore istante nel comune ove risiede il Tribunale innanzi al quale si procede, e nel luogo dove la nave è ancorata;

5. Il nome e il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

6. Il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, e il nome e il cognome del capitano;

7. Il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

8. Gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni e le provviste cadenti nella vendita;

9. Il nome e il cognome del procuratore del creditore istante;

10. Le condizioni della vendita;

11. L'udienza fissata per l'incanto.

Art. 880. Il bando è pubblicato mediante affissione:

1. All'albero maestro della nave pignorata;

2. Alla porta principale della sede del Tribunale, davanti cui si procede alla vendita;

3. Nella piazza principale e sul molo o scalo del porto, in cui la nave è ancorata, e alla residenza degli uffici doganali del luogo.

4. Nelle sale della Borsa, e della Camera di commercio, se vi esiste.

Un estratto sommario del bando dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii, tre giorni prima della vendita.

Il bando dev'essere inoltre notificato:

1. Al debitore, o al capitano nei casi preveduti nell'art. 501;

2. Al custode nominato dall'usciere;

3. Ai creditori privilegiati, indicati nell'atto di nazionalità, o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è iscritta, e ad ogni altro creditore, anche non privilegiato, che, con atto notificato al creditore istante, abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura.

Art. 881. Se il pignoramento ha per oggetto una nave, la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.

Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato, e la vendita è fatta al maggior offerente, ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità.

Art. 882. Il giudice delegato può, per gravi motivi, accordare ed anche ordinare d'uffizio, una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito.

Art. 883. Ognuno può offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale, che deve rimanere unito agli atti.

Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il Tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

Deve inoltre aver depositato in danaro, o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, al valore di Borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

Quegli, la cui offerta è vinta, ha diritto ad avere l'immediata restituzione dei depositi fatti.

Art. 884. Di tutto ciò che è avvenuto durante l'incanto, è fatto processo verbale, nel quale colui che rimane aggiudicatario deve fare elezione di domicilio nel comune ove fu eseguita la vendita; in difetto, le notificazioni a lui dirette sono validamente fatte nella cancelleria del Tribunale.

Art. 885. Il procuratore esercente davanti il Tribunale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve nei tre giorni successivi all'incanto depositare in cancelleria il mandato speciale a questo oggetto, anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente è ritenuto aggiudicatario in nome proprio.

Art. 886. Il compratore della nave è tenuto a depositare, nel termine di cinque giorni, il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave è rimessa all'incanto, a rischio e spese del compratore, con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente è obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre ai danni ed alle spese che si prelevano dai depositi fatti.

Se il compratore, prima del nuovo incanto, giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha più luogo.

Art. 887. Se sono pignorate barche, scialuppe, od altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione, per tre giorni consecutivi, di un solo bando affisso all'albero, e, in mancanza, in altro luogo apparente della nave, alla porta della sede del Tribunale, e sul molo o scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento.

Art. 888. Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi, e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

1. Si procede avanti il pretore;

2. Non sono necessari gli annunzi nei giornali;

3. Non vi è obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente è tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti, provveduti di macchine a vapore.

Art. 889. La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

Art. 890. All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale indicante il nome, il cognome e la residenza del creditore istante e del debitore, il nome, la specie e la portata della nave venduta, il nome, il cognome e la residenza dell'aggiudicatario.

Questo estratto deve essere trascritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave è inscritta, e la vendita deve essere annotata sull'atto di nazionalità.

Art. 891. Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti il Tribunale presso il quale si procede, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, l'attore, oltre alle spese e ai danni, può essere condannato ad una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento.

Art. 892. Le opposizioni sul prezzo devono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

Art. 893. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte dai creditori privilegiati, secondo l'ordine stabilito nell'articolo 663, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti.

Art. 894. Per ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, intorno all'esecuzione forzata sui mobili.

Le regole stabilite nel presente titolo si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave, o di una porzione di nave.

CAPO III.

Disposizioni speciali per la procedura di fallimento.

Art. 895. Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito, od altro interessato, non si può provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, e se la di lui mancanza non sia accertata mediante processo verbale.

Art. 896. In ogni caso di convocazione dei creditori, il curatore, oltre le pubblicazioni prescritte, deve darne avviso speciale a ciascun creditore.

L'avviso speciale è dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o per l'operazione per la quale è ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento.

Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori.

Ogni deliberazione, presa sopra un oggetto non indicato nella nota, è nulla.

Art. 897. Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.

Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi, per i quali è richiesta una maggioranza speciale.

I creditori possono intervenire in persona, o mediante mandatario.

Art. 898. Il processo verbale dell'adunanza dei creditori è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere.

Esso esprime le deliberazioni prese dai creditori nell'ordine in cui sono avvenute, ed indica le nomine fatte, secondo l'ordine del numero dei voti ottenuti da ciascun nome, incominciando dal numero maggiore.

Il processo verbale è presentato entro tre giorni al Tribunale, e unito agli atti del fallimento.

Art. 899. Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto ciò che è preveduto dall'atto di convocazione, o dalla citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo, od all'udienza seguente, senza uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e così di seguito fino al termine delle operazioni assegnate.

Art. 900. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo, fuorchè nei casi determinati dalla legge.

I richiami sono portati dinanzi al Tribunale a udienza fissa.

Art. 901. Tutte le deliberazioni del Tribunale in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato, fatta in pubblica udienza.

Tuttavia la dichiarazione del fallimento, nei casi preveduti negli articoli 674 e 675, ed i provvedimenti indicati negli articoli 683, 715 e 734, possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'articolo 708.

Art. 902. Le sentenze e le ordinanze pronunziate giusta gli articoli 679, 692, 694, 705, 710, 808, 810, 814, 815, 816, 824 e 832, e le sentenze di condanna a pena criminale per taluno dei reati preveduti nel titolo VIII del libro III, sono pubblicate mediante affissione all'albo del Tribunale, e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il Tribunale, in quello ove siede la Corte d'appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali, e nelle sale delle Borse e delle Camere di commercio, che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto delle dette sentenze deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè, nel luogo ove siede il Tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza, e nello stesso termine devono spedirsi per l'immediata esecuzione quelle da farsi in altro luogo.

Il giudice delegato deve aver cura speciale perchè queste disposizioni siano esattamente osservate.

Art. 903. Tutte le sentenze del Tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive, e, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 681, 694 e 824, e delle sentenze finali, in primo grado di giurisdizione, sulle controversie indicate negli articoli 753, 795 e 810, non sono soggette ad opposizione nè ad appello.

Art. 904. Se nel patrimonio del fallito non vi ha disponibilità, il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese, mediante decreto del giudice delegato, e per il rimborso ha privilegio, nel grado accordato alle spese di giustizia.

TITOLO II.

Della prescrizione.

Art. 905. Le azioni derivanti dagli atti che sono commerciali per una delle parti e non commerciali per l'altra si prescrivono per tutti i contraenti in conformità della legge commerciale.

Art. 906. La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata, e contro i minori, ancorchè non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.

La prescrizione commerciale non è interrotta, che in forza di riconoscimento dell'obbligazione per iscritto, o di una domanda giudiziale non perenta.

Art. 907. La prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie col decorso di dieci anni, in tutti i casi per i quali non è stabilita una prescrizione più breve.

Art. 908. L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni: non può opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato di buona fede, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni, dalla data della trascrizione del titolo, e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave in forza della prescrizione.

Art. 909. Si prescrivono col decorso di cinque anni:

1. Le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo;

2. Le azioni nascenti dalle cambiali e dagli assegni bancari.

Il termine decorre, per le azioni indicate al n. 1, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della società, o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non è scaduta. Nel caso preveduto nell'articolo 102, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni nascenti dalla liquidazione della società, il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.

Per le azioni indicate al n. 2, il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 960.

Art. 910. Si prescrivono col decorso di tre anni, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, le azioni derivanti dai contratti di prestito a cambio marittimo, o con diritto di pegno sulla nave.

Art. 911. I cancellieri ed i curatori sono liberati dal rendere conto dei libri di commercio e delle carte che ricevono nella procedura di fallimento, dopo trascorsi tre anni, dalla chiusura o dalla cessazione delle operazioni di essa.

Art. 912. Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conclusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento della mediazione.

Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento, dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione, dalla scadenza dell'ultimo pagamento, da farsi dal fallito, secondo il concordato.

Art. 913. Si prescrivono col decorso di un anno, dal giorno del primo approdo dopo l'avvenuto disastro, le azioni per contribuzione di avarìa comune, e per risarcimento dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Art. 914. Le azioni nascenti dai contratti di noleggio e di arruolamento si prescrivono col decorso di un anno, dalla fine del viaggio.

Le azioni nascenti dai contratti di assicurazione si prescrivono col decorso di un anno.

Nelle assicurazioni marittime il termine decorre dal compimento del viaggio assicurato, e, per le assicurazioni a tempo, dal giorno in cui finisce l'assicurazione; in caso di presunzione di perdita della nave per mancanza di notizie, l'anno comincia alla fine del termine stabilito per la presunzione di perdita. Sono sempre salvi gli altri termini stabiliti per l'abbandono nel titolo VI del libro II.

Nelle altre assicurazioni contro i danni e sulla vita il termine decorre dal momento in cui avviene il fatto, da cui deriva l'azione.

Art. 915. Si prescrivono ancora col decorso di un anno:

1. Le azioni nascenti dalle somministrazioni di legnami, di vettovaglie, di combustibile, e di altre cose necessarie alle riparazioni ed all'allestimento della nave in viaggio, e dalle opere prestate per gli oggetti stessi;

2. Le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai marinai ed alle altre persone dell'equipaggio, d'ordine del capitano.

Il termine decorre dalla data delle somministrazioni e della prestazione delle opere, se non è convenuta una dilazione. In questo caso la prescrizione rimane sospesa durante la dilazione convenuta.

Se le somministrazioni o la prestazione d'opera sono continuate per più giorni di seguito, l'anno si computa dall'ultimo giorno.

Art. 916. Le azioni contro il vettore per perdita, avarìa o ritardo, si prescrivono:

1. Col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa, o sulle coste d'Asia o d'Africa sul Mediterraneo, sul Mar Nero, o sul canale di Suez;

2. Col decorso di un anno, se la spedizione fu fatta in altri luoghi.

Il termine decorre, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, avarìa o ritardo, dal giorno della riconsegna.

CAMERANO NATALE, *gerente* — ROMA - Tip. EREDI BOTTA.